

DOCUMENTI

ATTI DI PAPA FRANCESCO

COSTITUZIONE APOSTOLICA *VULTUM DEI QUAERERE* SULLA VITA CONTEMPLATIVA FEMMINILE*

1. LA ricerca del volto di Dio attraversa la storia dell'umanità, da sempre chiamata a un dialogo d'amore con il Creatore.¹ L'uomo e la donna, infatti, hanno una dimensione religiosa insopprimibile che orienta il loro cuore alla ricerca dell'Assoluto, a Dio, del quale percepiscono – non sempre consapevolmente – il bisogno. Questa ricerca accomuna tutti gli uomini di buona volontà. Anche molti che si professano non credenti confessano questo anelito profondo del cuore, che abita e anima ogni uomo e ogni donna desiderosi di felicità e pienezza, appassionati e mai sazi di gioia.

Sant'Agostino nelle *Confessioni* lo ha espresso con efficacia: «Ci hai fatti per te e inquieto è il nostro cuore finché non riposa in te».² Inquietudine del cuore che nasce dall'intuizione profonda che è Dio a cercare per primo l'uomo, attraendolo misteriosamente a Sé.

La dinamica della ricerca attesta che nessuno basta a sé stesso e impone di incamminarsi, alla luce della fede, per un esodo dal proprio io autocentrato, attratti dal Volto del Dio santo e insieme dalla «terra sacra che è l'altro»,³ per sperimentare una più profonda comunione.

Questo pellegrinaggio alla ricerca del Dio vero, che è proprio di ogni cristiano e di ogni consacrato in forza del Battesimo, diventa, per l'azione dello Spirito Santo, *sequela pressius Christi*, cammino di configurazione a Cristo Signore, che viene espresso con singolare efficacia dalla consacrazione religiosa, e in modo particolare dalla vita monastica, fin dalle origini considerata come un modo particolare di attuazione del Battesimo.

2. Le persone consacrate, che per la stessa consacrazione «seguono il Si-

* Vedi alla fine del documento la nota di G. RURANSKI, *Verso il rinnovamento della vita contemplativa femminile*.

¹ Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. *Gaudium et spes*, 19.

² I, 1, 1: *PL* 32, 661.

³ Cfr. Esort. ap. *Evangelii gaudium* (24 novembre 2013), 169, «AAS», 105 (2013), p. 1091.

gnore in maniera speciale, in modo profetico»,⁴ sono chiamate a scoprire i segni della presenza di Dio nella vita quotidiana, a diventare interlocutori sapienti che sanno riconoscere le domande che Dio e l'umanità ci pongono. La grande sfida per ogni consacrato e ogni consacrata è la capacità di continuare a cercare Dio «con gli occhi della fede, in un mondo che ne ignora la presenza»⁵ riproponendo all'uomo e alla donna di oggi la vita casta, povera e obbediente di Gesù come segno credibile e affidabile e divenendo, in questo modo, «esegesi vivente della Parola di Dio».⁶

Fin dal nascere della vita di speciale consacrazione nella Chiesa, uomini e donne, chiamati da Dio e innamorati di Lui, hanno vissuto la loro esistenza totalmente orientati alla ricerca del suo Volto, desiderosi di trovare e contemplare Dio nel cuore del mondo. La presenza di comunità poste come città sul monte e lampade sul lucerniere (cfr. *Mt* 5,14-15), pur nella semplicità della vita, raffigura visibilmente la meta verso cui cammina l'intera comunità ecclesiale che «avanza sulle strade del tempo con lo sguardo fisso alla futura ricapitolazione di tutto in Cristo»,⁷ preannunciando in questo modo la gloria celeste.⁸

3. Se per tutti i consacrati acquistano particolare risonanza le parole di Pietro: «Signore, è bello per noi stare qui!» (*Mt* 17,4), le persone contemplative, che in profonda comunione con tutte le altre vocazioni della vita cristiana «sono raggi dell'unica luce di Cristo riflessa sul volto della Chiesa»,⁹ «per carisma specifico dedicano molto tempo delle loro giornate ad imitare la Madre di Dio, che meditava assiduamente le parole e i fatti del Figlio suo (cfr. *Lc* 2,19.51), e Maria di Betania, che, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola (cfr. *Lc* 10,38)».¹⁰ La loro vita “nascosta con Cristo in Dio” (cfr. *Col* 3,3) diventa così figura dell'amore incondizionato del Signore, il primo contemplativo, indica la tensione cristocentrica di tutta la loro vita fino a poter dire con l'Apostolo: «Per me il vivere è Cristo!» (*Fil* 1,21), ed esprime il carattere totalizzante che costituisce il dinamismo profondo della vocazione alla vita contemplativa.¹¹

⁴ Lett. ap. *A tutti i consacrati* in occasione dell'Anno della Vita Consacrata (21 novembre 2014), II, 2, «AAS», 106 (2014), p. 941.

⁵ GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. postsin. *Vita consecrata* (25 marzo 1996), 68, «AAS», 88 (1996), p. 443.

⁶ BENEDETTO XVI, Esort. ap. postsin. *Verbum Domini* (30 settembre 2010), 83, «AAS», 102 (2010), p. 754.

⁷ GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. postsin. *Vita consecrata* (25 marzo 1996), 59, «AAS», 88 (1996), p. 432.

⁸ Cfr. CIC can. 573/1.

⁹ GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. postsin. *Vita consecrata* (25 marzo 1996), 16, «AAS», 88 (1996), p. 389.

¹⁰ BENEDETTO XVI, Esort. ap. postsin. *Verbum Domini* (30 settembre 2010), 83, «AAS», 102 (2010), p. 754.

¹¹ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. postsin. *Vita consecrata* (25 marzo 1996), 18, «AAS», 88 (1996), p. 391-392.

Come uomini e donne che abitano la storia umana, i contemplativi, attirati dal fulgore di Cristo, «il più bello tra i figli dell'uomo» (*Sal* 45,3), si collocano nel cuore stesso della Chiesa e del mondo¹² e trovano nella ricerca sempre incompiuta di Dio il principale segno e criterio dell'autenticità della loro vita consacrata. San Benedetto, il Padre del monachesimo occidentale, sottolinea che il monaco è colui che cerca Dio per tutta la vita, e nell'aspirante alla vita monastica chiede di verificare «*si revera Deum quaerit*», se veramente cerca Dio.¹³

In particolare, innumerevoli donne consacrate, nel corso dei secoli fino ai nostri giorni, hanno orientato e continuano a orientare «tutta la loro vita e attività alla contemplazione di Dio»,¹⁴ quale segno e profezia della Chiesa vergine, sposa e madre; segno vivo e memoria della fedeltà con cui Dio, attraverso gli eventi della storia, continua a sostenere il suo popolo.

4. La vita monastica, elemento di unità con le altre confessioni cristiane¹⁵ si configura in uno stile proprio che è profezia e segno e che «può e deve attirare efficacemente tutti i membri della Chiesa a compiere con slancio i doveri della vocazione cristiana». ¹⁶ Le comunità di oranti, e in particolare quelle contemplative, «che nella forma della separazione dal mondo, si trovano più intimamente unite a Cristo, cuore del mondo»,¹⁷ non propongono una realizzazione più perfetta del Vangelo ma, attuando le esigenze del Battesimo, costituiscono un'istanza di discernimento e convocazione a servizio di tutta la Chiesa: segno che indica un cammino, una ricerca, ricordando all'intero popolo di Dio il senso primo ed ultimo di ciò che esso vive.¹⁸

STIMA, LODE E RENDIMENTO DI GRAZIE PER LA VITA CONSACRATA E LA VITA CONTEMPLATIVA MONASTICA

5. Fin dai primi secoli la Chiesa ha manifestato grande stima e sincero amore nei confronti degli uomini e delle donne che, docili alla chiamata del Padre e alla mozione dello Spirito, hanno scelto di seguire Cristo «più da vicino»,¹⁹ per dedicarsi a Lui con cuore indiviso (cfr. *1 Cor* 7,34). Mossi dall'amore incondizionato a Cristo e all'umanità, soprattutto ai poveri e ai sofferenti, sono chiamati a riprodurre nelle diverse forme – vergini consacrate, vedove,

¹² Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, 44; Giovanni Paolo II, Esort. ap. postsin. *Vita consecrata* (25 marzo 1996), 3.29, «AAS», 88 (1996), p. 379.402.

¹³ *Regola* 58, 7.

¹⁴ GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. postsin. *Vita consecrata* (25 marzo 1996), 8, «AAS», 88 (1996), p. 382-383.

¹⁵ IDEM, Lett. ap. *Oriente lumen* (2 maggio 1995), 9, «AAS», 87 (1995), p. 754.

¹⁶ Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, 44.

¹⁷ BENEDETTO XVI, Esort. ap. postsin. *Verbum Domini* (30 settembre 2010), 83, «AAS», 102 (2010), p. 754.

¹⁸ Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Decr. *Perfectae caritatis*, 5.

¹⁹ *Ibid.*, 1.

eremiti, monaci e religiosi – la vita terrena di Gesù: casto, povero e obbediente.²⁰

La vita contemplativa monastica, in larga parte declinata al femminile, si è radicata nel silenzio del chiostro generando frutti preziosi di grazia e di misericordia. La vita contemplativa femminile ha sempre rappresentato nella Chiesa e per la Chiesa il cuore orante, custode di gratuità e di ricca fecondità apostolica ed è stata testimone visibile di misteriosa e multiforme santità.²¹

Dalla primitiva esperienza individuale delle vergini consacrate a Cristo, sbocciata come frutto spontaneo dall'esigenza di risposta d'amore all'amore di Cristo-sposo, si è presto passati ad uno stato definito e ad un ordine riconosciuto dalla Chiesa, che iniziò ad accogliere la professione di verginità emessa pubblicamente. Con il passare dei secoli la maggior parte delle vergini consacrate si riunirono, dando vita a forme di vita cenobitica, che la Chiesa nella sua sollecitudine ebbe cura di custodire con un'adeguata disciplina, in base alla quale era prevista la clausura come custodia dello spirito e della finalità prettamente contemplativa che questi cenobi si proponevano. Nel tempo dunque, attraverso la sinergia tra l'azione dello Spirito che opera nel cuore dei credenti e sempre suscita nuove forme di sequela, e la cura materna e sollecita della Chiesa, si modellarono le forme di vita contemplativa e integralmente contemplativa,²² come le conosciamo oggi. Mentre in occidente lo spirito contemplativo si è declinato in una molteplicità di carismi, in oriente ha mantenuto una grande unità,²³ dando sempre e comunque testimonianza della ricchezza e della bellezza di una vita interamente dedicata a Dio.

Nel corso dei secoli l'esperienza di queste sorelle, centrata nel Signore quale primo ed unico amore (cfr. *Os* 2,21-25), ha generato copiosi frutti di santità e di missione. Quanta efficacia apostolica si irradia dai monasteri attraverso la preghiera e l'offerta! Quanta gioia e profezia grida al mondo il silenzio dei chiostri!

Per i frutti di santità e di grazia che il Signore ha da sempre suscitato attraverso la vita monastica femminile, innalziamo all'«altissimo, onnipotente e bon Signore» l'inno di ringraziamento: «Laudato si'».²⁴

6. Carissime sorelle contemplative, che ne sarebbe senza di voi della Chiesa e di quanti vivono nelle periferie dell'umano e operano negli avamposti dell'evangelizzazione? La Chiesa apprezza molto la vostra vita interamente donata. La Chiesa conta sulla vostra preghiera e sulla vostra offerta per por-

²⁰ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. postsin. *Vita consecrata* (25 marzo 1996), 14, «AAS», 88 (1996), p. 387.

²¹ Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, 46; IDEM, Decr. *Christus Dominus*, 35; IDEM, Decr. *Perfectae caritatis*, 7. 9; CIC can. 674. ²² Cfr. CIC can. 667 § 2-3.

²³ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. *Oriente lumen* (2 maggio 1995), 9, «AAS», 87 (1995), p. 754. ²⁴ FRANCESCO D'ASSISI, *Cantico delle creature*, 1: FF 263.

tare agli uomini e alle donne del nostro tempo la buona notizia del Vangelo. La Chiesa ha bisogno di voi!

Non è facile che questo mondo, per lo meno quella larga parte di esso che obbedisce a logiche di potere, economiche e consumistiche, comprenda la vostra speciale vocazione e la vostra missione nascosta, eppure ne ha immensamente bisogno. Come il marinaio in alto mare ha bisogno del faro che indichi la rotta per giungere al porto, così il mondo ha bisogno di voi. Siate fari, per i vicini e soprattutto per i lontani. Siate fiaccole che accompagnano il cammino degli uomini e delle donne nella notte oscura del tempo. Siate sentinelle del mattino (cfr. *Is* 21,11-12) che annunciano il sorgere del sole (cfr. *Lc* 1,78). Con la vostra vita trasfigurata e con parole semplici, ruminare nel silenzio, indicateci Colui che è via, verità e vita (cfr. *Gv* 14,6), l'unico Signore che offre pienezza alla nostra esistenza e dona vita in abbondanza (cfr. *Gv* 10,10). Gridateci come Andrea a Simone: "Abbiamo trovato il Signore" (cfr. *Gv* 1,40); annunciate, come Maria di Magdala il mattino della risurrezione: «Ho visto il Signore!» (*Gv* 20,18). Tenete viva la profezia della vostra esistenza donata. Non abbiate timore di vivere la gioia della vita evangelica secondo il vostro carisma.

ACCOMPAGNAMENTO E GUIDA DELLA CHIESA

7. Il Magistero conciliare e pontificio ha manifestato sempre una particolare sollecitudine nei confronti di tutte le forme di vita consacrata attraverso importanti pronunciamenti. Tra questi, particolare attenzione meritano i grandi documenti del Concilio Vaticano II: la Costituzione dogmatica sulla Chiesa *Lumen gentium* e il Decreto sul rinnovamento della vita religiosa *Perfectae caritatis*.

Il primo colloca la vita consacrata all'interno dell'ecclesiologia del popolo di Dio, al quale appartiene a pieno titolo, per la comune chiamata alla santità e per le sue radici nella consacrazione battesimale.²⁵ Il secondo chiede ai consacrati un rinnovamento adeguato alle mutate condizioni dei tempi, offrendo i criteri irrinunciabili di tale rinnovamento: fedeltà a Cristo, al Vangelo, al proprio carisma, alla Chiesa e all'uomo di oggi.²⁶

Non possiamo dimenticare l'Esortazione apostolica post-sinodale *Vita consecrata*, del mio predecessore san Giovanni Paolo II. Questo documento, che raccoglie la ricchezza del Sinodo dei Vescovi sulla vita consacrata, contiene elementi sempre molto validi per continuare il rinnovamento della vita consacrata e rinvigorirne la significatività evangelica nel nostro tempo (cfr. soprattutto nn. 59 e 68).

²⁵ Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, 44.

²⁶ Cfr. IDEM, Decr. *Perfectae caritatis*, 2.

Ma neppure possiamo dimenticare, a dimostrazione del costante e illuminante accompagnamento di cui è stata oggetto la vostra vita contemplativa, i seguenti documenti:

- Le Norme direttive emanate dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica (CIVCSVA) *Potissimum Institutioni*, del 2 febbraio 1990, con ampi spazi interamente dedicati alla vostra forma specificamente contemplativa di vita consacrata (cap. IV, 78-85).

- Il documento interdicasteriale *Sviluppi*, del 6 gennaio 1992, che rileva il problema della scarsità delle vocazioni alla vita consacrata in generale e, in misura minore, alla vostra (n. 81).

- Il *Catechismo della Chiesa Cattolica*, promulgato con la Cost. ap. *Fidei depositum* l'11 ottobre 1992, importantissimo per far conoscere e comprendere a tutti i fedeli la vostra forma di vita: in particolare nn. 915-933 dedicati a tutte le forme; n. 1672 sulla vostra consacrazione non sacramentale e sulla benedizione degli Abati e delle Abbadesse; n. 1974 con il 2102 sul collegamento fra i dieci comandamenti e la professione dei consigli evangelici; n. 2518 che presenta il vincolo stretto fra la purezza del cuore proclamata dalla sesta Beatitudine, garante della visione di Dio, e l'amore alle verità della fede; nn. 1691 e 2687 che esaltano la perseverante intercessione a Dio elevata nei monasteri contemplativi, luoghi insostituibili per armonizzare preghiera personale con preghiera condivisa; e n. 2715 che pone, quale prerogativa dei contemplativi, lo sguardo fisso su Gesù e sui misteri della sua vita e del suo ministero.

- L'Istruzione della CIVCSVA *Congregavit nos*, del 2 febbraio 1994, che ai nn. 10 e 34 collega il silenzio e la solitudine con le esigenze profonde della comunità di vita fraterna e sottolinea la coerenza fra separazione dal mondo e atmosfera quotidiana di raccoglimento.

- L'Istruzione della CIVCSVA *Verbi Sponsa, Ecclesia*, del 13 maggio 1999 che, agli artt. 1-8, offre una mirabile sintesi storico-sistematica dell'intero Magistero supremo precedente sul senso missionario escatologico della vita claustrale delle monache contemplative.

- Infine, l'Istruzione della CIVCSVA *Ripartire da Cristo*, del 19 maggio 2002, che invita con grande forza a contemplare sempre il volto di Cristo; presenta le monache e i monaci al vertice della lode corale e della preghiera silenziosa della Chiesa (n. 25) e, al tempo stesso, li loda per aver sempre privilegiato e posto al centro la Liturgia delle Ore e la celebrazione eucaristica (*ibid.*).

8. A cinquant'anni dal Concilio Vaticano II, dopo le dovute consultazioni e attento discernimento, ho ritenuto necessario offrire alla Chiesa, con particolare riferimento ai monasteri di rito latino, la presente Costituzione Apostolica, che tenesse conto sia dell'intenso e fecondo cammino percorso dalla Chiesa stessa negli ultimi decenni, alla luce degli insegnamenti del Concilio Ecumenico Vaticano II, sia delle mutate condizioni socio-culturali. Questo

tempo ha visto un rapido progresso della storia umana: con essa è opportuno intessere un dialogo che però salvaguardi i valori fondamentali su cui è fondata la vita contemplativa, la quale, attraverso le sue istanze di silenzio, di ascolto, di richiamo all'interiorità, di stabilità, può e deve costituire una sfida per la mentalità di oggi.

Con questo Documento desidero ribadire il mio personale apprezzamento, unitamente al riconoscimento grato di tutta la Chiesa, per la singolare forma di *sequela Christi* che conducono le monache di vita contemplativa, che per non poche è vita integralmente contemplativa, dono inestimabile e irrinunciabile che lo Spirito Santo continua a suscitare nella Chiesa.

Nei casi in cui si rendesse necessario o comunque opportuno, la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica esaminerà le questioni e stabilirà accordi con la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e la Congregazione per le Chiese Orientali.

ELEMENTI ESSENZIALI DELLA VITA CONTEMPLATIVA

9. La vita contemplativa, dai primi secoli fino ai nostri giorni, è rimasta sempre viva nella Chiesa, nel succedersi di periodi di grande vigore ed altri di decadenza, grazie alla presenza costante del Signore, unita alla capacità propria della Chiesa stessa di rinnovarsi e di adattarsi ai cambiamenti della società: sempre essa ha mantenuto viva la ricerca del volto di Dio e l'amore incondizionato a Cristo, quale suo elemento specifico e caratteristico.

La vita consacrata è una storia di amore appassionato per il Signore e per l'umanità: nella vita contemplativa questa storia si dipana, giorno dopo giorno, attraverso l'appassionata ricerca del volto di Dio, nella relazione intima con Lui. A Cristo Signore, che «ci ha amato per primo» (1 Gv 4,19) e «ha dato se stesso per noi» (Ef 5,2), voi donne contemplative rispondete con l'offerta di tutta la vostra vita, vivendo in Lui e per Lui, «a lode della Sua gloria» (Ef 1,12). In questa dinamica di contemplazione siete voce della Chiesa che instancabilmente loda, ringrazia, geme e supplica per tutta l'umanità, e con la vostra preghiera siete collaboratrici di Dio stesso e rialzate le membra cadenti del suo corpo ineffabile.²⁷

A partire dalla preghiera personale e comunitaria, voi scoprite il Signore come tesoro della vostra vita (cfr. Lc 12,34), il vostro bene, «tutto il bene, il sommo bene», la vostra «ricchezza a sufficienza»²⁸ e, certe nella fede che «solo Dio basta»,²⁹ avete scelto la parte migliore (cfr. Lc 10,42). Avete consegnato la vostra vita, fissando il vostro sguardo nel Signore, ritirandovi nella cella del vostro cuore (cfr. Mt 6,5), nella solitudine abitata del chiostro e nella

²⁷ Cfr. CHIARA D'ASSISI, *III Lettera a Sant'Agnesa di Boemia*, 8: FF 2886.

²⁸ FRANCESCO D'ASSISI, *Lodi al Dio altissimo*, 3. 5: FF 261.

²⁹ TERESA D'AVILA, *Obras completas. Poesías*, Editorial Monte Carmelo, Burgos 2011, 1368.

vita fraterna in comunità. In questo modo siete immagine di Cristo che cerca l'incontro con il Padre sul monte (cfr. *Mt* 14,23).

10. La Chiesa nei secoli ci ha sempre indicato Maria quale *summa contemplatrix*.³⁰ Dall'annunciazione alla risurrezione, attraverso il pellegrinaggio della fede culminato ai piedi della croce, Maria resta in contemplazione del Mistero che la abita. In Maria intravediamo il cammino mistico della persona consacrata, stabilita nell'umile sapienza che gusta il mistero del compimento ultimo.

Sull'esempio della Vergine Madre, il contemplativo è la persona centrata in Dio, è colui per il quale Dio è l'*unum necessarium* (cfr. *Lc* 10,42), di fronte a cui tutto si ridimensiona, perché guardato con occhi nuovi. La persona contemplativa capisce l'importanza delle cose, ma queste non rubano il suo cuore e non bloccano la sua mente, sono anzi una scala per arrivare a Dio: tutto per lei «porta significazione»³¹ dell'Altissimo! Chi si immerge nel mistero della contemplazione vede con occhi spirituali: questo gli permette di contemplare il mondo e le persone con lo sguardo di Dio, là dove invece gli altri «hanno occhi e non vedono» (*Sal* 115,5; 135,16; cfr. *Ger* 5,21), perché guardano con gli occhi della carne.

11. Contemplare, allora, è avere, in Cristo Gesù, che ha il volto costantemente rivolto verso il Padre (cfr. *Gv* 1,18), uno sguardo trasfigurato dall'azione dello Spirito, sguardo in cui fiorisce lo stupore per Dio e le sue meraviglie; è avere una mente limpida, in cui risuonano le vibrazioni del Verbo e la voce dello Spirito quale soffio di brezza leggera (cfr. *1 Re* 19,12). Non a caso la contemplazione nasce dalla fede, che della contemplazione è porta e frutto: solo attraverso l'"eccomi" fidente (cfr. *Lc* 2,38) si può entrare nel Mistero.

In questa quiete silenziosa e assorta della mente e del cuore si possono insinuare varie tentazioni, per cui la vostra contemplazione può diventare terreno di combattimento spirituale, che voi sostenete coraggiosamente a nome e a beneficio della Chiesa intera, che vi sa sentinelle fedeli, forti e tenaci nella lotta. Tra le tentazioni più insidiose per un contemplativo, ricordiamo quella chiamata dai padri del deserto "demonio meridiano": è la tentazione che sfocia nell'apatia, nella *routine*, nella demotivazione, nell'accidia paralizzante. Come ho scritto *Evangelii gaudium*, questo porta lentamente alla «psicologia della tomba, che poco a poco trasforma i cristiani in mummie da museo. Delusi dalla realtà, dalla Chiesa o da se stessi, vivono la costante tentazione di attaccarsi a una tristezza dolciastra, senza speranza, che si impadronisce del cuore come "il più prezioso degli elisir del demonio"». ³²

³⁰ Cfr. DIONIGI IL CERTOSINO, *Enarrationes in cap. 3 Can. Cant.* XI, 6, in *Doctoris Ecstatici D. Dionysii Cartusiani Opera Omnia*, VII, Typis Cartusiae, Monstrolii 1898, 361.

³¹ FRANCESCO D'ASSISI, *Cantico delle creature*, 4: FF 263.

³² N. 83, «AAS», 105 (2013), pp. 1054-1055.

TEMI OGGETTO DI DISCERNIMENTO E DI REVISIONE DISPOSITIVA

12. Per aiutare le contemplative a raggiungere il fine proprio della loro specifica vocazione sopra descritto, invito a riflettere e discernere sui seguenti dodici temi della vita consacrata in generale e, in particolare, della tradizione monastica: formazione, preghiera, Parola di Dio, Eucaristia e Riconciliazione, vita fraterna in comunità, autonomia, federazioni, clausura, lavoro, silenzio, mezzi di comunicazione e asceti. Questi temi saranno attuati, ulteriormente, con modalità appropriate secondo le specifiche tradizioni carismatiche delle diverse famiglie monastiche, in armonia con le disposizioni della Parte finale della presente Costituzione e con le indicazioni applicative particolari che saranno date quanto prima dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

FORMAZIONE

13. La formazione della persona consacrata è un itinerario che deve portare alla configurazione al Signore Gesù e all'assimilazione dei suoi sentimenti nella sua totale oblazione al Padre; si tratta di un processo che non finisce mai, destinato a raggiungere in profondità tutta la persona, affinché ogni suo atteggiamento e gesto riveli la piena e gioiosa appartenenza a Cristo, e perciò richiede la continua conversione a Dio. Esso mira a formare il cuore, la mente e la vita facilitando l'integrazione delle dimensioni umana, culturale, spirituale e pastorale.³³

In particolare, la formazione della persona consacrata contemplativa tende a un'armonica condizione di comunione con Dio e con le sorelle, all'interno di una atmosfera di silenzio protetto dalla clausura quotidiana.

14. Dio Padre è il formatore per eccellenza, ma in questa opera "artigianale" si serve di mediazioni umane, i formatori e le formatrici, fratelli e sorelle maggiori, la cui missione principale è quella di mostrare «la bellezza della sequela del Signore ed il valore del carisma in cui essa si compie».³⁴

La formazione, specialmente quella permanente, «esigenza intrinseca alla consacrazione religiosa»,³⁵ ha il suo *humus* nella comunità e nella vita quotidiana. Per questo motivo ricordino le sorelle che il luogo ordinario dove avviene il cammino formativo è il monastero e che la vita fraterna in comunità, in tutte le sue manifestazioni, deve favorire tale cammino.

15. Dato l'attuale contesto socio-culturale e religioso, i monasteri prestino grande attenzione al discernimento vocazionale e spirituale, senza lasciar-

³³ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. postsin. *Vita consecrata* (25 marzo 1996), 65, «AAS», 88 (1996), 441; CIC can. 664.

³⁴ *Ibid.*, 66, «AAS», 88 (1996), p. 442.

³⁵ *Ibid.*, 69, «AAS», 88 (1996), p. 444; cfr. CIC can. 661.

si prendere dalla tentazione del numero e della efficienza;³⁶ assicurino un accompagnamento personalizzato delle candidate e promuovano per loro percorsi formativi adeguati, fermo restando che alla formazione iniziale e a quella dopo la professione temporanea «si deve riservare un ampio spazio di tempo»,³⁷ per quanto possibile non inferiore a nove anni, né superiore a dodici.³⁸

PREGHIERA

16. La preghiera liturgica e personale è un'esigenza fondamentale per alimentare la vostra contemplazione: se «la preghiera è il “midollo” della vita consacrata»,³⁹ a maggior ragione lo è della vita contemplativa. Oggi tante persone non sanno pregare. Molti semplicemente non sentono il bisogno di pregare o riducono la loro relazione con Dio a una supplica nei momenti di prova, quando non sanno a chi rivolgersi. Altri riducono la loro preghiera a una semplice lode nei momenti di felicità. Recitando e cantando le lodi del Signore con la Liturgia delle Ore, voi vi fate voce anche di queste persone e, come fecero i profeti, intercedete per la salvezza di tutti.⁴⁰ La preghiera personale vi aiuterà a rimanere unite al Signore, come i tralci alla vite, e così la vostra vita porterà frutto in abbondanza (cfr. *Gv* 15,1-15). Ricordate, però, che la vita di preghiera e la vita contemplativa non possono essere vissute come ripiegamento su voi stesse, ma devono allargare il cuore per abbracciare l'umanità intera, particolarmente quella che soffre.

Attraverso la preghiera di intercessione, voi avete un ruolo fondamentale nella vita della Chiesa. Pregate e intercedete per tanti fratelli e sorelle che sono carcerati, migranti, rifugiati e perseguitati, per tante famiglie ferite, per le persone senza lavoro, per i poveri, per i malati, per le vittime delle dipendenze, per citare alcune situazioni che sono ogni giorno più urgenti. Voi siete come quelle persone che portarono un paralitico davanti al Signore, perché lo guarisse (cfr. *Mc* 2,1-12). Attraverso la preghiera voi, giorno e notte, avvicinate al Signore la vita di tanti fratelli e sorelle che per diverse situazioni non possono raggiungerlo per fare esperienza della sua misericordia risanatrice, mentre Lui li attende per fare loro grazia. Con la vostra preghiera potete guarire le piaghe di tanti fratelli.

³⁶ Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Istr. *Ripartire da Cristo. Un rinnovato impegno della vita consacrata nel Terzo Millennio* (19 maggio 2002), 18.

³⁷ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. postsin. *Vita consecrata* (25 marzo 1996), 65, «AAS», 88 (1996), p. 441.

³⁸ Cfr. CIC cann. 648/1 e 3; 657/2.

³⁹ *Saluto al termine della Santa Messa*, 2 febbraio 2016: «L'Osservatore Romano», 4 febbraio 2016, p. 6; cfr. CIC can. 673.

⁴⁰ Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. *Sacrosanctum Concilium*, 83; CIC cann. 1173; 1174/1.

La contemplazione di Cristo ha nella Vergine Maria il suo modello insuperabile. Il volto del Figlio le appartiene a titolo singolare. Madre e Maestra di perfetta conformazione al Figlio, con la sua presenza esemplare e materna è di grande sostegno nella quotidiana fedeltà alla preghiera (cfr. *At* 1,14) peculiarmente filiale.⁴¹

17. Il libro dell'Esodo ci mostra che Mosè con la sua preghiera decide la sorte del suo popolo, garantendone la vittoria sul nemico quando riesce a tenere alte le braccia per invocare l'aiuto del Signore (cfr. 17,11). Questo testo mi pare un'immagine molto espressiva della forza e dell'efficacia della vostra preghiera in favore di tutta l'umanità e della Chiesa, particolarmente delle sue membra più deboli e bisognose. Anche oggi, come allora, possiamo pensare che le sorti dell'umanità si decidono nel cuore orante e nelle braccia alzate delle contemplative. Ecco perché vi esorto ad essere fedeli, secondo le vostre Costituzioni, alla preghiera liturgica e a quella personale, che è preparazione e prolungamento di quella. Vi esorto a «nulla anteporre all'*opus Dei*»,⁴² affinché niente vi ostacoli, niente vi separi, niente si interponga nel vostro ministero orante.⁴³ In questo modo vi trasformerete, attraverso la contemplazione, nell'immagine di Cristo⁴⁴ e le vostre comunità diventeranno vere scuole di preghiera.

18. Tutto questo richiede una spiritualità basata sulla Parola di Dio, sulla forza della vita sacramentale, sull'insegnamento del magistero della Chiesa e sugli scritti dei vostri fondatori e fondatrici; una spiritualità che vi faccia diventare figlie del cielo e figlie della terra, discepole e missionarie, secondo il vostro stile di vita. Richiede, inoltre, una formazione progressiva alla vita di preghiera personale e liturgica e alla stessa contemplazione, senza dimenticare che questa si alimenta principalmente della "bellezza scandalosa" della Croce.

CENTRALITÀ DELLA PAROLA DI DIO

19. Uno degli elementi più significativi della vita monastica in generale è la centralità della Parola di Dio nella vita personale e comunitaria. Lo sottolinea san Benedetto, quando ai suoi monaci chiede di ascoltare volentieri le sante letture: «*lectiones sanctas libenter audire*».⁴⁵ Durante i secoli il monachismo è stato custode della *lectio divina*. Poiché oggi questa è raccomandata a

⁴¹ Cfr. BENEDETTO XVI, *Catechesi* (28 dicembre 2011): *Insegnamenti* VII/2 (2011), 980-985; CIC can. 663/4; Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Istr. *Il servizio dell'autorità e l'obbedienza*, 11 maggio 2008, 31.

⁴² BENEDETTO, *Regola*, 43, 3.

⁴³ Cfr. FRANCESCO D'ASSISI, *Regola non bollata*, XXIII, 31: FF 71.

⁴⁴ Cfr. CHIARA D'ASSISI, *III lettera ad Agnese di Boemia*, 12. 13: FF 2888.

⁴⁵ *Regola*, 4, 55.

tutto il popolo di Dio e richiama a tutti i consacrati religiosi,⁴⁶ voi siete chiamate a farne il nutrimento della vostra contemplazione e della vostra vita quotidiana, in modo da poter condividere questa esperienza trasformante della Parola di Dio con i sacerdoti, i diaconi, gli altri consacrati e i laici. Sentite questa condivisione come una vera missione ecclesiale.

Indubbiamente, la preghiera e la contemplazione sono i luoghi più adeguati per accogliere la Parola di Dio, ma, allo stesso tempo, sia la preghiera sia la contemplazione scaturiscono dall'ascolto della Parola. Tutta la Chiesa, e particolarmente le comunità integralmente dedite alla contemplazione, hanno bisogno di riscoprire la centralità della Parola di Dio, che, come ha ricordato il mio predecessore san Giovanni Paolo II, è la «prima fonte di ogni spiritualità».⁴⁷ Occorre che la Parola alimenti la vita, la preghiera, la contemplazione, il cammino quotidiano e diventi principio di comunione per le vostre comunità e fraternità. Esse sono infatti chiamate ad accoglierla, meditarla, contemplarla, viverla insieme, comunicando e condividendo i frutti che nascono da questa esperienza. In tal modo potrete crescere in un'autentica spiritualità di comunione.⁴⁸ A questo proposito vi esorto ad «evitare il rischio di un approccio individualistico, tenendo presente che la Parola di Dio ci è data proprio per costruire comunione, per unirci nella Verità nel nostro cammino verso Dio. [...] Perciò il testo sacro deve sempre essere accostato nella comunione ecclesiale».⁴⁹

20. La *lectio divina* o *lettura orante della Parola* è l'arte che aiuta a compiere il passaggio dal testo biblico alla vita, è l'ermeneutica esistenziale della Sacra Scrittura, grazie alla quale possiamo colmare la distanza tra spiritualità e quotidianità, tra fede e vita. Il processo messo in atto dalla *lectio divina* intende portarci dall'ascolto alla conoscenza, e dalla conoscenza all'amore.

Grazie al movimento biblico, che ha preso nuova forza soprattutto dopo la promulgazione della Costituzione dogmatica *Dei Verbum* del Concilio Vaticano II, oggi si propone a tutti un costante avvicinamento alla Sacra Scrittura attraverso la lettura orante e assidua del testo biblico, in modo tale che il dialogo con Dio si faccia realtà quotidiana del popolo di Dio. La *lectio divina* deve aiutarvi a coltivare un cuore docile, saggio e intelligente (cfr. *1 Re*

⁴⁶ Cfr. BENEDETTO XVI, Esort. ap. postsin. *Verbum Domini* (30 settembre 2010), 86, «AAS», 102 (2010), p. 757; CIC can. 663/3.

⁴⁷ Esort. ap. postsin. *Vita consecrata* (25 marzo 1996), 94, «AAS», 88 (1996), p. 469; cfr. CIC can. 758.

⁴⁸ Cfr. Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Istr. *Ripartire da Cristo. Un rinnovato impegno della vita consacrata nel Terzo Millennio* (19 maggio 2002), 25; Giovanni Paolo II, Lett. ap. *Novo millennio ineunte* (6 gennaio 2001), 43, «AAS», 93 (2001), p. 297.

⁴⁹ Cfr. BENEDETTO XVI, Esort. ap. postsin. *Verbum Domini* (30 settembre 2010), 86, «AAS», 102 (2010), p. 758; CIC cann. 754-755.

3,9.12), per discernere ciò che viene da Dio e ciò che invece può portare lontano da Lui; ad acquisire quella sorta di istinto soprannaturale, che ha permesso ai vostri fondatori e fondatrici di non conformarsi alla mentalità del mondo, ma di rinnovare la propria mente, «per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto» (*Rm* 12,2).⁵⁰

21. La vostra giornata, personale e comunitaria, sia scandita dalla Parola di Dio. Le vostre comunità e fraternità diventeranno, così, scuole dove la Parola viene ascoltata, vissuta e annunciata a quanti vi incontreranno.

Non dimenticate infine che «la *lectio divina* non si conclude nella sua dinamica fino a quando non arriva all'azione (*actio*), che muove l'esistenza credente a farsi dono per gli altri nella carità». ⁵¹ In questo modo essa produrrà abbondanti frutti nel cammino di conformazione a Cristo, meta di tutta la nostra vita.

SACRAMENTI DELL'EUCARISTIA E DELLA RICONCILIAZIONE

22. L'Eucaristia è il sacramento per eccellenza dell'incontro con la persona di Gesù: in essa «si racchiude tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo». ⁵² L'Eucaristia, cuore della vita di ogni battezzato e della stessa vita consacrata, lo è in modo particolare della vita contemplativa. Infatti, l'offerta della vostra esistenza vi innesta in modo particolare nel mistero pasquale di morte e risurrezione che si attua nell'Eucaristia. Lo spezzare insieme il pane, infatti, ripete e attualizza il dono di sé compiuto da Gesù che «si è spezzato, si spezza per noi» e ci chiede a nostra volta «di darci, di spezzarci per gli altri». ⁵³ Perché questo ricco mistero si compia e si manifesti vitalmente, si richiede che la celebrazione dell'Eucaristia sia preparata con cura, decoro e sobrietà, e vi si partecipi pienamente, con fede e consapevolezza.

Nell'Eucaristia lo sguardo del cuore riconosce Gesù. ⁵⁴ San Giovanni Paolo II ci ricorda: «Contemplare Cristo implica saperlo riconoscere ovunque Egli si manifesti, nelle sue molteplici presenze, ma soprattutto nel Sacramento vivo del suo corpo e del suo sangue. La Chiesa vive del Cristo eucaristico, da Lui è nutrita, da Lui è illuminata. L'Eucaristia è mistero di fede e insieme "mistero di luce". Ogni volta che la Chiesa la celebra, i fedeli possono rivivere in qualche modo l'esperienza dei due discepoli di Emmaus: "si aprirono loro

⁵⁰ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. postsin. *Vita consecrata* (25 marzo 1996), 94, «AAS», 88 (1996), p. 470.

⁵¹ BENEDETTO XVI, Esort. ap. postsin. *Verbum Domini* (30 settembre 2010), 87, «AAS», 102 (2010), p. 759.

⁵² Conc. Ecum. Vat. II, Decr. *Presbyterorum Ordinis*, 5; cfr. *CIC* can. 899.

⁵³ *Omelia* per la Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (26 maggio 2016): «L'Osservatore Romano», 27-28 maggio 2016, p. 8; cfr. *CIC* can. 663/2.

⁵⁴ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Omelia* per la Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (14 giugno 2001), 3, «AAS», 93 (2001), p. 656.

gli occhi e lo riconobbero” (*Lc 24,31*)». ⁵⁵ L’Eucaristia, pertanto, vi introduce quotidianamente nel mistero dell’amore, che è amore sponsale: «Cristo è lo Sposo della Chiesa come Redentore del mondo. L’Eucaristia è il sacramento della nostra redenzione. È il sacramento dello Sposo, della Sposa». ⁵⁶

Pertanto, è lodevole la tradizione di prolungare la celebrazione con l’adorazione eucaristica, momento privilegiato per assimilare interiormente il pane della Parola spezzato durante la celebrazione e continuare l’azione di rendimento di grazie.

23. Dall’Eucaristia scaturisce l’impegno di conversione continua, che trova la sua espressione sacramentale nella Riconciliazione. La frequente celebrazione personale o comunitaria del sacramento della Riconciliazione o della Penitenza sia per voi occasione privilegiata per contemplare il volto misericordioso del Padre, Gesù Cristo, ⁵⁷ per rinnovare il vostro cuore e purificare il vostro rapporto con Dio nella contemplazione.

Dall’esperienza gioiosa del perdono ricevuto da Dio in questo sacramento scaturisce la grazia di diventare profeti e ministri di misericordia e strumenti di riconciliazione, perdono e pace, profeti e ministri di cui il nostro mondo oggi ha particolarmente bisogno.

VITA FRATERNA IN COMUNITÀ

24. La vita fraterna in comunità è un elemento essenziale della vita religiosa in genere, e in modo particolare della vita monastica, pur nella pluralità dei carismi.

La relazione di comunione è manifestazione di quell’amore che, sgorgando dal cuore del Padre, ci inonda attraverso lo Spirito che Gesù stesso ci dona. Solo rendendo visibile questa realtà, la Chiesa, famiglia di Dio, è segno di una profonda unione con Lui e si propone come la dimora entro cui questa esperienza è possibile ed è vivificante per tutti. Cristo Signore, chiamando alcuni a condividere la sua vita, forma una comunità che rende visibile «la capacità di comunione dei beni, dell’affetto fraterno, del progetto di vita e di attività, che proviene dall’aver accolto l’invito a seguirlo più liberamente e più da vicino». ⁵⁸ La vita fraterna, in virtù della quale i consacrati e le consacrate cercano di formare «un cuore solo e un’anima sola» (*At 4,32*), sull’esempio delle prime comunità cristiane, si «propone come eloquente confessione trinitaria». ⁵⁹

⁵⁵ IDEM, Lett. enc. *Ecclesia de Eucharistia* (17 aprile 2003), 6, «AAS», 95 (2003), p. 437.

⁵⁶ IDEM, Lett. ap. *Mulieris dignitatem* (15 agosto 1988), 26, «AAS», 80 (1988), p. 1716.

⁵⁷ Cfr. Bolla *Misericordiae Vultus*, 1, «AAS», 107 (2015), p. 399; *CIC* cann. 664; 630.

⁵⁸ Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Istr. *La vita fraterna in comunità. Congregavit nos in unum Christi amor* (2 febbraio 1994), 10.

⁵⁹ GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. postsin. *Vita consecrata* (25 marzo 1996), 21, «AAS», 88 (1996), p. 395.

25. La comunione fraterna è riflesso del modo di essere e di donarsi di Dio, è testimonianza che «Dio è amore» (1 Gv 4, 8.16). La vita consacrata confessa di credere e di vivere dell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e perciò la comunità fraterna diventa riflesso della grazia del Dio Trinità d'Amore.

Diversamente dagli eremiti, che vivono «nel silenzio della solitudine»⁶⁰ e godono anch'essi di grande stima da parte della Chiesa, la vita monastica comporta la vita comunitaria in un continuo processo di crescita, che conduca a vivere un'autentica comunione fraterna, una *koinonia*. Ciò richiede che tutti i suoi membri si sentano costruttori della comunità e non soltanto fruitori dei benefici che possono ricevere da essa. Una comunità esiste in quanto nasce e si edifica con l'apporto di tutti, ciascuno secondo i propri doni, coltivando una forte spiritualità di comunione, che conduca a sentire e vivere la mutua appartenenza.⁶¹ Solo in tal modo la vita comunitaria diventerà un aiuto reciproco nella realizzazione della vocazione propria di ciascuno.⁶²

26. Voi che avete abbracciato la vita monastica, ricordate sempre che gli uomini e le donne del nostro tempo si aspettano da voi una testimonianza di vera comunione fraterna che con forza manifesti, nella società segnata da divisioni e disuguaglianze, che è possibile e bello vivere insieme (cfr. *Sal* 133,1), nonostante le differenze generazionali, di formazione e, a volte, culturali. Le vostre comunità siano segni credibili che queste differenze, lungi dal costituire un impedimento alla vita fraterna, la arricchiscono. Ricordatevi che unità e comunione non significano uniformità, e che si nutrono di dialogo, condivisione, aiuto reciproco e profonda umanità, specialmente nei confronti dei membri più fragili e bisognosi.

27. Ricordate, infine, che la vita fraterna in comunità è anche la prima forma di evangelizzazione: «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (*Gv* 13,34-35). Per questo vi esorto a non trascurare i mezzi per rinsaldarla, così come la propone e la attualizza la Chiesa,⁶³ vigilando costantemente su questo aspetto della vita monastica, delicato e di non secondaria importanza. Insieme alla condivisione della Parola e dell'esperienza di Dio e al discernimento comunitario, «si possono ricordare anche la correzione fraterna, la revisione di vita e altre forme tipiche della tradizione. Sono modi concreti di porre al servizio degli altri e di

⁶⁰ CIC, can. 603.

⁶¹ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. *Novo millennio ineunte* (6 gennaio 2001), 43, «AAS», 93 (2001), pp. 296-297.

⁶² Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Decr. *Perfectae caritatis*, 15; CIC, can. 602.

⁶³ Cfr. Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Istr. *La vita fraterna in comunità. Congregavit nos in unum Christi amor* (2 febbraio 1994); CIC cann. 607/2; 608; 665; 699/1.

far riversare nella comunità i doni che lo Spirito abbondantemente elargisce per la sua edificazione e per la sua missione nel mondo». ⁶⁴

Come ho detto recentemente nel mio incontro con i consacrati convenuti a Roma per la conclusione dell'Anno della Vita Consacrata, ⁶⁵ sia vostra premura la prossimità verso le sorelle che il Signore vi ha regalato come dono prezioso. D'altra parte, come ricordava san Benedetto, è fondamentale nella vita comunitaria «venerare gli anziani e amare i giovani». ⁶⁶ In questa tensione da armonizzare tra memoria e futuro promesso si radica anche la fecondità della vita fraterna in comunità.

L'AUTONOMIA DEI MONASTERI

28. L'autonomia favorisce la stabilità di vita e l'unità interna di ogni comunità, garantendo le condizioni migliori per la contemplazione. Tale autonomia non deve significare tuttavia indipendenza o isolamento, particolarmente dagli altri monasteri dello stesso Ordine o dalla propria famiglia carismatica.

29. Coscienti che «nessuno costruisce il futuro isolandosi, né soltanto con le proprie forze, ma riconoscendosi nella verità di una comunione che sempre si apre all'incontro, al dialogo, all'ascolto, all'aiuto reciproco», ⁶⁷ abbiate cura di preservarvi «dalla malattia dell'autoreferenzialità» ⁶⁸ e custodite il valore della comunione tra i diversi monasteri come cammino che apre al futuro, aggiornando e attualizzando in questo modo i valori permanenti e codificati della vostra autonomia. ⁶⁹

LE FEDERAZIONI

30. La federazione è un'importante struttura di comunione tra monasteri che condividono il medesimo carisma, affinché non rimangano isolati.

Scopo principale delle federazioni è promuovere la vita contemplativa nei monasteri che ne fanno parte, secondo le esigenze del proprio carisma, e garantire l'aiuto nella formazione permanente e iniziale, nonché nelle necessità concrete, attraverso lo scambio di monache e la condivisione dei beni materiali; in funzione di questi scopi, esse dovranno essere favorite e moltiplicate. ⁷⁰

⁶⁴ *Ibid.*, 32; cfr. *CIC* cann. 619; 630; 664.

⁶⁵ Cfr. *Discorso ai partecipanti al Giubileo della vita consacrata*, 1 febbraio 2016: «L'Osservatore Romano», 1-2 febbraio 2016, p. 8.

⁶⁶ BENEDETTO, *Regola*, IV, 70-71.

⁶⁷ Lett. ap. *A tutti i consacrati in occasione dell'Anno della Vita Consacrata* (21 novembre 2014), II, 3, «AAS», 106 (2014), p. 943.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Cfr. *ibid.*; *CIC* cann. 614-615; 628/2-1; 630/3; 638/4; 684/3; 688/2; 699/2; 708; 1428/1-2.

⁷⁰ Cfr. *CIC* cann. 582; 684/3.

LA CLAUSURA

31. La separazione dal mondo, necessaria per quanti seguono Cristo nella vita religiosa, ha per voi, sorelle contemplative, una manifestazione particolare nella clausura, che è il luogo dell'intimità della Chiesa sposa: «Segno dell'unione esclusiva della Chiesa sposa con il suo Signore, sommamente amato». ⁷¹

La clausura è stata codificata in quattro diverse forme e modalità: ⁷² oltre a quella comune a tutti gli Istituti religiosi, ve ne sono tre caratteristiche delle comunità di vita contemplativa, dette papale, costituzionale e monastica. La clausura papale è quella «conforme alle norme date dalla Sede Apostolica» ⁷³ ed «esclude compiti esterni di apostolato». ⁷⁴ La clausura costituzionale viene definita dalle norme delle proprie Costituzioni; e la clausura monastica, pur conservando il carattere di «una più rigorosa disciplina» ⁷⁵ rispetto a quella comune, permette di associare alla funzione primaria del culto divino forme più ampie di accoglienza e di ospitalità, sempre secondo le proprie Costituzioni. La clausura comune è la meno chiusa delle quattro. ⁷⁶

La pluralità di modi di osservare la clausura all'interno di uno stesso Ordine deve essere considerata una ricchezza e non un impedimento alla comunione, armonizzando sensibilità diverse in una unità superiore. ⁷⁷ Tale comunione potrà concretizzarsi in diverse forme di incontro e di collaborazione, soprattutto nella formazione permanente e iniziale. ⁷⁸

IL LAVORO

32. Il lavoro è anche per voi partecipazione all'opera che Dio creatore porta avanti nel mondo. Tale attività vi mette in stretta relazione con quanti lavorano con responsabilità per vivere del frutto delle proprie mani (cfr. *Gen* 3,19), per contribuire all'opera della creazione e servire l'umanità; in particolare vi fa essere solidali con i poveri che non possono vivere senza lavorare e che spesso, pur lavorando, hanno bisogno del provvidenziale aiuto dei fratelli.

Affinché il lavoro non estingua lo spirito di contemplazione, come ci insegnano i grandi santi contemplativi, e affinché la vostra sia una vita «povera

⁷¹ GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. postsin. *Vita consecrata* (25 marzo 1996), 59, «AAS», 88 (1996), p. 431. ⁷² Cfr. *ibid.*, 59; CIC can. 667. ⁷³ CIC, can. 667 § 3.

⁷⁴ *Ibid.*, can. 674.

⁷⁵ *Ibid.*, can. 667 § 2.

⁷⁶ Cfr. *ibid.*, can. 667/1.

⁷⁷ Cfr. J. M. BERGOGLIO, *Intervento del 13 ottobre 1994 al Sinodo dei Vescovi su La vita consecrata e la sua missione nella Chiesa e nel mondo* (riportato in: «Vida Religiosa», 115, n. 7, luglio-settembre 2013).

⁷⁸ Cfr. Lett. ap. *A tutti i consecrati in occasione dell'Anno della Vita Consacrata* (21 novembre 2014), II, 3, «AAS», 106 (2014), p. 942-943.

di fatto e di spirito da consumarsi in operosa sobrietà» come impone a voi la professione, con voto solenne, del consiglio evangelico di povertà,⁷⁹ il lavoro sia compiuto con devozione e fedeltà, senza lasciarsi condizionare dalla mentalità efficientistica e dall'attivismo della cultura contemporanea. Sia per voi ancora e sempre valido il motto della tradizione benedettina "*ora et labora*", che educa a trovare un rapporto equilibrato tra la tensione verso l'Assoluto e l'impegno nelle responsabilità quotidiane, tra la quiete della contemplazione e l'alacrità nel servizio.

IL SILENZIO

33. Nella vita contemplativa, particolarmente in quella integralmente contemplativa, considero importante prestare attenzione al silenzio abitato dalla Presenza, come spazio necessario di ascolto e di *ruminatio* della Parola e presupposto per uno sguardo di fede che colga la presenza di Dio nella storia personale, in quella dei fratelli e delle sorelle che il Signore vi dona e nelle vicende del mondo contemporaneo. Il silenzio è vuoto di sé stessi per fare spazio all'accoglienza; nel rumore interiore non si può ricevere niente e nessuno. La vostra vita integralmente contemplativa richiede «tempo e capacità di fare silenzio per ascoltare»⁸⁰ Dio e il grido dell'umanità. Taccia dunque la lingua della carne e parli quella dello Spirito, mossa dall'amore che ognuna di voi ha per il suo Signore.⁸¹

In questo vi è di esempio il silenzio di Maria Santissima, che ha potuto accogliere la Parola perché era donna di silenzio: non un silenzio sterile, vuoto; al contrario, un silenzio pieno, ricco. Quello della Vergine Madre è anche un silenzio ricco di carità, che dispone all'accoglienza dell'Altro e degli altri.

I MEZZI DI COMUNICAZIONE

34. Nella nostra società la cultura digitale influisce in modo decisivo nella formazione del pensiero e nel modo di rapportarsi con il mondo e, particolarmente, con le persone. Questo clima culturale non lascia immuni le comunità contemplative. Certamente questi mezzi possono essere strumenti utili per la formazione e la comunicazione, ma vi esorto a un prudente discernimento affinché siano al servizio della formazione alla vita contemplativa e delle comunicazioni necessarie, e non occasione di dissipazione o di evasione dalla vita fraterna in comunità, né danno per

⁷⁹ Cfr. CIC can. 600.

⁸⁰ *Messaggio per la XLVIII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali* (1 giugno 2014): «AAS», 106 (2014), 114; cfr. Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Istr. *La vita fraterna in comunità. Congregavit nos in unum Christi amor* (2 febbraio 1994), 10 e 34.

⁸¹ Cfr. CHIARA D'ASSISI, IV *Lettera ad Agnese*, 35: FF 2908.

la vostra vocazione, né ostacolo per la vostra vita interamente dedicata alla contemplazione.⁸²

L'ASCESI

35. L'ascesi, con tutti i mezzi che la Chiesa propone per il dominio di sé e la purificazione del cuore, porta anche a liberarci da tutto quello che è proprio della "mondanità" per vivere la logica del Vangelo che è logica di dono, particolarmente dono di sé, come esigenza di risposta al primo e unico amore della vostra vita. In questo modo potrete rispondere anche alle attese dei fratelli e delle sorelle, nonché alle esigenze morali e spirituali intrinseche a ciascuno dei tre consigli evangelici da voi professati con voto solenne.⁸³

A questo proposito, la vostra vita interamente donata acquista un forte senso profetico: sobrietà, distacco dalle cose, consegna di sé stessi nell'obbedienza, trasparenza nelle relazioni, tutto per voi è reso più radicale ed esigente dalla scelta di rinuncia anche «allo spazio, ai contatti, a tanti beni del creato [...] come modo particolare di donare il "corpo"». ⁸⁴ L'aver scelto una vita di stabilità diventa segno eloquente di fedeltà per il nostro mondo globalizzato e abituato a spostamenti sempre più rapidi e facili, con il rischio di non mettere mai radici.

Anche l'ambito delle relazioni fraterne è reso più esigente dalla vita claustrale,⁸⁵ che impone nelle comunità relazioni continue e ravvicinate. Voi potete essere di esempio e aiuto al popolo di Dio e all'umanità di oggi, segnata e a volte lacerata da tante divisioni, a restare accanto al fratello e alla sorella anche là dove vi sono diversità da comporre, tensioni e conflitti da gestire, fragilità da accogliere. L'ascesi è anche mezzo per prendere contatto con la propria debolezza e affidarla alla tenerezza di Dio e della comunità.

Infine, l'impegno ascetico è necessario per portare avanti con amore e fedeltà il proprio dovere quotidiano, come occasione di condivisione con la sorte di tanti fratelli nel mondo e di offerta silenziosa e feconda per loro.

LA TESTIMONIANZA DELLE MONACHE

36. Care sorelle, quanto ho scritto in questa Costituzione Apostolica rappresenta per voi, che avete abbracciato la vocazione contemplativa, un valido aiuto per rinnovare la vostra vita e la vostra missione nella Chiesa e nel mon-

⁸² Cfr. CIC can. 666.

⁸³ Cfr. *Saluto dopo la S. Messa per i consecrati e le consacrate*, 2 febbraio 2016: «L'Osservatore Romano», 4 febbraio 2016, p. 6; CIC cann. 599-601; 1191-1192.

⁸⁴ GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. postsin. *Vita consecrata* (25 marzo 1996), 59, «AAS», 88 (1996), p. 431.

⁸⁵ Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Istr. *La vita fraterna in comunità. Congregavit nos in unum Christi amor* (2 febbraio 1994), 10.

do. Il Signore possa realizzare nei vostri cuori la sua opera e trasformarvi interamente in Lui, fine ultimo della vita contemplativa;⁸⁶ e le vostre comunità o fraternità siano vere scuole di contemplazione e orazione.

Il mondo e la Chiesa hanno bisogno di voi, come “fari” che illuminano il cammino degli uomini e delle donne del nostro tempo. Questa sia la vostra profezia. La vostra scelta non è un fuggire dal mondo per paura, come alcuni pensano. Voi continuate a stare nel mondo, senza essere del mondo (cfr. *Gv* 18,19) e, benché separate da esso, mediante segni che esprimono la vostra appartenenza a Cristo, non cessate di intercedere costantemente per l’umanità, presentando al Signore i suoi timori e le sue speranze, le sue gioie e le sue sofferenze.⁸⁷

Non privateci di questa vostra partecipazione alla costruzione di un mondo più umano e quindi anche più evangelico. Unite a Dio, ascoltate il grido dei vostri fratelli e sorelle (cfr. *Es* 3,7; *Gc* 5,4) che sono vittime della «cultura dello scarto»,⁸⁸ o che semplicemente hanno bisogno della luce del Vangelo. Esercitatevi nell’arte di ascoltare, «che è più che sentire»,⁸⁹ e praticate la “spiritualità dell’ospitalità”, accogliendo nel vostro cuore e portando nella vostra preghiera quanto riguarda l’uomo creato a immagine e somiglianza di Dio (cfr. *Gen* 1,26). Come ho scritto nell’Esortazione apostolica *Evangelii gaudium*, «intercedere non ci separa dalla vera contemplazione, perché la contemplazione che lascia fuori gli altri è un inganno».⁹⁰

In questo modo la vostra testimonianza sarà come un necessario complemento di quella di coloro che, contemplativi nel cuore del mondo, danno testimonianza al Vangelo restando pienamente immersi nelle realtà e nella costruzione della città terrena.

37. Carissime sorelle contemplative, sapete bene che anche la vostra, come ogni altra forma di vita consacrata «è dono alla Chiesa, nasce nella Chiesa, cresce nella Chiesa, è tutta orientata alla Chiesa».⁹¹ Siate dunque in profonda comunione con la Chiesa, per diventare in essa prolungamento vivo del mistero di Maria vergine, sposa e madre, che accoglie e custodisce la Parola per restituirla al mondo, contribuendo a far nascere e crescere Cristo nel cuore degli uomini assetati, anche se spesso inconsapevolmente, di Colui che è «via, verità e vita» (*Gv* 14,6). Come Maria, siate anche voi “scala” attraverso la quale Dio scende per incontrare l’uomo e l’uomo sale per incontrare Dio e contemplare il suo volto nel volto di Cristo.

⁸⁶ Cfr. CHIARA D’ASSISI, *III Lettera ad Agnese*, 12-13: FF 2888; *IV Lettera ad Agnese*, 15. 16: FF 2902.

⁸⁷ Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. *Gaudium et spes*, 4.

⁸⁸ Esort. ap. *Evangelii gaudium* (24 novembre 2013), 53, «AAS», 105 (2013), p. 1042; cfr. *ibid.* 187ss, «AAS», 105 (2013), pp. 1098 ss.

⁸⁹ *Ibid.*, 171, «AAS», 105 (2013), p. 1091.

⁹⁰ *Ibid.*, 281, «AAS», 105 (2013), p. 1133.

⁹¹ J. M. BERGOGLIO, *Intervento* del 13 ottobre 1994 al Sinodo dei Vescovi su *La vita consacrata e la sua missione nella Chiesa e nel mondo* (riportato in: «Vida Religiosa», 115, n. 7, luglio-settembre 2013).

CONCLUSIONE DISPOSITIVA

Alla luce di quanto fin qui considerato, dispongo e stabilisco ciò che segue.
 Art. 1. A tenore del can. 20 del *CIC* e considerati con molta attenzione i 37 articoli che precedono, con la promulgazione e la pubblicazione della presente Costituzione Apostolica *Vultum Dei quaerere* rimangono derogati:

1. I canoni del *CIC* che, in parte, risultino direttamente contrari a qualsiasi articolo della presente Costituzione;
2. e, più in particolare, gli articoli dispositivo-normativi:
 - della Costituzione Apostolica *Sponsa Christi* di Pio XII del 1950: *Statuta generalia Monialium*;
 - dell'Istr. *Inter praeclara* della Sacra Congregazione dei Religiosi;
 - dell'Istr. *Verbi Sponsa*, della CIVCSVA, 13 maggio 1999, sulla vita contemplativa e la clausura delle monache.

Art. 2 §1. Questa Costituzione è rivolta sia alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, sia ai singoli monasteri femminili di vita contemplativa o integralmente contemplativa, federati o non federati.

§2. Sono materie regolate da questa Costituzione Apostolica quelle elencate sopra al n. 12 e sviluppate ai nn. 13-35.

§3. La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica – qualora necessario in accordo con la Congregazione per le Chiese Orientali o la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli – regolerà le distinte modalità di attuazione di queste norme costitutive, secondo le diverse tradizioni monastiche e tenendo conto delle differenti famiglie carismatiche.

Art. 3 §1. I singoli monasteri curino con particolare attenzione, attraverso strutture adeguate da individuarsi nell'elaborazione del progetto di vita comunitaria, la formazione permanente, che è come l'*humus* di ogni fase della formazione, già a partire da quella iniziale.

§2. Per assicurare una formazione permanente adeguata, le federazioni promuovano la collaborazione tra i monasteri attraverso lo scambio di materiale formativo e mediante l'uso dei mezzi di comunicazione digitale, salvaguardando sempre la necessaria discrezione.

§3. Oltre alla cura nella scelta delle sorelle chiamate come formatrici ad accompagnare le candidate nel cammino di maturazione personale, i singoli monasteri e le federazioni potenzino la formazione delle formatrici e delle loro collaboratrici.

§4. Le sorelle chiamate a svolgere il delicato servizio della formazione possono, *servatis de iure servandis*, frequentare corsi specifici di formazione anche fuori del proprio monastero, mantenendo un clima adeguato e coerente

con le esigenze del carisma proprio. La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica emanerà norme particolari in questa materia.

§5. I monasteri presteranno speciale attenzione al discernimento spirituale e vocazionale, assicureranno alle candidate un accompagnamento personalizzato e promuoveranno itinerari formativi adeguati, tenendo sempre presente che alla formazione iniziale va riservato un ampio spazio di tempo.

§6. Nonostante la costituzione di comunità internazionali e multiculturali manifesti l'universalità del carisma, si deve assolutamente evitare il reclutamento di candidate da altri Paesi con l'unico fine di salvaguardare la sopravvivenza del monastero. Siano elaborati dei criteri per assicurare il compimento di ciò.

§7. Per assicurare una formazione di qualità, secondo le circostanze, si promuoveranno case di formazione iniziale comuni a vari monasteri.

Art. 4 §1. Considerando che la preghiera è il cuore della vita contemplativa, ogni monastero verificherà il ritmo della propria giornata per valutare se il Signore è il centro di essa.

§2. Si valuteranno le celebrazioni comunitarie chiedendosi se sono veramente incontro vivo con il Signore.

Art. 5 §1. Data l'importanza della *lectio divina*, ogni monastero stabilisca tempi e modi adeguati per questa esigenza di lettura/ascolto, *ruminatio*, orazione, contemplazione e condivisione delle Sacre Scritture.

§2. Considerando che la condivisione dell'esperienza trasformante della Parola con i sacerdoti, i diaconi, gli altri consacrati e i laici è espressione di vera comunione ecclesiale, ogni monastero individuerà le modalità di questa irradiazione spirituale *ad extra*.

Art. 6 §1. Ogni monastero nella elaborazione del proprio progetto comunitario e fraterno, oltre alla preparazione accurata delle celebrazioni eucaristiche, preveda congrui tempi di adorazione eucaristica, offrendo la possibilità anche ai fedeli della Chiesa locale di prendervi parte.

§2. Si ponga particolare cura nella scelta dei cappellani, dei confessori e dei direttori spirituali, considerando la specificità del carisma proprio e le esigenze della vita fraterna in comunità.

Art. 7 §1. Coloro che sono chiamate ad esercitare il ministero dell'autorità, oltre a curare la propria formazione, siano guidate da un reale spirito di fraternità e di servizio, per favorire un clima gioioso di libertà e di responsabilità così da promuovere il discernimento personale e comunitario e la comunicazione nella verità di quanto si fa, si pensa e si sente.

§2. Il progetto comunitario accolga volentieri e incoraggi lo scambio dei doni umani e spirituali di ogni sorella, per il reciproco arricchimento e il progresso della fraternità.

Art. 8 §1. All'autonomia giuridica deve corrispondere una reale autonomia

di vita, che significa: un numero anche minimo di sorelle, purché la maggior parte non sia di età avanzata; la necessaria vitalità nel vivere e trasmettere il carisma; la reale capacità formativa e di governo; la dignità e la qualità della vita liturgica, fraterna e spirituale; la significatività e l'inserimento nella Chiesa locale; la possibilità di sussistenza; un'adeguata struttura dell'edificio monastico. Questi criteri vanno considerati nella loro globalità e in una visione d'insieme.

§2. Qualora non sussistano i requisiti per una reale autonomia di un monastero, la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica valuterà l'opportunità di costituire una commissione *ad hoc* formata dall'Ordinario, dalla Presidente della federazione, dall'Assistente federale e dalla Abbadessa o Priora del monastero. In ogni caso, tale intervento abbia come obiettivo il mettere in atto un processo di accompagnamento per una rivitalizzazione del monastero, oppure per avviarne la chiusura.

§3. Questo processo potrebbe prevedere anche l'affiliazione ad un altro monastero o l'affidamento alla Presidente della federazione, se il monastero è federato, con il suo Consiglio. In ogni caso la decisione ultima compete alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

Art. 9 §1. Inizialmente tutti i monasteri dovranno far parte di una federazione. Se per ragioni speciali un monastero non potrà essere federato, con il voto del capitolo, si chieda il permesso alla Santa Sede, alla quale compete fare l'adeguato discernimento, per consentire al monastero di non appartenere ad una federazione.

§2. Le federazioni potranno essere configurate non tanto e non solo secondo un criterio geografico, ma di affinità di spirito e di tradizioni. Le modalità per attuare ciò verranno indicate dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

§3. Sarà pure garantito l'aiuto nella formazione e nelle necessità concrete attraverso lo scambio di monache e la condivisione di beni materiali, come disponga la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, che stabilirà inoltre le competenze della Presidente e del Consiglio della Federazione.

§4. Si favorirà l'associazione, anche giuridica, dei monasteri all'Ordine maschile corrispondente. Si favoriranno anche le Confederazioni e la costituzione di Commissioni internazionali dei diversi Ordini, con statuti approvati dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

Art. 10 §1. Ogni monastero, dopo un serio discernimento e rispettando la propria tradizione e quanto esigono le Costituzioni, chieda alla Santa Sede quale forma di clausura vuole abbracciare, qualora si richieda una forma diversa da quella vigente.

§2. Una volta scelta e approvata una delle forme previste di clausura, ogni monastero abbia cura di attenersi e di vivere secondo ciò che essa comporta.

Art. 11 §1. Anche se alcune comunità monastiche possono avere delle rendite, in accordo con il diritto proprio, non si esimano comunque dal dovere di lavorare.

§2. Per le comunità dedite alla contemplazione, il frutto del lavoro non abbia soltanto lo scopo di assicurare un sostentamento dignitoso ma anche, quando possibile, di sovvenire alle necessità dei poveri e dei monasteri bisognosi.

Art. 12. Il ritmo giornaliero di ogni monastero preveda opportuni momenti di silenzio, così che venga favorito il clima di preghiera e di contemplazione.

Art. 13. Ogni monastero preveda nel suo progetto comunitario i mezzi idonei attraverso i quali si esprime l'impegno ascetico della vita monastica, in modo da renderla più profetica e credibile.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 14 §1. La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica emanerà, secondo lo spirito e le norme della presente Costituzione Apostolica, una nuova Istruzione sulle materie annoverate al n. 12.

§2. Gli articoli delle Costituzioni o Regole dei singoli Istituti, una volta adattati alle nuove disposizioni, dovranno essere sottoposti all'approvazione della Santa Sede.

Dato a Roma presso San Pietro, il giorno 29 giugno, Solennità dei SS. Pietro e Paolo, dell'anno 2016, quarto del mio pontificato.

FRANCESCO

VERSO IL RINNOVAMENTO DELLA VITA CONTEMPLATIVA FEMMINILE

1. RILEVANZA DELLA VITA CONTEMPLATIVA DELLE MONACHE

PAPA FRANCESCO con la Cost. ap. *Dei vultum quaerere* esprime la Sua sollecitudine per tutta la vita contemplativa femminile. La Costituzione è del 29 giugno 2016, cioè al culmine dell'Anno Santo della Misericordia, e manifesta la particolare attenzione del Sommo Pontefice verso questa forma di vita consacrata. Il Pontefice non esita a riaffermare – in linea con il rinnovamento indicato dal Concilio Vaticano II – che la vita contemplativa nel corpo ecclesiale trova apprezzamento ed è fonte di santità.⁹² Senz'altro la

⁹² Il Pontefice fa un riferimento ai passi dei documenti nei quali la vita consacrata e in particolare quella contemplativa trova il suo pieno riconoscimento come sorgente di santità e

Costituzione è frutto dell'Anno della Vita Consacrata e della riflessione che il Papa ha esposto su di essa. Secondo noi la Costituzione va vista in continuità non soltanto con i due grandi Eventi appena menzionati, ma soprattutto per la sintonia con l'insegnamento dei suoi predecessori: San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Analizzando il testo possiamo constatare come esso sia fondato nella dottrina del Concilio Vaticano II e come, il Papa attuale, voglia realizzare il rinnovamento della vita monastica femminile con il contributo dei due Papi precedenti.⁹³

L'affetto del Santo Padre verso questa forma di *sequela Christi* deriva dalla totale dedizione a Dio nella contemplazione.⁹⁴ Questo significa che la vocazione monastica vissuta dalle donne consacrate non resta priva del suo valore anche nel nostro tempo. Il Papa dichiara che questa forma di vita, in cui si vive una speciale separazione dal mondo, è al servizio di tutto il Popolo di Dio ed è il segno profetico per l'intera Chiesa di Cristo.⁹⁵ Da questo profetismo della vita contemplativa possiamo desumere la preoccupazione del Santo Padre perché le monache possano svolgere in modo fecondo la loro missione coscienti dei mutamenti sociali e culturali degli ultimi decenni.

2. VALENZA GIURIDICA DEL DOCUMENTO E LA SUA STRUTTURA

La Cost. ap. *Dei vultum quaerere* è una legge universale speciale perché riguarda tutti i monasteri delle monache.⁹⁶ Questo richiede, per la sicurezza giuridica, di rispettare quanto stabilito dal CIC per le leggi ecclesiastiche e soprattutto l'obbligo della promulgazione da quanto stabilito dal can. 7 e can. 8.⁹⁷ Nella parte dispositiva della Costituzione è espressamente ordinato che «con la promulgazione e la pubblicazione della presente Costituzione (...) rimangono derogati» non solo «i canoni del CIC che, in parte, risultino direttamente contrari a qualsiasi articolo della presente Costituzione», ma «più in particolare, gli articoli dispositivo-normativi» della Cost. ap. *Sponsa Christi* e delle due Istr.: *Inter Praeclara* e *Verbi Sponsa*.⁹⁸ Ci troviamo dunque

di spirito di servizio verso gli altri. Cfr. CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 46; Decr. *Perfectae caritatis*, n. 7; FRANCESCO, Cost. ap. *Dei vultum quaerere*, n. 5.

⁹³ Secondo noi una particolare rilevanza acquistano le due Esort. ap. postsin.: *Vita Consacrata* di Giovanni Paolo II e *Verbum Domini* di Benedetto XVI.

⁹⁴ Cfr. FRANCESCO, Cost. ap. *Dei vultum quaerere*, n. 3. ⁹⁵ Cfr. *ibid.*, nn. 4-5.

⁹⁶ Cfr. G. BRUGNOTTO, *Comment. al can. 12-13*, in REDAZIONE DI QDE (a cura di), *Codice di Diritto Canonico commentato*, Ancora, Milano 2001, p. 106.

⁹⁷ Per l'approfondimento del concetto della promulgazione e per alcuni problemi legati alla normativa e la prassi odierna sulla promulgazione vedi E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, EDUSC, Roma 2013, pp. 259-277.

⁹⁸ FRANCESCO, Cost. ap. *Dei vultum quaerere*, art. 1. Cfr. PIO XII, Cost. ap. *Sponsa Christi*, 21 novembre 1950, «AAS», 43 (1951), pp. 1-24; SACRA CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI, Istr. *Inter praecleara*, 23 novembre 1950, «AAS», 43 (1951), pp. 37-44; CIVCSVA, Istr. *Verbi Sponsa*, 13 maggio 1999, in EV, vol. 18, pp. 514-577.

nel caso particolare previsto dal can. 20: la Costituzione deroga le precedenti leggi universali che riguardano le monache, ma lascia in vigore quanto stabilito dal diritto proprio.

Quanto alla struttura, la Costituzione è divisa in due parti. La prima di 37 numeri possiede il carattere dottrinale e nella sua parte centrale contiene i 12 temi che sono l'oggetto di discernimento. I temi sono i seguenti: «formazione, preghiera, parola di Dio, Eucaristia e Riconciliazione, vita fraterna in comunità, autonomia, federazioni, clausura, lavoro, silenzio, mezzi di comunicazione e asceti».⁹⁹ La seconda parte di natura normativa racchiude 14 articoli che danno le disposizioni sulle questioni presentate nella prima parte della Costituzione. Vale la pena sottolineare che la stessa Costituzione prevede che per eseguire le disposizioni in essa contenute verrà pubblicata un'Istruzione.¹⁰⁰ Ciò potrà chiarire il contenuto delle singole disposizioni ma anche essere d'aiuto a tutti coloro che saranno responsabili della loro esecuzione.

3. I DESTINATARI DELLA COSTITUZIONE

La Costituzione è destinata «ai singoli monasteri femminili di vita contemplativa o integralmente contemplativa, federati o non federati», e «con particolare riferimento ai monasteri di rito latino».¹⁰¹ Si tratta sempre di monasteri, dove si osserva una clausura più rigorosa di quella osservata nelle case di altri istituti religiosi.¹⁰² Questi possono essere monasteri delle monache interamente ordinati alla vita contemplativa ed anche monasteri che, pur essendo contemplativi, svolgono una qualche attività apostolica.¹⁰³ Nei monasteri integralmente contemplativi è osservata la clausura papale e in quelli contemplativi la clausura è delineata dalle proprie costituzioni.¹⁰⁴ Un'altra caratteristica riguarda l'erezione dei succitati monasteri. Tali monasteri, secondo la disposizione del CIC, oltre al previo consenso di un vescovo diocesano per l'erezione, devono ricevere anche la licenza della Santa Sede.¹⁰⁵

⁹⁹ *Ibid.*, n. 12.

¹⁰¹ *Ibid.*, n. 8; art. 2 §1.

¹⁰² Can 667 §2: «Strictior disciplina clausurae in monasteriis ad vitam contemplativam ordinatis servanda est».

¹⁰³ Cfr. S. RECCHI, *Comment. al can. 667*, in REDAZIONE DI QDE (a cura di), *Codice di Diritto Canonico...*, cit., p. 568.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Can 609 §2: «Ad erigendum monasterium monialium requiritur insuper licentia Apostolicae Sedis». Per Andrés tale obbligo, che non è richiesto per i monasteri maschili, deriva dalla cura e l'aiuto che Santa Sede vuole dare ai monasteri delle monache. Cfr. D. J. ANDRÉS, *Comment. al can. 609*, in Á. MARZO, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (a cura di), *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law*, Wilson & Lafleur-Midwest Theological Forum, Montreal-Chicago (IL) 2004, vol. II, 2, p. 1589.

La Costituzione si riferisce particolarmente ai monasteri di rito latino, ma è rilevante anche per i monasteri di rito orientale. Tuttavia, per questi ultimi, se da una parte la sua attuazione deve prendere in considerazione tutto il patrimonio rituale e la tradizione monastica delle Chiese Orientali, d'altra deve tenere conto che sono rette dalle disposizioni del CCEO.¹⁰⁶

Destinatario della Costituzione è ugualmente la CIVCSVA, che in base alle competenze assegnatele dalla Cost. ap. *Pastor Bonus* si occupa di tutto ciò che riguarda la vita e l'attività degli istituti e le società di vita apostolica nella Chiesa Latina.¹⁰⁷ Pertanto questo dicastero è responsabile per la realizzazione delle disposizioni della Costituzione, specialmente tramite la preparazione di un'Istruzione sulle materie in essa trattate.¹⁰⁸ Quando necessario, la CIVCSVA, in accordo con la Congregazione per le Chiese Orientali e la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, curerà l'attuazione delle disposizioni della Costituzione per i monasteri che dipendono dalle ultime due Congregazioni.¹⁰⁹ Questo richiede una stretta collaborazione tra questi Dicasteri salvaguardando le loro specifiche competenze.¹¹⁰ In questo caso è opportuno avere presente la procedura prevista dall'art. 21 §1 della Cost. ap. *Pastor Bonus* per gli affari che sono di competenza di più Dicasteri.¹¹¹ Il §2 del medesimo articolo prevede inoltre l'istituzione delle commissioni interdicasteriali permanenti per gli affari «*quae mutua crebraque consultatione egeant*».¹¹² Tale possibilità va sempre presa in considerazione per tutelare tutto ciò che appartiene al patrimonio dei vari riti.

¹⁰⁶ Per uno studio dettagliato del regime giuridico della vita consacrata nel CCEO vedi D. SALACHAS, *La vita consacrata nel Codice dei Canonici delle Chiese Orientali (CCEO)*, EDB, Bologna 2006.

¹⁰⁷ Cfr. FRANCESCO, Cost. ap. *Dei vultum quaerere*, art. 2 §1; PB, art. 105, art. 108.

¹⁰⁸ Cfr. FRANCESCO, Cost. ap. *Dei vultum quaerere*, art. 14 §1.

¹⁰⁹ Cfr. *ibid.*, n. 8; art. 2 §3.

¹¹⁰ Quanto alle competenze della Congregazione per le Chiese Orientali queste rivedono tutto ciò che riguarda le Chiese Orientali e perciò anche le persone e il loro stato, inclusi i loro diritti e doveri. Le competenze della Congregazione per l'Evangelizzazione dei popoli sulla vita consacrata riguardano l'attività missionaria degli istituti di vita consacrata sui territori ad essa soggetti. Va tenuta presente la riforma della Curia Romana in corso iniziata da Papa Francesco. Per J. L. Arrieta uno dei suoi presupposti è il coordinamento e la collaborazione tra i Dicasteri. Cfr. PB, art. 56, art. 58 §1, art. 89, art. 90 §1; J. I. ARRIETA, *Presupposti organizzativi della riforma della Curia Romana*, «*Ius Ecclesiae*», 27 (2015), p. 51.

¹¹¹ PB, art. 21 §1: «*Negotia, quae plurium Dicasteriorum competentiam attingunt, a Dicasteriis, quorum interest, simul examinentur. Ut consilia conferantur, a Moderatore Dicasterii, quod res agere coepit, conventus convocetur, sive ex officio sive rogatu alius Dicasterii, cuius interest. Si tamen subiecta materia id postulet, res deferatur ad plenariam sessionem Dicasteriorum, quorum interest. Conventui praeest Dicasterii Moderator, qui eundem coëgit, vel eiusdem Secretarius, si soli Secretarii conveniant*».

¹¹² *Ibid.*, §2.

4. L'OBBLIGO DI ESSERE MONASTERO FEDERATO

Il can. 582 del CIC prevede per gli istituti di vita consacrata vari tipi di raggruppamenti riservati alla Santa Sede; uno di essi è la federazione.¹¹³ In riferimento alla federazione monastica Jiménez Echabe scrive che «è raggruppamento dei vari monasteri dello stesso ordine religioso sotto il medesimo superiore con la finalità di creare e offrire un aiuto reciproco e la coordinazione tra i monasteri membri».¹¹⁴ Con la Cost. ap. *Dei vultum quaerere* è stato fatto un importante passaggio: dalla federazione ritenuta un istituto facoltativo a quello obbligatorio per tutti i monasteri delle monache. Così viene modificata la posizione espressa nell'Istr. *Verbi Sponsa* secondo la quale ogni monastero delle monache era libero di decidere se federarsi o no.¹¹⁵ La non appartenenza ad una federazione sarà un'eccezione. Tale circostanza è prevista dalla Costituzione ed è sempre richiesto il permesso della Santa Sede.¹¹⁶

È fondamentale cercare di capire le ragioni di quest'innovazione introdotta dalla Costituzione. Con la nuova legislazione Papa Francesco risponde a esigenze concrete di tanti monasteri di monache che trovano difficile vivere il loro carisma. Basta pensare ai reali problemi di tante comunità monastiche femminili dei giorni nostri come p. es. la carenza delle vocazioni, l'anzianità delle monache, le difficoltà economiche, l'inadeguata formazione, con il conseguente indebolimento della speranza verso il futuro. L'istituzione della federazione vuole andare incontro a questi problemi dei monasteri femminili di vita contemplativa o integralmente contemplativa. Il Pontefice invoca l'affinità spirituale e di tradizione dei monasteri come un criterio vitale nella configurazione delle federazioni.¹¹⁷ In questo senso il criterio geografico, pur essendo valido, non è il criterio principale. Questo dimostra che l'obbligo di far parte della federazione ha lo scopo di aiutare a stabilire autentici legami di comunione tra i monasteri membri fondati sulla medesima esperienza carismatica.¹¹⁸ Questi legami sono costituiti giuridicamente

¹¹³ Per i diversi tipi dei raggruppamenti previsti dal CIC vedi V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, Marcianum Press, Venezia 2010, pp. 152-163.

¹¹⁴ La traduzione è dell'autore. Il testo originale è il seguente: «es la agrupación de varios monasterios de una misma orden religiosa bajo un mismo superior, con la finalidad de crear y ofrecer una ayuda mutua y coordinación entre los monasterios miembros». A. JIMÉNEZ ECHABE, *Federación monástica*, in J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO (a cura di), *Diccionario general de derecho canónico*, vol. III, Aranzadi, Pamplona 2012, p. 950.

¹¹⁵ Cfr. CIVCSVA, Istr. *Verbi Sponsa*, n. 27.

¹¹⁶ Prima di chiedere tale permesso si richiede il voto del capitolo. Tuttavia la decisione di essere un monastero non federato spetterà unicamente alla Santa Sede. Cfr. FRANCESCO, Cost. ap. *Dei vultum quaerere*, art. 9 §1.

¹¹⁷ Cfr. *ibid.*, art. 9 §2.

¹¹⁸ Cfr. *ibid.*, n. 30.

tramite la federazione, che garantisce la stretta collaborazione ed il reciproco sostegno nei vari aspetti della vita dei monasteri federati.¹¹⁹

La questione che ci poniamo ora riguarda quale fisionomia giuridica acquista la federazione con la Cost. ap. *Dei vultum quaerere*. Ci chiediamo se le disposizioni dell'attuale Costituzione, particolarmente quelle che riguardano la Presidente della Federazione e il suo Consiglio, possono essere intese non soltanto come disposizioni di sostegno ma anche di governo.¹²⁰ Analizziamo di seguito alcune delle disposizioni della Costituzione che possono illuminarci.

Nella parte dispositiva si prevede l'istituzione di una commissione *ad hoc* con il compito di avviare il processo di rivitalizzazione del monastero; tale processo potrà orientarsi anche verso la chiusura del monastero.¹²¹ La commissione sarà composta «dall'Ordinario, dalla Presidente della federazione, dall'Assistente federale e dalla Abbadessa o Priora del monastero».¹²² Dall'analisi delle disposizioni possiamo dire che il ruolo di questa commissione è di consulenza perché la decisione finale è unicamente di competenza della CIVCSVA.¹²³ Tuttavia la Costituzione prevede anche una terza possibilità. Essa consiste nell'affiliazione del monastero a un altro, oppure, qualora si tratti del monastero federato del suo affidamento alla Presidente della Federazione insieme al suo Consiglio.¹²⁴ Quanto all'affiliazione pensiamo che essa riguardi le figure indicate dal CIC nel can. 580 e nel can. 582. Inoltre, è necessaria un'attenta riflessione sulla fusione tenendo conto delle sue implicanze giuridiche.¹²⁵ Un problema interpretativo riguarda l'affidamento del monastero alla Presidente della Federazione e al suo Consiglio. Questo affidamento si fonda sui legami derivati dall'appartenenza alla federazione. Desumiamo che tale affidamento sia forma di un più stretto legame tra monastero federato e la Presidente della Federazione con il suo Consiglio. Poiché quest'affidamento è riservato alla CIVCSVA spetterà a questo dicastero di stabilire le competenze della Presidente e del Consiglio in questione.¹²⁶ Secondo noi solo da questo momento si potrà vedere se la fisionomia della federazione viene modificata con eventuali interventi di governo riguardanti il monastero.

¹¹⁹ Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, *La vida consagrada en la Iglesia latina. Estatuto teológico-canónico*, EUNSA, Pamplona 2001, p. 124.

¹²⁰ Istr. *Verbi sponsa* esclude qualsiasi forma di esercizio di governo da parte della federazione sul monastero federato. La federazione non può essere rappresentante dell'Ordine e deve rispettare l'autonomia del monastero. Cfr. CIVCSVA, Istr. *Verbi Sponsa*, n. 28; V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, cit., p. 158; T. RINCÓN-PÉREZ, *Comment. al can. 582*, in Á. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (a cura di), *Exegetical Commentary...*, cit., p. 1493.

¹²¹ Cfr. FRANCESCO, Cost. ap. *Dei vultum quaerere*, art. 8 §2.

¹²² *Ibid.*

¹²³ Cfr. *ibid.*, §3.

¹²⁴ Cfr. *ibid.*

¹²⁵ Cfr. J. BEYER, *Il diritto della vita consacrata*, Ancora, Milano 1989, pp. 78-79.

¹²⁶ Cfr. FRANCESCO, Cost. ap. *Dei vultum quaerere*, art. 9 §3.

Riteniamo che l'ampia discrezionalità concessa alla CIVCSVA sia un punto delicato che richiede una continua, adeguata e aggiornata conoscenza della vita monastica femminile. Tale discrezionalità va esercitata, da parte del dicastero, tenendo conto dei particolari diritti. Da un lato vi sono i diritti riconosciuti agli ordini monastici e ai singoli monasteri come il diritto alla giusta autonomia.¹²⁷ Dall'altro lato, vi sono i diritti fondamentali dei fedeli che ogni monaca possiede in virtù del battesimo. Basti menzionare il diritto alla propria spiritualità oppure il diritto al proprio rito.¹²⁸ La CIVCSVA ha pertanto il dovere di garantire che l'attuazione delle disposizioni rispetti questi diritti. Questo esige un coretto discernimento e parimenti esclude l'applicazione automatica delle disposizioni e ogni arbitrarietà.¹²⁹

5. AUTONOMIA E COMUNIONE TRA I MONASTERI

Nella Costituzione Papa Francesco approfondisce il rapporto tra l'autonomia giuridica e l'autonomia di vita dei monasteri femminili.¹³⁰ Ai nostri occhi ci sembra che, per il Pontefice, questi due concetti siano uniti e non vadano separati. L'autonomia giuridica deve rispondere alla realtà concreta in cui si trova un monastero delle monache. Riteniamo che con questa osservazione si possa approfondire il concetto della giusta autonomia considerato dal can. 586.¹³¹ Nel caso in cui non ci sia una reale autonomia di vita, il richiamo al diritto di autonomia giuridica potrebbe provocare situazioni di ingiustizia. Pensiamo al caso di un monastero che nel momento del suo sviluppo e consolidamento abbia avuto la capacità di una reale autonomia che ora, a causa del suo declino, l'abbia persa.¹³² Tutto questo – a nostro avviso – dimostra che la legislazione di Papa Francesco serve a garantire, a ogni monastero delle monache, ciò che gli è dovuto per vivere in modo profondo e senza ostacoli il proprio carisma. La giusta autonomia dei monasteri, in effetti, non può portare all'isolamento e alla totale indipendenza.¹³³ Essa, da una parte, esprime la propria identità e libertà e dall'altra permette di stabilire vincoli di comunione tra i monasteri. La comunione non si contrappone

¹²⁷ Cfr. can. 586 §1.

¹²⁸ Cfr. can. 214. Per una ricca presentazione dei diritti e dei doveri fondamentali dei fedeli vedi J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Giuffrè, Milano 1989, pp. 92-138.

¹²⁹ Cfr. J. MIRAS, J. CANOSA, E. BAURA, *Compendio di diritto amministrativo canonico*, EDUSC, Roma 2009, pp. 79-80.

¹³⁰ Cfr. FRANCESCO, Cost. ap. *Dei vultum quaerere*, nn. 28-29; art 8 §1.

¹³¹ Can. 586 §1: «Singulis institutis iusta autonomia vitae, praesertim regiminis, agnoscitur, qua gaudeant in Ecclesia propria disciplina atque integrum servare valeant suum patri-monium, de quo in can. 578».

¹³² P. es. l'autonomia nella formazione potrebbe causare una ingiustizia a una novizia o ad una monaca in formazione nel caso in cui tale autonomia le impedirebbe di ricevere una formazione adeguata.

¹³³ Cfr. FRANCESCO, Cost. ap. *Dei vultum quaerere*, n. 28.

alla giusta autonomia, anzi la valorizza e rivela la dimensione ecclesiale della vita dei monasteri. Per questo il Pontefice chiede alle monache di custodire «il valore della comunione tra i diversi monasteri come cammino che apre al futuro, aggiornando e attualizzando in questo modo i valori permanenti e codificati della (...) autonomia». ¹³⁴ Su questo sfondo i monasteri possono arricchirsi reciprocamente con la mutua collaborazione nei vari campi della loro vita.

6. LE INNOVAZIONI RIGUARDO ALLA CLAUSURA

Un altro argomento sul quale ci soffermiamo è la clausura. Le disposizioni della Costituzione *Dei vultum quaerere* sulla clausura sono state oggetto di chiarimento da parte del Prefetto della CIVCSVA in risposta ad alcuni dubbi sorti dopo la pubblicazione della Costituzione. ¹³⁵ Occorre notare che la Costituzione non introduce una nuova forma di clausura per i monasteri delle monache ma specifica il contenuto del can. 667 configurando la clausura in quattro forme. ¹³⁶ La prima forma di clausura è comune a tutti gli istituti religiosi. ¹³⁷ Le altre tre forme riguardano i monasteri di vita contemplativa e la clausura da loro osservata che può essere: papale, costituzionale e monastica. ¹³⁸ Tra queste tre figure di clausura l'ultima, cioè quella monastica, necessita un ulteriore approfondimento.

In riferimento alla clausura monastica, il Prefetto della CIVCSVA ha precisato che non si tratta di una nuova forma di clausura bensì di «una particolare espressione di clausura costituzionale introdotta dall'istruzione *Verbi Sponsa* (n. 13)». ¹³⁹ Infatti, l'Istr. *Verbi Sponsa* distingue due forme di clausura costituzionale. La prima è quella dei monasteri di vita prevalentemente (principalmente) contemplativa. ¹⁴⁰ La seconda, denominata nel n. 31 della Cost. ap. *Dei vultum quaerere* la clausura monastica, riguarda, come lo chiarisce il n. 13 dell'Istr. *Verbi Sponsa*, quelli «monasteri di monache della veneranda tradizione monastica» che non essendo integralmente contemplativi osservano la clausura definita dalle proprie costituzioni. ¹⁴¹ Così troviamo la spiegazione della triplice distinzione della clausura di monache usata dalla Cost. ap. *Dei vultum quaerere*.

Il chiarimento del Prefetto della CIVCSVA si concentra inoltre sul fatto se le disposizioni della Costituzione sulla clausura sono già in vigore. La que-

¹³⁴ *Ibid.*, n. 29.

¹³⁵ Cfr. CIVCSVA, Lettera del 1 novembre 2016 (Prot. Sp.R. L 20/2016).

¹³⁶ Cfr. FRANCESCO, Cost. ap. *Dei vultum quaerere*, n. 31; CIVCSVA, Lettera del 1 novembre 2016. ¹³⁷ Cfr. FRANCESCO, Cost. ap. *Dei vultum quaerere*, n. 31.

¹³⁸ Cfr. CIVCSVA, Lettera del 1 novembre 2016.

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ Cfr. CIVCSVA, Istr. *Verbi Sponsa*, n. 12.

¹⁴¹ *Ibid.*, n. 13. Si tratta dunque di distinguere nel concetto di clausura costituzionale dei monasteri delle monache quelle di antica tradizione dalle altre.

stione è spiegata dal Cardinale Prefetto nel modo seguente: «Per il momento i monasteri devono stare a quanto stabilito dalle Costituzioni di ciascun Ordine in quanto, nonostante la pubblicazione della Costituzione Apostolica, le Costituzioni, parimenti approvate dalla Santa Sede, in quanto diritto proprio, hanno prevalenza sulla normativa comune». ¹⁴² Le ragioni di questa dichiarazione si fondano nella disposizione del can. 20, secondo la quale «*lex universalis minime derogat iuri particulari aut speciali, nisi aliud in iure expresse caveatur*». Mettiamo in risalto che nell'art. 1 della conclusione dispositiva della Costituzione non si dispone espressamente dell'*abrogatio* o della *derogatio* del diritto particolare vale a dire del diritto proprio degli Ordini monastici femminili.

L'innovazione della Costituzione in riferimento alla clausura delle comunità monastiche si può esprimere nelle considerazioni riportate di seguito. La legislazione non riduce il ruolo della clausura nella vita monastica femminile ma impone l'obbligo di un serio discernimento sulla clausura da osservare. ¹⁴³ Quest'obbligo dal nostro punto di vista non è solo morale ma anche giuridico. Ogni monastero ha il dovere di discernere e di chiedere «alla Santa Sede quale forma di clausura vuole abbracciare, qualora si richieda una forma diversa da quella vigente». ¹⁴⁴ Questo significa che il discernimento può anche portare alla decisione di non mutare la forma di clausura quando quella in vigore risulterà la più adeguata. Inoltre, la Costituzione prevede «la pluralità di modi di osservare la clausura all'interno di uno stesso Ordine». ¹⁴⁵ I diversi monasteri appartenenti allo stesso Ordine potranno scegliere la forma di clausura più adatta per la loro vita. Quanto a questa possibilità, il Prefetto della CIVCSVA dichiara: «Nell'istruzione applicativa questo Dicastero indicherà il dato essenziale di ciascuna forma di clausura che sarà inserito nel testo delle Costituzioni di ciascun Ordine, in modo da offrire ai monasteri la possibilità di scegliere la forma di clausura più adeguata alle esigenze della loro vita contemplativa o integralmente contemplativa». ¹⁴⁶

7. CONCLUSIONE

La Cost. ap. *Dei vultum quaerere* è un rilevante passo verso il rinnovamento della vita monastica femminile. Il documento vuole essere al servizio del carisma di vita contemplativa e aiutare ogni monastero e ogni monaca a vivere con sempre maggiore pienezza la loro vocazione nella Chiesa. Analizzando il testo della Costituzione abbiamo potuto constatare come essa non vuole essere solo un atto normativo ma una legislazione orientata alla vita dei monasteri delle monache al giorno d'oggi. La Costituzione – dal nostro punto

¹⁴² CIVCSVA, Lettera del 1 novembre 2016.

¹⁴³ Cfr. FRANCESCO, Cost. ap. *Dei vultum quaerere*, art. 10 §1.

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ *Ibid.*, n. 31.

¹⁴⁶ CIVCSVA, Lettera del 1 novembre 2016.

di vista – ha una certa flessibilità, che le permette di rispondere in modo più adeguato alle condizioni concrete dei monasteri delle monache nelle varie parti del mondo. Riteniamo, inoltre, che l’attuazione delle disposizioni della Costituzione siano anche una sfida. La sfida riguarda anzitutto la CIVCSVA alla quale è stato affidato il compito di preparare l’istruzione applicativa. La costituzione, per quanto spetta ai procedimenti concreti, spesso rinvia alla futura Istruzione o alla stessa CIVCSVA. Dal coordinamento e dal lavoro di questo Dicastero dipenderà quando e come le prescrizioni della Costituzione verranno attuate. Il compito del Dicastero non termina con gli argomenti sopra trattati. Un compito ulteriore, forse quello più difficile, riguarda il lavoro per far comprendere e armonizzare autonomia e comunione nella propria federazione. Non c’è dubbio che questo è una sfida anche per gli stessi Ordini delle monache che dovranno adattare il proprio diritto secondo le nuove disposizioni. Infine, ci auguriamo che questa nuova normativa di Papa Francesco sia accolta nelle sue finalità e possa ravvivare e rinvigorire la vita delle monache nella Chiesa.

GRZEGORZ RURANSKI, OMI

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
DEL TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA,
21 GENNAIO 2017*

CARI Giudici, Officiali, Avvocati e Collaboratori del Tribunale Apostolico della Rota Romana, rivolgo a ciascuno di voi il mio cordiale saluto, ad iniziare dal Collegio dei Prelati Uditori con il Decano, Mons. Pio Vito Pinto, che ringrazio per le sue parole, e il pro-Decano che da poco è stato nominato in questo incarico. Auguro a tutti voi di lavorare con serenità e con fervido amore alla Chiesa in questo Anno giudiziario che oggi inauguriamo.

Oggi vorrei tornare sul tema del rapporto tra fede e matrimonio, in particolare sulle prospettive di fede insite nel contesto umano e culturale in cui si forma l'intenzione matrimoniale. San Giovanni Paolo II ha messo bene in luce, basandosi sull'insegnamento della Sacra Scrittura, «quanto profondo sia il legame tra la conoscenza di fede e quella di ragione [...]. La peculiarità che distingue il testo biblico consiste nella convinzione che esista una profonda e inscindibile unità tra la conoscenza della ragione e quella della fede» (Enc. *Fides et ratio*, 16). Pertanto, quanto più si allontana dalla prospettiva di fede, tanto più «l'uomo s'espone al rischio del fallimento e finisce per trovarsi nella condizione dello "stolto". Per la Bibbia, in questa stoltezza è insita una minaccia per la vita. Lo stolto infatti si illude di conoscere molte cose, ma in realtà non è capace di fissare lo sguardo su quelle essenziali. Ciò gli impedisce di porre ordine nella sua mente (cfr. *Pro* 1,7) e di assumere un atteggiamento adeguato nei confronti di sé stesso e dell'ambiente circostante. Quando poi giunge ad affermare "Dio non esiste" (cfr. *Sal* 14[13],1), rivela con definitiva chiarezza quanto la sua conoscenza sia carente e quanto lontano egli sia dalla verità piena sulle cose, sulla loro origine e sul loro destino» (*ibid.*, 17).

Da parte sua, Papa Benedetto XVI, nel suo ultimo Discorso a voi rivolto, ricordava che «solo aprendosi alla verità di Dio [...] è possibile comprendere, e realizzare nella concretezza della vita anche coniugale e familiare, la verità dell'uomo quale suo figlio, rigenerato dal Battesimo [...]. Il rifiuto

* Vedi alla fine del documento il commento di MONTSERRAT GAS-AIXENDRI, *Tutelare la formazione del vincolo familiare. Apertura alla verità e fede di fronte alla validità del matrimonio.*

della proposta divina, in effetti conduce ad uno squilibrio profondo in tutte le relazioni umane [...], inclusa quella matrimoniale» (26 gennaio 2013, 2). È quanto mai necessario approfondire il rapporto fra *amore* e *verità*. «L'amore ha bisogno di verità. Solo in quanto è fondato sulla verità l'amore può perdurare nel tempo, superare l'istante effimero e rimanere saldo per sostenere un cammino comune. Se l'amore non ha rapporto con la verità, è soggetto al mutare dei sentimenti e non supera la prova del tempo. L'amore vero invece unifica tutti gli elementi della nostra persona e diventa una luce nuova verso una vita grande e piena. Senza verità l'amore non può offrire un vincolo solido, non riesce a portare l'“io” al di là del suo isolamento, né a liberarlo dall'istante fugace per edificare la vita e portare frutto» (Enc. *Lumen fidei*, 27).

Non possiamo nasconderci che una mentalità diffusa tende ad oscurare l'accesso alle verità eterne. Una mentalità che coinvolge, spesso in modo vasto e capillare, gli atteggiamenti e i comportamenti degli stessi cristiani (cfr. Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 64), la cui fede viene sviscerata e perde la propria originalità di criterio interpretativo e operativo per l'esistenza personale, familiare e sociale. Tale contesto, carente di valori religiosi e di fede, non può che condizionare anche il consenso matrimoniale. Le esperienze di fede di coloro che richiedono il matrimonio cristiano sono molto diverse. Alcuni partecipano attivamente alla vita della parrocchia; altri vi si avvicinano per la prima volta; alcuni hanno una vita di preghiera anche intensa; altri sono, invece, guidati da un più generico sentimento religioso; a volte sono persone lontane dalla fede o carenti di fede.

Di fronte a questa situazione, occorre trovare validi rimedi. Un primo rimedio lo indico nella formazione dei giovani, mediante un adeguato cammino di preparazione volto a riscoprire il matrimonio e la famiglia secondo il disegno di Dio. Si tratta di aiutare i futuri sposi a cogliere e gustare la grazia, la bellezza e la gioia del vero amore, salvato e redento da Gesù. La comunità cristiana alla quale i nubendi si rivolgono è chiamata ad annunciare cordialmente il Vangelo a queste persone, perché la loro esperienza di amore possa diventare un sacramento, un segno efficace della salvezza. In questa circostanza, la missione redentrice di Gesù raggiunge l'uomo e la donna nella concretezza della loro vita di amore. Questo momento diventa per tutta la comunità una straordinaria occasione di missione. Oggi più che mai, questa preparazione si presenta come una vera e propria occasione di evangelizzazione degli adulti e, spesso, dei cosiddetti lontani. Sono, infatti, numerosi i giovani per i quali l'approssimarsi delle nozze costituisce l'occasione per incontrare di nuovo la fede da molto tempo relegata ai margini della loro vita; essi, per altro, si trovano in un momento particolare, caratterizzato spesso anche dalla disponibilità a rivedere e a cambiare l'orientamento dell'esistenza. Può essere, quindi, un tempo favorevole per rinnovare il proprio incontro con la persona di Gesù Cristo, con il messaggio del Vangelo e con la dottrina della Chiesa.

Occorre, pertanto, che gli operatori e gli organismi preposti alla pastorale familiare siano animati da una forte preoccupazione di rendere sempre più efficaci gli itinerari di preparazione al sacramento del matrimonio, per la crescita non solo umana, ma soprattutto della fede dei fidanzati. Scopo fondamentale degli incontri è quello di aiutare i fidanzati a realizzare un inserimento progressivo nel mistero di Cristo, nella Chiesa e con la Chiesa. Esso comporta una progressiva maturazione nella fede, attraverso l'annuncio della Parola di Dio, l'adesione e la sequela generosa di Cristo. La finalità di questa preparazione consiste, cioè, nell'aiutare i fidanzati a conoscere e a vivere la realtà del matrimonio che intendono celebrare, perché lo possano fare non solo validamente e lecitamente, ma anche fruttuosamente, e perché siano disponibili a fare di questa celebrazione una tappa del loro cammino di fede. Per realizzare tutto questo, c'è bisogno di persone con specifica competenza e adeguatamente preparate a tale servizio, in una opportuna sinergia fra sacerdoti e coppie di sposi.

In questo spirito, mi sento di ribadire la necessità di un «nuovo catecumenato» in preparazione al matrimonio. Accogliendo gli auspici dei Padri dell'ultimo Sinodo Ordinario, è urgente attuare concretamente quanto già proposto in *Familiaris consortio* (n. 66), che cioè, come per il battesimo degli adulti il catecumenato è parte del processo sacramentale, così anche la preparazione al matrimonio diventi parte integrante di tutta la procedura sacramentale del matrimonio, come antidoto che impedisca il moltiplicarsi di celebrazioni matrimoniali nulle o inconsistenti.

Un secondo rimedio è quello di aiutare i novelli sposi a proseguire il cammino nella fede e nella Chiesa anche dopo la celebrazione del matrimonio. È necessario individuare, con coraggio e creatività, un progetto di formazione per i giovani sposi, con iniziative volte ad una crescente consapevolezza del sacramento ricevuto. Si tratta di incoraggiarli a considerare i vari aspetti della loro quotidiana vita coppia, che è segno e strumento dell'amore di Dio, incarnato nella storia degli uomini. Faccio due esempi. Anzitutto, l'amore del quale la nuova famiglia vive ha la sua radice e fonte ultima nel mistero della Trinità, per cui essa porta questo sigillo nonostante le fatiche e le poverità con cui deve misurarsi nella propria vita quotidiana. Un altro esempio: la storia d'amore della coppia cristiana è parte della storia sacra, perché abitata da Dio e perché Dio non viene mai meno all'impegno che ha assunto con gli sposi nel giorno delle nozze; Egli infatti è «un Dio fedele e non può rinnegare se stesso» (2 Tm 2,13).

La comunità cristiana è chiamata ad accogliere, accompagnare e aiutare le giovani coppie, offrendo occasioni e strumenti adeguati – a partire dalla partecipazione alla Messa domenicale – per curare la vita spirituale sia all'interno della vita familiare, sia nell'ambito della programmazione pastorale in parrocchia o nelle aggregazioni. Spesso i giovani sposi vengono lasciati a sé

stessi, magari per il semplice fatto che si fanno vedere meno in parrocchia; ciò avviene soprattutto con la nascita dei bambini. Ma è proprio in questi primi momenti della vita familiare che occorre garantire maggiore vicinanza e un forte sostegno spirituale, anche nell'opera educativa dei figli, nei confronti dei quali sono i primi testimoni e portatori del dono della fede. Nel cammino di crescita umana e spirituale dei giovani sposi è auspicabile che vi siano dei gruppi di riferimento nei quali poter compiere un cammino di formazione permanente: attraverso l'ascolto della Parola, il confronto sulle tematiche che interessano la vita delle famiglie, la preghiera, la condivisione fraterna.

Questi due rimedi che ho indicato sono finalizzati a favorire un idoneo contesto di fede nel quale celebrare e vivere il matrimonio. Un aspetto così determinante per la solidità e verità del sacramento nuziale, richiama i parroci ad essere sempre più consapevoli del delicato compito che è loro affidato nel gestire il percorso sacramentale matrimoniale dei futuri nubendi, rendendo intelligibile e reale in loro la sinergia tra *foedus* e *fides*. Si tratta di passare da una visione prettamente giuridica e formale della preparazione dei futuri sposi, a una fondazione sacramentale *ab initio*, cioè a partire dal cammino verso la pienezza del loro *foedus*-consenso elevato da Cristo a sacramento. Ciò richiederà il generoso apporto di cristiani adulti, uomini e donne, che si affianchino al sacerdote nella pastorale familiare per costruire «il capolavoro della società», cioè «la famiglia: l'uomo e la donna che si amano» (*Catechesi*, 29 aprile 2015) secondo «il luminoso piano di Dio» (*Parole al Concistoro Straordinario*, 20 febbraio 2014).

Lo Spirito Santo, che guida sempre e in tutto il Popolo santo di Dio, assista e sostenga quanti, sacerdoti e laici, si impegnano e si impegneranno in questo campo, affinché non perdano mai lo slancio e il coraggio di adoperarsi per la bellezza delle famiglie cristiane, nonostante le insidie rovinose della cultura dominante dell'effimero e del provvisorio.

Cari fratelli, come ho detto varie volte, occorre grande coraggio a sposarsi nel tempo in cui viviamo. E quanti hanno la forza e la gioia di compiere questo passo importante devono sentire accanto a loro l'affetto e la vicinanza concreta della Chiesa. Con questo auspicio vi rinnovo l'augurio di buon lavoro per il nuovo anno che il Signore ci dona. Vi assicuro la mia preghiera e conto anch'io sulla vostra, mentre di cuore di imparto la Benedizione Apostolica.

FRANCESCO

TUTELARE LA FORMAZIONE DEL VINCOLO FAMILIARE.
APERTURA ALLA VERITÀ E FEDE DI FRONTE
ALLA VALIDITÀ DEL MATRIMONIO

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il contesto del Discorso. – 3. Fede e ragione di fronte al matrimonio. – 4. Fede e apertura alla verità. – 5. I diversi contesti della fede. – 6. Le proposte per rivitalizzare la pastorale familiare. – 7. Conclusioni.

1. INTRODUZIONE

DALL'INIZIO del suo pontificato il Santo Padre Francesco ha espresso come priorità pastorale la preoccupazione per la famiglia, cosciente del suo ruolo fondamentale nella Chiesa, invitando a riscoprirla come soggetto imprescindibile per la nuova evangelizzazione.¹ Questo impegno si è fatto palese nella convocazione di due assemblee sinodali su questo argomento e nella pubblicazione dell'Esortazione Apostolica *Amoris laetitia*. Anche la riforma del processo di nullità del matrimonio canonico mediante il *Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* va collocata in questo contesto. Infine, i suoi discorsi alla Rota contribuiscono a completare il quadro della sua "tabella di marcia" nel processo iniziato per rinnovare la pastorale sulla famiglia.

All'origine di questa preoccupazione del Santo Padre c'è la situazione di crisi che sta soffrendo l'istituzione matrimoniale e familiare. Oggi l'Occidente vive sotto una specie di tirannia dell'artificialità,² nella quale le leggi tentano di ridefinire la famiglia d'accordo con l'ideologia di moda, a prescindere dal suo fondamento antropologico, cioè, il naturale legame tra amore, sessualità, accoglienza della vita umana e impegno matrimoniale. "Avanza in molti paesi una decostruzione giuridica della famiglia che tende ad adottare forme basate quasi esclusivamente sul paradigma dell'autonomia della volontà".³ Così, la relativizzazione culturale del concetto di natura – soprattutto da parte dell'ideologia di *gender* – da un lato, ed il positivismo giuridico dall'altro, presentano alle donne e agli uomini di oggi una realtà paradossalmente irreal: una visione distorta che è in contraddizione con le aspirazioni più profonde dei loro cuori.⁴

I Sinodi sulla famiglia hanno constatato le difficoltà che molti hanno per comprendere e vivere la realtà familiare: l'individualismo esacerbato, la fra-

¹ Cfr. SEGRETERIA DEL SINODO DEI VESCOVI, III Assemblea Generale Straordinaria, *Relatio Synodi* del 18-10-2014, n. 2.

² Cfr. C. CAFFARRA, *Fede e cultura di fronte al matrimonio*, in H. FRANCESCHI (a cura di), *Matrimonio e famiglia. La questione antropologica*, EDUSC, Roma 2015, p. 26.

³ FRANCESCO, *Esortazione apostolica Amoris laetitia*, n. 53.

⁴ Cfr. C. CAFFARRA, *Fede e cultura di fronte al matrimonio*, cit., p. 27; *Relatio Synodi*, 18-10-2014, nn. 11 e 33.

gilità affettiva e la difficoltà di assumere gli impegni nel contesto della cultura del provvisorio, dove l'amore oblativo caratteristico della famiglia viene scambiato per una affettività cieca.⁵ Questo oscuramento antropologico, caratteristico della postmodernità, non solo si è installato nel piano della teoria, ma si è anche radicato nei costumi e negli stili di vita quotidiani di non pochi. Nel constatare il contesto sociale e culturale nel quale vivono oggi molte famiglie, il Santo Padre solleva questioni come quella della capacità dell'essere umano di comprendere i rapporti familiari e di stabilire un autentico patto coniugale, il rapporto tra dimensione naturale e soprannaturale del matrimonio ed il ruolo della fede nella costituzione del vincolo matrimoniale cristiano.

2. IL CONTESTO DEL DISCORSO

Non è un caso che per il terzo anno consecutivo il Papa dedichi il suo Discorso d'inizio dell'anno giudiziario alla Rota Romana a trattare della questione del rapporto tra fede e matrimonio. Nel Discorso del 2015 il Pontefice aveva esaminato il contesto culturale in cui si forma l'intenzione matrimoniale e le possibili conseguenze sulla validità del matrimonio dei fedeli.⁶ Il Santo Padre faceva allora riferimento ad una sorta di mondanità spirituale nella quale "la fede rimane priva del suo valore orientativo e normativo, lasciando campo aperto ai compromessi con il proprio egoismo e con le pressioni della mentalità corrente, diventata dominante attraverso i mass media".⁷ "«Il matrimonio tende ad essere visto come una mera forma di gratificazione affettiva che può costituirsi in qualsiasi modo e modificarsi secondo la sensibilità di ognuno» (Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 66), spingendo i nubendi alla riserva mentale circa la stessa permanenza dell'unione, o la sua esclusività, che verrebbero meno qualora la persona amata non realizzasse più le proprie aspettative di benessere affettivo".⁸

Queste situazioni potrebbero essere ricondotte a quello che il Codice chiama errore determinante la volontà (cfr. can. 1099), qualora l'abbandono di una prospettiva di fede sfociasse in una falsa conoscenza del matrimonio. In effetti, l'allontanamento da Dio comporta una perdita del vigore e della chiarezza sul piano etico e anche sul piano della conoscenza della realtà stessa del matrimonio, la quale appare anche mediata dalla cultura in cui si vive.⁹ Il soggetto che si trova in questa situazione – chi non ha vissuto in un

⁵ FRANCESCO, Esortazione apostolica *Amoris laetitia*, n. 39.

⁶ Si veda a questo proposito M. GAS AIXENDRI, *Cultura, fede e conoscenza del disegno divino sul matrimonio*, «Ius Ecclesiae», 27 (2015), pp. 467-477.

⁷ FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 23-01-2015.

⁸ *Ibidem*.

⁹ Cfr. C. J. ERRÁZURIZ M., *La rilevanza canonica della sacramentalità del matrimonio e della sua dimensione familiare*, «Ius Ecclesiae», 7 (1995), p. 568.

contesto cristiano – non di rado potrebbe avere una concezione errata del matrimonio e concepirlo come un rapporto che si configura secondo i desideri delle parti – dissolubile, non esclusivo, non fecondo – il quale differisce sostanzialmente dal progetto divino sul matrimonio.

Nel Discorso alla Rota dell'anno 2016 il Papa affrontava la fondamentale questione del rapporto tra verità e famiglia, in quanto la Rota è allo stesso tempo Tribunale della famiglia e, inseparabilmente, Tribunale della verità del vincolo sacro. Il Santo Padre ricordava allora che la missione della Chiesa riguardo alla famiglia si riassume nel “proclamare il disegno di Dio Creatore e Redentore sulla sacralità e bellezza dell'istituto familiare”. Non fu casuale la scelta di questo argomento nel momento in cui si discuteva in Italia di una importante modifica nel Diritto di famiglia. In quel contesto il Papa ricordava il dovere della Chiesa d'indicare al mondo che “non può esserci confusione tra la famiglia voluta da Dio e ogni altro tipo di unione”.¹⁰ Il Pontefice sollevava anche la questione sulla percezione della verità che riguarda la famiglia da parte dei fedeli allontanatisi dalla Chiesa e sulla ipotetica rilevanza della mancanza di fede personale riguardo alla validità del loro consenso matrimoniale. “La Chiesa sa che, tra i cristiani, alcuni hanno una fede forte, formata dalla carità, rafforzata dalla buona catechesi e nutrita dalla preghiera e dalla vita sacramentale, mentre altri hanno una fede debole, trascurata, non formata, poco educata, o dimenticata”. Il Santo Padre si chiedeva se questo fatto potesse incidere in qualche misura sulla validità del loro matrimonio. In continuità con quanto affermava nel 2015 e con il magistero precedente, il Papa ribadiva che “la qualità della fede non è condizione essenziale del consenso matrimoniale, che, secondo la dottrina di sempre, può essere minato solo a livello naturale”.¹¹

“Le mancanze della formazione nella fede e anche l'errore circa l'unità, l'indissolubilità e la dignità sacramentale del matrimonio viciano il consenso matrimoniale soltanto se determinano la volontà (cfr. CIC, can. 1099). Proprio per questo gli errori che riguardano la sacramentalità del matrimonio devono essere valutati molto attentamente”.¹² In questa valutazione va tenuto conto che il consenso matrimoniale “può essere minato solo a livello naturale”. Su questo punto Francesco ripropone l'interpretazione che Giovanni Paolo II fece nel Discorso alla Rota del 2003 sui capi di nullità dell'errore e dell'esclusione che riguardano la sacramentalità: “per le due figure è decisivo tener presente che un atteggiamento dei nubendi che non tenga conto della dimensione soprannaturale nel matrimonio, può renderlo nullo solo se ne intacca la validità sul piano naturale nel quale è posto lo stesso se-

¹⁰ FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 22-1-2016.

¹¹ *Ibidem*.

¹² FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 22-1-2016.

gno sacramentale. La Chiesa cattolica ha sempre riconosciuto i matrimoni tra i non battezzati, che diventano sacramento cristiano mediante il Battesimo dei coniugi, e non ha dubbi sulla validità del matrimonio di un cattolico con una persona non battezzata se si celebra con la dovuta dispensa”.¹³

3. FEDE E RAGIONE DI FRONTE AL MATRIMONIO

Nel Discorso del 2017 il Santo Padre torna “sul tema del rapporto tra fede e matrimonio, in particolare sulle prospettive di fede insite nel contesto umano e culturale in cui si forma l’intenzione matrimoniale”.¹⁴ A questo proposito riprende l’insegnamento di San Giovanni Paolo II sul legame tra la conoscenza di fede e quella di ragione. “Quanto più si allontana dalla prospettiva di fede, tanto più l’uomo s’espone al rischio del fallimento e finisce per trovarsi nella condizione dello *stolto*. Per la Bibbia, in questa stoltezza è insita una minaccia per la vita. Lo stolto infatti si illude di conoscere molte cose, ma in realtà non è capace di fissare lo sguardo su quelle essenziali. Ciò gli impedisce di porre ordine nella sua mente [...] e di assumere un atteggiamento adeguato nei confronti di sé stesso e dell’ambiente circostante. Quando poi giunge ad affermare *Dio non esiste* [...], rivela con definitiva chiarezza quanto la sua conoscenza sia carente e quanto lontano egli sia dalla verità piena sulle cose, sulla loro origine e sul loro destino”.¹⁵

Affermare la continuità tra la conoscenza della fede e quella della ragione non significa negare l’autonomia della ragione naturale e la sua capacità di conoscere la verità sul matrimonio, che non è, primariamente, una realtà di fede, ma “esiste nell’economia della creazione”, poiché è “lo stesso patto coniugale istituito dal Creatore «al principio»”.¹⁶ San Giovanni Paolo II ricordava nell’Enciclica *Veritatis splendor*, che la ragione naturale ha la capacità di conoscere il disegno di Dio sulla creazione.¹⁷ Il matrimonio e la famiglia non sono realtà esclusive dei credenti, ma patrimonio di tutta l’umanità, secondo una felice espressione di Benedetto XVI.¹⁸

Certamente la rilevanza ecclesiale del matrimonio è legata alla sua realtà soprannaturale e sacramentale. Tuttavia, il valore giuridico del matrimonio

¹³ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 30-1-2003, n. 8.

¹⁴ FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 21-1-2017.

¹⁵ GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica *Fides et ratio* nn. 16 e 17, citata testualmente nel Discorso.

¹⁶ GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica *Familiaris consortio*, n. 68.

¹⁷ GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica *Veritatis splendor*, n. 40. Il testo fonda le affermazioni nel noto testo del Concilio Vaticano II: Costituzione pastorale *Gaudium et Spes* n. 36: “le cose create e le stesse società hanno leggi e valori propri, che l’uomo gradatamente deve scoprire, usare e ordinare”.

¹⁸ BENEDETTO XVI, *La famiglia, patrimonio dell’umanità*. Discorso ai partecipanti all’Assemblea plenaria del Pontificio Consiglio per la famiglia, 13-5-2006.

nella Chiesa ha come presupposto la dimensione di diritto naturale che lo caratterizza sostanzialmente.¹⁹ L'espressione giuridica del matrimonio cristiano riposa sul fatto fondamentale che la famiglia fa parte del disegno di Dio sulla creatura umana. In questo modo gli elementi che costituiscono e strutturano il matrimonio quale rapporto di giustizia non rispondono a una legge *exterius data*, ma a una normatività *natura indita*. Così la dimensione giuridica del matrimonio nella Chiesa è intimamente unita al suo essere istituzione di diritto naturale.²⁰

Nell'odierno contesto sociale secolarizzato, anche dentro la Chiesa, occorre riscoprire la dimensione trascendente intrinseca al matrimonio e alla famiglia, superando la falsa dicotomia tendente a separare gli aspetti profani dai religiosi, come se esistessero due matrimoni.²¹ Si corre il rischio d'ideologizzare la nozione di matrimonio, rivendicando una concezione diversa da parte di un credente o di un non credente. Il matrimonio nella Chiesa è invece la stessa realtà naturale evidenziata dalla ragione, la quale è stata assunta ed elevata da Cristo a segno e mezzo di salvezza.²²

4. FEDE E APERTURA ALLA VERITÀ

Il forte soggettivismo ed il relativismo etico che contraddistinguono la cultura contemporanea potrebbero mettere in discussione in alcuni casi la capacità dell'uomo di percepire e costruire il matrimonio così come è stato voluto da Dio. Papa Francesco accenna all'ultimo intervento di Benedetto XVI alla Rota nel quale si riferiva a questo aspetto. Il Pontefice emerito affermava che “solo aprendosi alla verità di Dio, infatti, è possibile comprendere, e realizzare nella concretezza della vita anche coniugale e familiare, la verità dell'uomo quale suo figlio, rigenerato dal Battesimo”, aggiungendo che “il rifiuto della proposta divina, in effetti conduce ad uno squilibrio profondo in tutte le relazioni umane [...], inclusa quella matrimoniale”.²³

Occorre notare che Benedetto utilizza due termini diversi per riferirsi a due situazioni personali opposte: “apertura” e “rifiuto”. Da una parte afferma che l'*apertura alla verità* è necessaria per comprendere e realizzare il disegno divino sul creato. Come capire questo termine? Il senso sarebbe a nostro avviso appunto quello contrario alla “chiusura”. È aperto chi cioè

¹⁹ C. J. ERRÁZURIZ, *Il matrimonio e la famiglia quale bene giuridico ecclesiale. Introduzione al diritto matrimoniale canonico*, EDUSC, Roma 2016, p. 17.

²⁰ M. GAS AIXENDRI, *La dimensión jurídica del matrimonio canónico a la luz del magisterio reciente. Observaciones a propósito de la reforma del proceso de nulidad realizado por el Motu proprio Mitis Iudex*, «Ius Canonicum», 57 (2017), p. 108.

²¹ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 1-2-2001, n. 3.

²² *Ibidem*, n. 4.

²³ BENEDETTO XVI, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 26-01-2013, n. 2.

non realizza un atto volontario di chiusura al piano divino sul matrimonio. Non occorre un atto esplicito di adesione al disegno di Dio sul matrimonio, basta non realizzare un atto di rifiuto. E questo perché l'immagine di Dio si trova “nella dualità uomo-donna e nella loro comunione interpersonale. Perciò, *la trascendenza è insita nell'essere stesso del matrimonio, già dal principio*, perché lo è nella stessa distinzione naturale tra l'uomo e la donna nell'ordine della creazione”.²⁴

Questo è esattamente il senso delle affermazioni di *Familiaris consortio*: “la decisione cioè di impegnare nel loro irrevocabile consenso coniugale tutta la loro vita in un amore indissolubile ed in una fedeltà incondizionata, implica realmente, anche se non in modo pienamente consapevole, un atteggiamento di profonda obbedienza alla volontà di Dio, che non può darsi senza la sua grazia”. Infatti, “questi fidanzati, in forza del loro battesimo, sono realmente già inseriti nell'Alleanza sponsale di Cristo, con la Chiesa e che, per la loro retta intenzione, hanno accolto il progetto di Dio sul matrimonio”.²⁵

Nel Catechismo della Chiesa Cattolica si sottolinea il fatto che la Santissima Trinità dona al battezzato la grazia santificante che “lo rende capace di credere in Dio, di sperare in lui e di amarlo per mezzo delle virtù teologali” così che “tutto l'organismo della vita soprannaturale del cristiano ha la sua radice nel santo Battesimo”.²⁶ Papa Francesco ricordava nel Discorso alla Rota del 2016 che “l'*habitus fidei* è infuso nel momento del Battesimo e continua ad avere influsso misterioso nell'anima, anche quando la fede non è stata sviluppata e psicologicamente sembra essere assente”.²⁷ A quest'affermazione soggiace un fatto teologico importante: la sacramentalità del matrimonio ha la sua radice nel sacramento del Battesimo.²⁸ Attraverso il Battesimo la persona è capace di agire come un cristiano. E in riferimento al matrimonio si può affermare che il battezzato ha la capacità di sposarsi come un figlio di Dio, di modo che la sua unione veramente matrimoniale abbia il significato sacramentale. Il fedele è capace – anche per la fede informale ricevuta nel Battesimo – di porre il segno sacramentale.²⁹ L'Esortazione *Amoris laetitia* – riprendendo le Catechesi sull'amore umano di Giovanni Paolo II – ricorda

²⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 30-1-2003, n. 3.

²⁵ GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica *Familiaris consortio*, n. 68.

²⁶ *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1266.

²⁷ FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 22-1-2016.

²⁸ T. RINCÓN-PÉREZ, *Fe para la celebración del matrimonio*, in J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO (COORD.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. III, Cizur Menor 2012, p. 942.

²⁹ La fede, in quanto virtù o abito infuso è radicata nell'anima del cristiano per il Battesimo. Per garantire la valida celebrazione del matrimonio sacramentale basterebbe quella fede che è infusa e che non va mai cancellata. M. GAS AIXENDRI, *È possibile un matrimonio valido senza fede?*, in H. FRANCESCHI, M. A. ORTIZ (a cura di), *Ius et matrimonium. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, EDUSC, Roma 2015, p. 147.

infatti che “nei battezzati, le parole e i gesti si trasformano in un linguaggio che manifesta la fede”.³⁰ Nello stesso testo si ribadisce che gli sposi sono i ministri del sacramento la cui centralità è nel consenso dell’uomo e della donna, che è ciò che di per sé stabilisce il vincolo sacramentale.³¹ Così, “non è raro che i nubendi, spinti al vero matrimonio dall’*instinctus naturae*, nel momento della celebrazione abbiano una coscienza limitata della pienezza del progetto di Dio, e solamente dopo, nella vita di famiglia, scoprono tutto ciò che Dio Creatore e Redentore ha stabilito per loro”.³² L’atteggiamento di apertura – intesa come non chiusura – al dono di Dio, al suo disegno sulla persona e sulla famiglia costituisce la “retta intenzione” necessaria per la validità del matrimonio, che è sostenuta dalla fede battesimale.

D’altra parte, Papa Benedetto affermava che “il rifiuto della proposta divina [...] conduce ad uno squilibrio profondo in tutte le relazioni umane [...] inclusa quella matrimoniale”.³³ L’uomo e la donna possono anche non accogliere il progetto divino sul matrimonio, facendo venir meno la rettitudine dell’intenzione. Ma perché questo accada, occorre un atteggiamento attivo nei nubendi, di *positivo rifiuto* di ciò che la Chiesa celebra nel matrimonio, rigettando di fatto lo stesso matrimonio.³⁴ Si giungerebbe così ad un rifiuto esplicito e formale di ciò che la Chiesa intende compiere quando si celebra il matrimonio dei battezzati. Così, la *chiusura* a Dio o il *rifiuto* del suo disegno sull’unione tra un uomo e una donna e del suo valore nell’ordine della grazia potrebbero giungere a compromettere la validità stessa del patto qualora si traducesse in un *rifiuto* dello stesso matrimonio ovvero dei suoi elementi o proprietà essenziali.³⁵

5. I DIVERSI CONTESTI DELLA FEDE

Ogni unione matrimoniale per il fatto di essere autentica donazione tra un uomo e una donna, esclusiva, fedele e feconda, è di per sé aperta alla comunione con l’altro e alla trascendenza.³⁶ Lo stesso Papa Francesco nel suo

³⁰ FRANCESCO, Esortazione apostolica *Amoris laetitia*, n. 213. Infatti, il corpo “si trasforma nel linguaggio dei ministri del sacramento, coscienti che nel patto coniugale si manifesta e si realizza il mistero”: GIOVANNI PAOLO II, *Catechesi* 27-6-1984, n. 4.

³¹ FRANCESCO, Esortazione apostolica *Amoris laetitia*, n. 75.

³² FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 22-1-2016.

³³ BENEDETTO XVI, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 26-01-2013, n. 2. Il corsivo è nostro.

³⁴ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica *Familiaris consortio*, n. 68: “quando, al contrario, nonostante ogni tentativo fatto, i nubendi mostrano di *rifiutare in modo esplicito e formale ciò che la Chiesa intende compiere quando si celebra il matrimonio dei battezzati*, il pastore d’anime non può ammetterli alla celebrazione”. Il corsivo è nostro.

³⁵ Cfr. BENEDETTO XVI, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 26-01-2013, n. 2.

³⁶ Cfr. M. GAS AIXENDRI, *Cultura, fede e conoscenza del matrimonio*, cit., p. 472.

Discorso del 2016 faceva esplicito riferimento alla conoscenza per connaturalità del matrimonio. Potrebbe succedere che “i nubendi, spinti al vero matrimonio dall’*instinctus naturae*, nel momento della celebrazione abbiano una coscienza limitata della pienezza del progetto di Dio, e solamente dopo, nella vita di famiglia, scoprono tutto ciò che Dio Creatore e Redentore ha stabilito per loro”. In questo caso, abbiamo una conoscenza vera, anche se limitata, la quale rende possibile un consenso naturalmente sufficiente a creare il vincolo coniugale.

Occorre leggere in questa prospettiva le parole del Papa nel Discorso che commentiamo: “una mentalità che coinvolge, spesso in modo vasto e capillare, gli atteggiamenti e i comportamenti degli stessi cristiani [...], la cui fede viene svigorita e perde la propria originalità di criterio interpretativo e operativo per l’esistenza personale, familiare e sociale. Tale contesto, carente di valori religiosi e di fede, non può che condizionare anche il consenso matrimoniale”.³⁷ La validità o meno di ogni matrimonio dovrà così essere valutata caso per caso, senza che si possano fare generalizzazioni o “equazioni matematiche” applicabili a tutte le situazioni soggettive di mancanza di fede, senza “alcun facile automatismo tra carenza di fede e invalidità dell’unione matrimoniale”.³⁸

Dall’affermazione che la mancanza di fede possa condurre a un’errata concezione dell’unione coniugale non si può dedurre tuttavia che l’atto esplicito di fede personale sia necessario per esprimere un valido consenso matrimoniale. Non si può infatti affermare che solo i credenti possono sposarsi validamente e che un’unione coniugale esclusiva, fedele e feconda non sia possibile anche tra i non credenti.³⁹ Sarebbe sbagliato supporre che solo chi ha una fede viva possa comprendere il progetto divino sul matrimonio, proprio perché questo disegno si trova nell’essere uomo e nell’essere donna come *inclinatio naturalis*. La fede soprannaturale non apporta al cristiano una nuova conoscenza necessaria per prestare un consenso naturalmente valido.⁴⁰

D’altra parte, come far dipendere la validità del matrimonio, bene pubblico di primordiale importanza sociale, da un fatto che non viene dalla libera decisione umana? L’atto di fede personale infatti non è qualcosa che dipende interamente dal soggetto che lo pone, ma ha bisogno dell’aiuto divino. Il Catechismo della Chiesa insegna che “credere è un atto dell’intelletto che, sotto la spinta della volontà mossa da Dio per mezzo della grazia, dà il proprio consenso alla verità divina”.⁴¹

³⁷ FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 21-1-2017.

³⁸ BENEDETTO XVI, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 26-01-2013, n. 4.

³⁹ Cfr. BENEDETTO XVI, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 26-01-2013, n. 2.

⁴⁰ FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 22-1-2016.

⁴¹ *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 155.

Bisogna anche tener conto – come sottolinea il Papa in questo Discorso – del fatto che le situazioni soggettive di mancanza di fede operativa sono molto eterogenee e non vanno interpretate univocamente né hanno le stesse conseguenze: “le esperienze di fede di coloro che richiedono il matrimonio cristiano sono molto diverse. Alcuni partecipano attivamente alla vita della parrocchia; altri vi si avvicinano per la prima volta; alcuni hanno una vita di preghiera anche intensa; altri sono, invece, guidati da un più generico sentimento religioso; a volte sono persone lontane dalla fede o carenti di fede”.⁴² Viene quasi spontaneo fare il collegamento tra queste parole di Francesco e quelle di *Familiaris consortio*, dove Giovanni Paolo II concludeva che non era possibile la determinazione di un grado minimo di fede personale per ammettere i nubendi alla celebrazione del matrimonio: “la fede, infatti, di chi domanda alla Chiesa di sposarsi può esistere in gradi diversi ed è dovere primario dei pastori di farla riscoprire, di nutrirla e di renderla matura. [...] Voler stabilire ulteriori criteri di ammissione alla celebrazione ecclesiale del matrimonio, che dovrebbero riguardare il grado di fede dei nubendi, comporta oltre tutto gravi rischi. Quello, anzitutto, di pronunciare giudizi infondati e discriminatori; il rischio, poi, di sollevare dubbi sulla validità di matrimoni già celebrati, con grave danno per le comunità cristiane, e di nuove ingiustificate inquietudini per la coscienza degli sposi; si cadrebbe nel pericolo di contestare o di mettere in dubbio la sacramentalità di molti matrimoni di fratelli separati dalla piena comunione con la Chiesa cattolica, contraddicendo così la tradizione ecclesiale”.⁴³ Inoltre, come segnala Ortiz, un accento troppo soggettivista della fede lascerebbe in ombra la sua incidenza in positivo, in quanto la fede sostiene le scelte veramente matrimoniali e il matrimonio e la famiglia come via di evangelizzazione.⁴⁴ Torneremo su questo aspetto più avanti.

Sarebbe a nostro avviso in aperto contrasto con lo *ius connubii* qualsiasi interpretazione che intendesse concedere operatività giuridica alla fede soggettiva dei nubendi oltre l'esigenza della retta intenzione di sposarsi. Richiedere per la validità del vincolo dei fedeli requisiti o attuazioni non esigibili ai non battezzati, equivarrebbe a stabilire una ingiustificata limitazione al diritto fondamentale a sposarsi,⁴⁵ collocando il fedele in una posizione di svantaggio rispetto a chi fedele non è, il che contraddirebbe apertamente

⁴² FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 21-1-2017.

⁴³ GIOVANNI PAOLO II, *Esortazione apostolica Familiaris consortio*, n. 68.

⁴⁴ Cfr. M. A. ORTIZ, *Fede e consenso matrimoniale* in H. FRANCESCHI (a cura di), *Matrimonio e famiglia. La questione antropologica*, cit., p. 122.

⁴⁵ La dottrina è unanime nello stabilire tre note essenziali agli impedimenti, quali limitazioni allo *ius connubii*: il loro carattere eccezionale; l'essere stabiliti in modo espresso; l'essere interpretati in senso stretto. Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *L'esclusione della dignità sacramentale del matrimonio come capo autonomo di nullità matrimoniale*, «Monitor Ecclesiasticus», 121 (1996), p. 329.

la logica dell'elevazione soprannaturale.⁴⁶ Questo è il motivo per il quale la commissione codificatrice rifiutò la proposta di introdurre quale impedimento il “notorio abbandono della fede cattolica”: in effetti, chi abbandona la fede, perfino aperta e pubblicamente, non perde il diritto al connubio, il quale per lui non può che essere sacramentale se sposa un altro battezzato.⁴⁷ Tale esigenza è una manifestazione del rispetto dell'ordinamento canonico verso i diritti fondamentali della persona.⁴⁸

Francesco ricorda infine la necessità di approfondire il rapporto fra amore e verità, citando un celebre passo dell'enciclica *Lumen fidei*: “l'amore ha bisogno di verità. Solo in quanto è fondato sulla verità l'amore può perdurare nel tempo, superare l'istante effimero e rimanere saldo per sostenere un cammino comune. Se l'amore non ha rapporto con la verità, è soggetto al mutare dei sentimenti e non supera la prova del tempo. L'amore vero invece unifica tutti gli elementi della nostra persona e diventa una luce nuova verso una vita grande e piena. Senza verità l'amore non può offrire un vincolo solido, non riesce a portare l' “io” al di là del suo isolamento, né a liberarlo dall'istante fugace per edificare la vita e portare frutto”.⁴⁹ Con questo si chiude il cerchio: la fede va intesa come apertura alla verità – cioè il disegno divino sulla persona e sul rapporto tra l'uomo e la donna – nella quale si fonda il vero amore, quello capace di generare l'autentico vincolo matrimoniale e familiare.

6. LE PROPOSTE PER REVITALIZZARE LA PASTORALE FAMILIARE

Nella seconda parte del Discorso, dopo aver constatato le sfide che l'attuale cultura pone alla formazione di autentiche famiglie cristiane, il Papa propone due rimedi specifici che senz'altro dovranno guidare l'azione pastorale della Chiesa nei prossimi decenni: la preparazione dei giovani al matrimonio e un accompagnamento efficace alle famiglie.

Già nell'Esortazione apostolica *Amoris laetitia* il Papa – alla stregua di *Evangelii gaudium* – chiede una sorta di conversione nell'azione pastorale della Chiesa per quanto riguarda la famiglia.⁵⁰ Il Pontefice propone in questo im-

⁴⁶ Cfr. M. GAS AIXENDRI, *Ammissione al matrimonio sacramentale e fede dei nubenti*, in M. A. ORTIZ (a cura di), *Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio*, Giuffrè, Milano 2005, p. 277.

⁴⁷ Cfr. «Communicationes», 9 (1977), 144; T. RINCÓN-PÉREZ, *Criterios de validez, de licitud y de eficacia sacramental*, in *El matrimonio cristiano. Sacramento de la creación y de la redención*, Pamplona 1997, p. 423.

⁴⁸ Cfr. P. MONETA, *I soggetti tenuti ad osservare la forma canonica*, in J. CARRERAS (a cura di), *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia*, Giuffrè, Milano 1998, p. 173.

⁴⁹ FRANCESCO, Lettera enciclica *Lumen fidei*, n. 27.

⁵⁰ Sulla questione si veda A.S. SÁNCHEZ-GIL, *La pastorale dei fedeli in situazioni di manifesta indisposizione morale. La necessità di un nuovo paradigma canonico-pastorale dopo l'«Evangelii gaudium»*, «Ius Ecclesiae», 26 (2014), pp. 555-578.

portante documento una *pastorale del vincolo*. Cosa significa questa espressione? Ce lo dice lo stesso Pontefice: occorre apportare “elementi che aiutino sia a maturare l’amore sia a superare i momenti duri”.⁵¹

6. 1. *La preparazione al matrimonio*

Alla stregua di questa idea, il Discorso del 2016 richiamava a un’urgenza pastorale che “coinvolge tutte le strutture della Chiesa, spinge a convergere verso un comune intento ordinato alla preparazione adeguata al matrimonio, in una sorta di nuovo catecumenato”.⁵² Anche nel Discorso di quest’anno ribadisce questa necessità nell’impostare la pastorale di preparazione al matrimonio: “come per il battesimo degli adulti il catecumenato è parte del processo sacramentale, così anche la preparazione al matrimonio diventi parte integrante di tutta la procedura sacramentale del matrimonio, come antidoto che impedisca il moltiplicarsi di celebrazioni matrimoniali nulle o inconsistenti”.⁵³ Questo cammino di preparazione ha un senso del tutto positivo, ed è “volto a riscoprire il matrimonio e la famiglia secondo il disegno di Dio. Si tratta di aiutare i futuri sposi a cogliere e gustare la grazia, la bellezza e la gioia del vero amore, salvato e redento da Gesù”.⁵⁴

“La comunità cristiana alla quale i nubendi si rivolgono è chiamata ad annunciare cordialmente il Vangelo a queste persone [...]. Questo momento diventa per tutta la comunità una straordinaria occasione di missione. Oggi più che mai, questa preparazione si presenta come una vera e propria occasione di evangelizzazione degli adulti e, spesso, dei cosiddetti lontani”.⁵⁵ In effetti, come ricordavamo prima, occorre ricordare che la fede sostiene le scelte veramente matrimoniali e il matrimonio e la famiglia sono una autentica via di evangelizzazione.⁵⁶ “Sono, infatti, numerosi i giovani per i quali l’approssimarsi delle nozze costituisce l’occasione per incontrare di nuovo la fede da molto tempo relegata ai margini della loro vita; essi, per altro, si trovano in un momento particolare, caratterizzato spesso anche dalla disponibilità a rivedere e a cambiare l’orientamento dell’esistenza”.⁵⁷ In *Amoris laetitia* infatti, il Papa propone un itinerario per aiutare le persone a vivere secondo la vita di Gesù, meta di ogni azione evangelizzatrice. In questo senso l’esortazione contiene una importante novità nel capitolo

⁵¹ FRANCESCO, Esortazione apostolica *Amoris laetitia*, n. 211.

⁵² FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 22-1-2016. L’idea del nuovo catecumenato collegato al matrimonio implica il comprendere il matrimonio e la famiglia come vocazione e missione specifica dei fedeli laici.

⁵³ FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 21-1-2017.

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ *Ibidem*.

⁵⁶ M. A. ORTIZ, *Fede e consenso matrimoniale* in H. FRANCESCHI (a cura di), *Matrimonio e famiglia. La questione antropologica*, cit., p. 122.

⁵⁷ FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 21-1-2017.

quarto, dove si parla della via dell'amore e della carità che viene applicata alla famiglia.

Le strutture ecclesiali hanno un ruolo importante in questo compito di preparazione, ma ancora più rilevante è quello degli stessi fedeli laici nelle proprie famiglie, luogo naturale della preparazione al matrimonio.⁵⁸ La famiglia è il solo ambito in cui si ama ciascuno in un modo incondizionato ed è il contesto adatto per imparare la dinamica del dono di sé, così sconosciuta all'uomo e alla donna di oggi. Nella famiglia s'impara ad amare attraverso il tessuto dato e ricevuto nei diversi "amori familiari": tra genitori, tra genitori e figli, tra figli e genitori, tra fratelli, ecc. È urgente che i genitori abbiano presente lo straordinario potere educativo della vita quotidiana nei focolari, tante volte sprecata o sottovalutata di fronte ad altri aspetti della vita (rapporti personali, professionali, sport, ecc.).⁵⁹ Nella vita familiare, attraverso i compiti quotidiani dove s'impara come per osmosi cosa significa, nella pratica, amare. Questa prima formazione affettiva in seno alla famiglia costituisce la base della preparazione remota al matrimonio.⁶⁰ Infine, il Papa ricorda che la finalità di questa preparazione è "aiutare i fidanzati a conoscere e a vivere la realtà del matrimonio che intendono celebrare, perché lo possano fare non solo validamente e lecitamente, ma anche fruttuosamente, e perché siano disponibili a fare di questa celebrazione una tappa del loro cammino di fede".⁶¹

6. 2. *Accompagnamento familiare*

Il secondo rimedio per rinnovare la pastorale familiare proposto dal Santo Padre in questo Discorso è il cosiddetto accompagnamento alle famiglie. Infatti, come lui stesso faceva notare in *Amoris laetitia*, più importante di una pastorale dei fallimenti è lo sforzo pastorale per consolidare i matrimoni e così prevenire le rotture.⁶² Il Discorso propone di "individuare, con coraggio e creatività, un progetto di formazione per i giovani sposi, con iniziative volte ad una crescente consapevolezza del sacramento ricevuto. Si tratta di incoraggiarli a considerare i vari aspetti della loro quotidiana vita coppia, che è segno e strumento dell'amore di Dio, incarnato nella storia degli uomini".⁶³

L'accompagnamento è necessario per tutti e in tutti i momenti del ciclo vitale familiare: e non solo qualcosa per particolari momenti di diffi-

⁵⁸ Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1632.

⁵⁹ Cfr. M. GAS AIXENDRI, P. LACORTE TIERZ, *La famiglia quale realtà originaria. Mostrare, educare, accompagnare*, in H. FRANCESCHI (a cura di), *Matrimonio e famiglia. La questione antropologica*, cit., p. 294.

⁶⁰ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Esortazione Apostolica Familiaris Consortio*, n. 66.

⁶¹ FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 21-1-2017.

⁶² Cfr. FRANCESCO, *Esortazione apostolica Amoris laetitia*, n. 307.

⁶³ FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 21-1-2017.

coltà. Nelle circostanze ordinarie questo compito di accompagnare avrà una finalità solo preventiva di situazioni di crisi. Accompagnare è particolarmente importante nei primi anni della vita familiare, e deve aiutare a identificare, comprendere e dare senso alle difficoltà della convivenza. È volta all'acquisizione di buone disposizioni e all'utilizzo di strumenti di comunicazione e di negoziazione che aiutino gli sposi ad armonizzare la loro convivenza.⁶⁴

Si devono accompagnare in modo speciale le famiglie in difficoltà. Questo richiede partire dalla base che le crisi non sono necessariamente patologie o insuccessi irreparabili. Le crisi sono sempre una minaccia e un problema, ma sono anche una sfida ed un'opportunità per migliorare, occasione di rinnovamento e di riscoperta di nuovi profili nelle persone e nei legami. Ogni critica, ogni chiedersi ciò che la famiglia è, acquista un valore particolare: non manifesta né crisi né, ancora meno la fine, piuttosto sottolinea una transizione e qualsiasi transizione deve essere guidata con il fine di cambiare ciò che va modificato e lasciare fermo ciò che deve rimanere.⁶⁵ L'amore coniugale richiede un processo di apprendimento, di purificazione e di maturazione: ogni crisi può essere un'opportunità per incrementare e migliorare la qualità di questo amore.⁶⁶

Infine, come indica il Santo Padre, il compito di accompagnamento familiare richiede una formazione specifica.⁶⁷ Occorre tener presente quale è la dinamica specifica dei rapporti di famiglia, le loro peculiarità e differenze rispetto agli altri legami. Si deve partire dalla famiglia quale "comunità di vita e di amore" per far sì che gli strumenti e le risorse adoperate conducano all'unione e non solo alla non aggressione.⁶⁸ Occorre adeguare gli strumenti e le tecniche per risolvere i conflitti e le crisi, alla natura specifica dell'ambito familiare. Negli ultimi decenni si sono sviluppati in diversi ambienti professionali (educativo, commerciale, terzo settore, ecc.) diversi strumenti per la mediazione in situazioni di conflitto (negoziato, coaching, gestione emozionale, ecc.). Alcuni hanno tentato di applicare questi strumenti e tecniche all'ambito familiare. Molti paesi hanno introdotto leggi sulla mediazione e hanno creato la figura professionale del mediatore familiare, applicando queste metodologie per diminuire la conflittualità nel processo di rottura della famiglia. Ma non si è fatto alcuno sforzo per utilizzarle nella ricomposizione dell'unità familiare e per ottenere la piena riconciliazione. I conflitti familiari hanno una natura specifica e diversa dai rapporti di lavoro e da altri

⁶⁴ Cfr. M. GAS AIXENDRI, P. LACORTE TIERZ, *La famiglia quale realtà originaria*, cit., p. 299.

⁶⁵ F. D'AGOSTINO, *Una filosofia della famiglia*, Giuffrè, Milano 2003, p. 15.

⁶⁶ Cfr. BENEDETTO XVI, Lettera Enciclica *Deus caritas est*, n. 5.

⁶⁷ Cfr. FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 21-1-2017: "Per realizzare tutto questo, c'è bisogno di persone con specifica competenza e adeguatamente preparate a tale servizio".

⁶⁸ Cfr. M. GAS AIXENDRI, P. LACORTE TIERZ, *La famiglia quale realtà originaria*, cit., p. 300.

tipi di rapporti umani. Risolvere queste situazioni richiede di adattare le risorse e gli strumenti alla natura dei vincoli familiari.⁶⁹

Osserviamo che in molti paesi non esiste un profilo professionale specificamente preparato per collaborare nel ripristino dei legami familiari in situazioni di semplice difficoltà e di crisi non patologica. In molti paesi troviamo due profili professionali che vengono chiamati in causa nei casi di conflitti di famiglia: gli psichiatri (o psicoterapeuti) ed i mediatori. Il terapeuta, com'è noto, interviene per trattare le patologie. Il mediatore da parte sua dovrebbe aiutare affinché le rotture siano indolori. Paradossalmente nella preparazione di questi professionisti non si considera il ripristino dell'unità familiare come la migliore delle soluzioni e nella pratica si occupano solo di prestare aiuto nel processo di rottura. D'altra parte, coloro che collaborano a diverso titolo nei diversi campi (parrocchie, associazioni, ecc.), con notevole sforzo, lo fanno spesso senza una specifica preparazione, a tempo parziale, e a titolo volontario e gratuito. Trasformare la situazione in cui vive la famiglia oggi richiede un lavoro organico e profondo affinché l'accompagnamento abbia un vero impatto a livello sociale (non dobbiamo rivolgerci solo ai cattolici ma a tutte le famiglie). Perciò questo compito non può essere lasciato alla buona volontà di alcuni, ma richiede un lavoro realizzato con continuità e anche con professionalità, almeno da alcuni.⁷⁰

7. CONCLUSIONI

L'invito di Papa Francesco ad una conversione pastorale delle strutture ecclesiali si dovrebbe tradurre in una più attenta valutazione della situazione delle singole persone, aiutandole ad accettare il disegno divino sulla famiglia insito nei loro cuori. È oggi più che mai importante esaminare quale sia la volontà reale di coloro che chiedono di sposarsi in Chiesa.

La cosiddetta "crisi della conoscenza illuminata dalla fede"⁷¹ non significa che un atto di fede esplicito sia richiesto per porre in atto una autentica volontà matrimoniale. Significa piuttosto che una determinata situazione d'incredenza e allontanamento dalle verità della fede potrebbe condurre più facilmente che in passato a configurare un oggetto matrimoniale falso, cioè sprovvisto di alcuni dei suoi elementi o proprietà essenziali. Nel contesto

⁶⁹ *Ibidem.*

⁷⁰ Vanno certamente valutate molto positivamente tante iniziative portate avanti da associazioni, movimenti, parrocchie, ecc. E anche il lavoro delle singole persone che si occupano in modo impegnativo e generoso per aiutare tante famiglie in difficoltà. L'esperienza mostra purtroppo che questo lavoro è spesso insufficiente. L'aiuto alle famiglie richiede molto tempo e poter contare su persone preparate e dedicate esclusivamente a questo compito. Inoltre si dovrà contare indubbiamente su tanti altri (principalmente altre famiglie) che, adeguatamente guidati, possano collaborare efficacemente in questo appassionante compito.

⁷¹ FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 23-01-2015.

culturale nel quale oggi viviamo – almeno in Occidente – forse è più rilevante l'errore che può invalidare il consenso, come suggerisce Papa Francesco negli ultimi interventi alla Rota. Non è impossibile volere un vero matrimonio, ma potrebbe essere più facile cadere in una specie di errore pratico, poiché le ideologie si sono trasformate in stili di vita, i quali non hanno un influsso solo nell'ambito del pensiero e delle idee, ma anche creano modelli di condotta che influiscono nella presa di decisioni.

La constatazione di questa realtà non dovrebbe comunque farci cadere nel disfattismo o in una sorta di pessimismo antropologico. “I grandi valori del matrimonio e della famiglia cristiana corrispondono alla ricerca che attraversa l'esistenza umana”.⁷² Siamo pienamente con Caffarra d'accordo quando afferma che la ricostruzione della visione cristiana del matrimonio nella cultura dell'Occidente è da pensarsi come un processo lungo e difficile. “La prima necessità è la riscoperta delle evidenze originarie riguardanti il matrimonio e la famiglia. Togliere dagli occhi del cuore la cataratta delle ideologie, le quali ci impediscono di vedere la realtà. È la pedagogia [socratico-agostiniana] del maestro interiore, non semplicemente del consenso. Cioè: recuperare quel «conosci te stesso» che ha accompagnato il cammino spirituale dell'Occidente”.⁷³ Le evidenze originali sono scritte nella natura della persona umana, poiché la verità del matrimonio non è una *lex exterius data*, ma una *veritas indita*.⁷⁴

“Si tratta di passare da una visione prettamente giuridica e formale della preparazione dei futuri sposi, a una fondazione sacramentale *ab initio*, cioè a partire dal cammino verso la pienezza del loro *foedus* – consenso elevato da Cristo a sacramento”.⁷⁵ Infatti, con parole di Giovanni Paolo II, “appare in tutta la sua urgenza, la necessità di un'evangelizzazione e catechesi pre e post-matrimoniale, messe in atto da tutta la comunità cristiana, perché ogni uomo ed ogni donna che si sposano, celebrino il sacramento del matrimonio non solo validamente ma anche fruttuosamente”.⁷⁶ L'eventuale disconoscimento o la mancata corrispondenza a tale dignità da parte dei nubendi rende temporaneamente inoperante il dono, e la fruttuosità rimane solo come potenzialità da attualizzare. Potenzialità tutta da rivalutare, che al contempo conferma la logica divina della salvezza, la quale non viene imposta come condizione né come imposizione, ma come dono al quale la persona umana corrisponde liberamente.

MONTSERRAT GAS-AIXENDRI

⁷² FRANCESCO, Esortazione apostolica *Amoris laetitia*, n. 57, riportando parole della *Relatio Synodi* 18-10-2014, n. 11.

⁷³ C. CAFFARRA, *Fede e cultura di fronte al matrimonio*, cit., p. 27.

⁷⁴ Cfr. *ibidem*.

⁷⁵ FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 21-1-2017.

⁷⁶ GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica *Familiaris consortio*, n. 68.

STATUTO DELL'UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA*

Nota introduttiva

IL presente testo dello «Statuto dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica», approvato, in data 7 luglio 2009, dal Papa Benedetto XVI ed entrato in vigore il 1° gennaio 2010, riporta tutte le modifiche disposte da Papa Francesco negli anni successivi alla sua promulgazione e precisamente:

- *Rescripta ex Audientia Ss.mi Prot. N. 37.314/G.N. del 4 agosto 2015 e Prot. N. 37.380/G.N. del 24 novembre 2015*, relativi alla composizione del Consiglio dell'ULSA (Art. 6) a seguito del M.P. *Fidelis dispensator et prudens* del 24 febbraio 2014 e del M.P. L'attuale contesto comunicativo del 27 giugno 2015.

- *Rescriptum ex Audientia Ss.mi Prot. N. 302.265/A del 14 giugno 2016* (Artt. 9; 11-16 e 21) che introduce il tentativo obbligatorio di conciliazione per tutti, innanzi al Direttore, a cui può seguire, in caso di mancato accordo, l'opzione del ricorso al Collegio o al Tribunale entro il termine uniforme di decadenza di sessanta giorni; ne è stata stabilita l'immediata entrata in vigore.

- *Rescriptum ex Audientia Ss.mi Prot. N. 320.205/A del 28 novembre 2016*, relativi alla composizione del Consiglio dell'ULSA (Art. 6) a seguito del M.P. *I beni temporali* del 4 luglio 2016.

Venti anni orsono, il 1° gennaio 1989, il mio venerato predecessore Giovanni Paolo II, con Motu Proprio «Nel primo anniversario», istituiva l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, con il compito di contribuire a «far sì che nella particolare comunità di lavoro, operante alle dipendenze del Papa, sia fattivamente onorata la dignità di ciascun collaboratore; siano riconosciuti, tutelati, armonizzati e promossi i diritti economici e sociali di ogni membro; siano sempre più fedelmente adempiuti i rispettivi doveri; sia stimolato un vivo senso di responsabilità; sia reso sempre migliore il servizio».

Ponendo l'accento soprattutto sulla missione ecclesiale e pastorale di coloro che prestano servizio nella Santa Sede, in quanto è partecipazione alla missione universale del Romano Pontefice, si affidavano al nascente Ufficio la realizzazione e il consolidamento di una vera e propria comunità di lavoro,

* Vedi alla fine del documento il commento di ALESSIO SARAIS, *Alcune recenti modifiche allo statuto dell'ufficio del lavoro della Sede Apostolica*.

come puntualmente descritta nella Lettera del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II circa il significato del lavoro prestato alla Sede Apostolica, del 20 novembre 1982, e venivano fissate la sua competenza, le funzioni e gli scopi.

Tali peculiari prerogative erano riaffermate nel 1994 nel Motu Proprio «La sollecitudine» con il quale il Servo di Dio Giovanni Paolo II approvava in via definitiva lo Statuto dell'ULSA. Con tale documento il Papa, ribadendo la concezione tipicamente comunitaria dei rapporti di lavoro e la natura specifica del servizio reso alla Santa Sede, chiedeva all'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica di proseguire nel consolidamento della comunità di lavoro con interventi volti a promuovere il pieno adempimento delle Norme poste alla sua tutela e a comporre eventuali questioni che dovessero sorgere in materia di lavoro.

Alla luce dei principi sopra richiamati, che ne hanno ispirato e dettato la costituzione, nonché dell' apprezzato impegno dei componenti l'Ufficio del Lavoro succedutisi nel tempo per realizzare i compiti statutari con autentico spirito di fede e di servizio ecclesiale, desidero riaffermare la peculiare funzione attribuita all'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica di contribuire, in sintonia con Amministrazioni, Organismi ed Enti, alla promozione e al consolidamento dell'auspicata comunità di lavoro, esempio di corresponsabilità e di solidarietà cristiana.

Al passo con le trasformazioni sociali, culturali e del mondo del lavoro in genere, nonché del cammino di sensibilizzazione e di collaborazione realizzato all'interno dei vari Organismi vaticani, l'ULSA avverte il compito particolare che è chiamato oggi a sviluppare nella formazione professionale, spirituale e sociale del personale coerentemente con la missione ecclesiale di tutti coloro che collaborano con il Successore di Pietro nel suo ministero al servizio della Chiesa universale.

Nell'ambito delle proprie funzioni, l'Ufficio non mancherà pertanto di adoperarsi per la partecipazione a iniziative interne o esterne volte all' elevazione culturale e all'aggiornamento professionale del personale così da alimentare la necessaria identificazione di ciascuno con i valori e gli ideali dell'istituzione.

La presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, con la quale approvo l'unito Statuto, ordino che sia pubblicata in Acta Apostolicae Sedis.

Quanto stabilito dispongo che abbia pieno e stabile valore a partire dal 1° gennaio 2010, nonostante qualsiasi disposizione contraria, pur meritevole di speciale menzione.

Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico, il 7 luglio dell'anno 2009, quinto del Pontificato.

BENEDETTO PP. XVI

STATUTO DELL'UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA (ULSA)

CAPO I

DEFINIZIONE, COMPETENZA E FUNZIONI

Art. 1

Definizione

1. L'Ufficio del Lavoro è l'Organo preposto alla promozione e al consolidamento della comunità di lavoro della Sede Apostolica.

Esso è regolato dal presente Statuto.

Art. 2

Competenza

1. L'attività dell'Ufficio si riferisce al lavoro, in tutte le sue forme ed espressioni, prestato dal personale alle dipendenze della Curia Romana, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e degli Organismi o Enti gestiti amministrativamente, in modo diretto, dalla Sede Apostolica (in seguito denominati Amministrazioni).

La competenza può essere estesa ad altri Organismi o Enti unicamente con provvedimenti della Superiore Autorità.

2. La specifica qualifica di personale dipendente è determinata dai Regolamenti e dalle tabelle organiche delle singole Amministrazioni.

Sono esclusi dalla competenza del medesimo Ufficio i rapporti di lavoro non dipendente o di prestazione d'opera.

3. In caso di controversia la certificazione della natura di Organismo o Ente gestito amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica è rimessa alla Segreteria di Stato.

Art. 3

Funzioni

1. L'Ufficio, attraverso i suoi organi e in collaborazione con le Amministrazioni, partecipa allo sviluppo della comunità di lavoro e in particolare:

a) elabora e propone modifiche, integrazioni e abrogazioni ed esprime pareri sugli atti normativi e sui Regolamenti delle singole Amministrazioni;

b) promuove l'uniformità nell'applicazione dei Regolamenti generali e particolari e l'unità di indirizzo nella gestione del personale, anche per favorirne la mobilità tra Amministrazioni e ruoli diversi;

c) favorisce il miglioramento, nel quadro delle compatibilità, delle condizioni economiche, assistenziali e previdenziali del personale;

d) raccoglie, elabora e diffonde informazioni necessarie e utili al perseguimento dei suoi fini istituzionali;

e) predisporre e attua programmi di studio e di ricerca sul lavoro e stimola, attraverso la partecipazione a qualificate iniziative, l'elevazione culturale e l'aggiorna-

mento di metodi, strumenti e professionalità, nonché l'attuazione di piani di formazione del personale;

f) promuove la conciliazione e, in mancanza, procede alla decisione delle controversie individuali, plurime o collettive, in materia di lavoro, tra le Amministrazioni e i loro dipendenti o ex-dipendenti, entro i limiti di competenza di cui all'Art. 2.

CAPO II

STRUTTURA DELL'UFFICIO

Art. 4

Organi

1. L'Ufficio è costituito da: – la Presidenza – il Consiglio – il Direttore – il Collegio di conciliazione e arbitrato.

Sezione I

LA PRESIDENZA

Art. 5

Nomina e compiti della Presidenza

1. La Presidenza è composta dal Presidente, nominato dal Santo Padre, e da due Assessori, nominati dal Cardinale Segretario di Stato, esperti nei problemi del lavoro e nella organizzazione e gestione del personale e non appartenenti alle Amministrazioni di cui all'Art. 2.

Il Presidente e gli Assessori sono nominati per un quinquennio.

2. La Presidenza, nell'ambito delle sue competenze, formula proposte legislative e regolamentari e fornisce pareri alla Segreteria di Stato.

3. Il Presidente: a) rappresenta l'Ufficio in ogni sede;

b) convoca e presiede le riunioni della Presidenza e del Consiglio;

c) dirige e indirizza, attraverso il Direttore, l'attività dell'Ufficio;

d) promuove, con l'ausilio del Direttore, l'uniformità nell'applicazione dei Regolamenti e l'unità di indirizzo nella gestione del personale delle singole Amministrazioni;

e) presenta all'Autorità competente le proposte dell'Ufficio in materia di normativa del lavoro;

f) tiene informato il Consiglio, e ne promuove il parere, sullo stato dei problemi e delle iniziative adottate dalla Presidenza;

g) dispone la notifica agli interessati delle deliberazioni degli organi collegiali dell'Ufficio e rende noti, ove ne sia richiesto, i provvedimenti delle Superiori Autorità in materia di lavoro.

Sezione II

IL CONSIGLIO

Art. 6

Composizione, nomina e compiti del Consiglio

1. Il Consiglio, presieduto dal Presidente dell'ULSA, è composto da:

– i due Assessori, di cui all'Art. 5 comma 1; – un rappresentante della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli;
 – un rappresentante della Segreteria per l'Economia;
 – un rappresentante dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica;
 – un rappresentante della Segreteria per la Comunicazione;
 – un rappresentante della Fabbrica di San Pietro;
 – un rappresentante del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;
 – quattro membri del personale di cui un ecclesiastico, un religioso o religiosa e due laici, previa consultazione del personale. Tutti i Membri sono nominati dal Cardinale Segretario di Stato.

2. In caso di cessazione o decadenza di uno dei Membri, anche per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive o per perdita della qualità che ha determinato la nomina, si procede con le stesse modalità alla sua sostituzione, per il periodo di tempo rimanente del mandato.

3. Il Consiglio dura in carica cinque anni. Le procedure di designazione devono essere avviate tre mesi prima della scadenza.

4. Il Consiglio è organo di consulenza e di elaborazione delle proposte normative nelle materie previste dall'Art. 3.

Esso può essere investito delle funzioni di conciliazione delle controversie a norma dell'Art. 14 comma 2.

Art. 7

Convocazione e deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio deve essere convocato almeno tre volte l'anno ed ogni volta che la Presidenza lo giudica necessario o che sette componenti del Consiglio lo richiedono.

2. La convocazione è inviata mediante lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

3. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente che vi include anche gli argomenti eventualmente proposti da almeno quattro componenti.

4. Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti spetta al Presidente la decisione finale.

5. I verbali di tutte le adunanze sono trasmessi al Cardinale Segretario di Stato.

Art. 8

Commissioni speciali

1. Il Consiglio può affidare la disamina di determinati problemi a speciali Commissioni referenti, delle quali possono essere chiamati a far parte rappresentanti delle Amministrazioni e del personale, nonché esperti esterni.

2. Le Commissioni devono riferire nel termine fissato dal Consiglio, formulando, ove ne siano in grado, proposte su cui il Consiglio delibera.

3. I componenti delle Commissioni sono nominati dal Presidente che ne stabilisce le modalità di lavoro.

Sezione III
IL DIRETTORE

Art. 9
Nomina e compiti

1. Il Direttore è nominato dal Santo Padre, dura in carica cinque anni e può essere rinnovato nell'incarico.
2. L'incarico di Direttore non può essere ricoperto da persona che rivesta o abbia rivestito compiti dirigenziali in una delle Amministrazioni di cui all'Art. 2.
3. Il Direttore:
 - a) coadiuva il Presidente nel dirigere il personale dell'Ufficio ed esprime il suo parere sulle assunzioni e sulle nomine del medesimo;
 - b) partecipa con voto consultivo e funzioni di attuario alle adunanze del Consiglio e della Presidenza;
 - c) collabora con il Presidente nella programmazione delle adunanze del Consiglio e della Presidenza e nella preparazione dei provvedimenti, dei quali cura l'esecuzione;
 - d) assicura il collegamento tra l'Ufficio e le Amministrazioni;
 - e) tiene i rapporti con le rappresentanze del personale;
 - f) cura lo studio e l'istruttoria di proposte concernenti le normative e i programmi di formazione del personale;
 - g) promuove l'attuazione, secondo le indicazioni della Presidenza e in collaborazione con le singole Amministrazioni, degli indirizzi di promozione della formazione e della mobilità del personale;
 - h) esperisce il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie in materia di lavoro di competenza del Collegio o del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano.

Sezione IV
IL COLLEGIO DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Art. 10
Composizione, nomina e compiti del Collegio

1. Il Collegio di conciliazione e arbitrato è composto da persone qualificate per preparazione giuridica, prudenza ed equanimità, nominate dal Cardinale Segretario di Stato, il quale sceglie tra i Membri il Presidente.
2. I Membri del Collegio durano in carica cinque anni e possono essere confermati nell'incarico.
3. Il Collegio di conciliazione e arbitrato ha il compito di dirimere le controversie in materia di lavoro.
Esso esamina e decide le singole controversie per il tramite di Commissioni costituite da tre Membri ciascuna.
4. Il Presidente fissa semestralmente il calendario delle udienze e la composizione delle Commissioni, designando chi le presiede.
In caso di impedimento di uno dei tre Membri il Presidente provvede alla sua sostituzione con altro Membro del Collegio.

5. In assenza del Presidente della Commissione la presidenza spetta al più anziano, in ordine di nomina, dei Membri della Commissione presenti.

A parità di data di nomina l'anzianità dei Membri della Commissione è determinata dall'età.

CAPO III

CONTROVERSIE

Art. 11

Presentazione dell'istanza

1. Chiunque ritiene di essere stato leso da un provvedimento amministrativo in materia di lavoro, salvo che lo stesso risulti approvato in forma specifica dal Sommo Pontefice, può proporre istanza all'Ufficio del Lavoro oppure può adire l'Autorità giudiziaria vaticana, previo tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Direttore dell'ULSA, quale condizione di procedibilità.

2. Qualora i Regolamenti delle rispettive Amministrazioni lo prevedano con specifiche norme, la persona che si ritiene lesa, prima di avvalersi dei mezzi di cui al presente articolo, deve, sotto pena di inammissibilità della propria istanza, esperire in tutti i suoi gradi il ricorso interno.

3. Le controversie, sia individuali che plurime o collettive, per violazione della specifica normativa applicabile al rapporto di lavoro, entro l'ambito della competenza definita dall'Art. 2, trovano soluzione attraverso le forme di conciliazione di cui appresso e, in caso di fallita conciliazione, attraverso l'esame e la decisione del Collegio di conciliazione e arbitrato.

Sono controversie collettive quelle riferibili a un interesse di una intera categoria di dipendenti.

Sono controversie plurime quelle relative alla medesima questione giuridica o alle medesime richieste prospettate da più dipendenti in un unico ricorso o in singoli ricorsi preliminarmente riuniti.

4. Ogni diritto derivante dal rapporto di lavoro si prescrive nel termine di cinque anni, con decorrenza dal giorno in cui può essere fatto valere.

La presentazione dell'istanza al Direttore per l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, interrompe i termini di prescrizione fino alla notifica alle parti del verbale che conclude la fase di conciliazione obbligatoria.

5. Sono escluse dalla istanza e dal ricorso le materie di competenza delle Commissioni Disciplinari previste nei Regolamenti Generali delle Amministrazioni di cui all'Art. 2.

Art. 12

Termini per la presentazione dell'istanza

1. L'istanza va proposta dall'interessato all'Ufficio entro trenta giorni dalla notifica, ovvero, in sua mancanza, dall'effettiva conoscenza del provvedimento contro il quale si intende ricorrere. Nelle ipotesi di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria vaticana, l'istanza al Direttore per l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione deve essere proposta entro il termine di cui all'Art. 11 comma 4.

2. Nel caso di cui all'Art. 11 comma 2 il termine decorre dalla data della notifica della decisione con la quale l'Amministrazione ha respinto definitivamente il ricorso interno.

3. Il medesimo termine di trenta giorni per proporre l'istanza all'Ufficio è stabilito in caso di silenzio-rigetto dell'Amministrazione, qualora la stessa non adotti alcuna decisione entro novanta giorni dal ricevimento del ricorso dell'interessato di cui all'Art. 11 comma 2.

Art. 13

Modalità di presentazione dell'istanza

1. L'istanza di cui all'Art. 12 deve contenere:

- a) il nome e il cognome di colui che la propone nonché, ai fini delle comunicazioni a lui dirette, l'elezione del suo domicilio nella Città del Vaticano o in Italia;
- b) l'indicazione dell'Amministrazione convenuta e del provvedimento impugnato o le ragioni che si intendono porre a fondamento dell'istanza;
- c) gli elementi che il ricorrente ritenga di addurre a sostegno delle sue ragioni, con l'indicazione delle prove che si intendono presentare;
- d) la prova, nel caso di istanza avverso il silenzio-rigetto, della data di ricevimento da parte dell'Amministrazione del ricorso interno.

2. L'istanza è presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all'Ufficio del Lavoro, e viene annotata nell'apposito registro.

Art. 14

Ammissibilità o inammissibilità dell'istanza

1. Il Direttore entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, verificata l'esistenza dei presupposti di cui all'Art. 13, decide circa l'ammissibilità della stessa.

2. Il Direttore può, con l'autorizzazione del Presidente, rimettere il tentativo di conciliazione al Consiglio.

3. Avverso la dichiarazione di inammissibilità può essere proposto reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, allo stesso Direttore, con le modalità dell'articolo precedente.

Il Direttore entro trenta giorni accoglie o respinge il reclamo.

4. Contro il rigetto del reclamo è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Collegio di conciliazione e arbitrato, il quale si pronuncia circa l'ammissibilità dell'istanza e, in caso affermativo, può affidare al Direttore il tentativo di conciliazione.

La decisione con la quale il Collegio dichiara inammissibile l'istanza è inappellabile.

Art. 15

Tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del Direttore

1. Il Direttore, ammessa l'istanza, convoca le parti per il tentativo di conciliazione.

2. L'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità di qualsiasi domanda proposta in relazione a controversie di lavoro, siano esse individuali che plurime o collettive, davanti all'Ufficio del Lavoro o all'Autorità giudiziaria vaticana.

L'improcedibilità deve essere rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza davanti al Collegio di conciliazione e arbitrato o al Tribunale dello Sato della Città del Vaticano.

3. Il ricorrente deve comparire personalmente e, soltanto in caso di motivato impedimento, può farsi sostituire da un procuratore speciale autorizzato a conciliare nominato con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Egli può farsi assistere da persona scelta nell'ambito dei dipendenti o pensionati della propria o di altra Amministrazione o da un Avvocato iscritto all'Albo.

4. L'Amministrazione convenuta, ricevuta la copia dell'istanza, deve comunicare al Direttore, almeno cinque giorni prima della data fissata per il tentativo di conciliazione, il nome del proprio delegato autorizzato a conciliare e depositare, nello stesso termine, una memoria con la indicazione delle proprie ragioni e degli elementi di prova di cui intende avvalersi.

5. Il procedimento obbligatorio di conciliazione deve essere definito entro novanta giorni dalla data di ammissione dell'istanza se esperito di fronte al Direttore, entro centottanta giorni se è rimesso al Consiglio.

Il termine può essere prorogato una sola volta, per non più della metà della sua durata, per accordo scritto tra le parti o con provvedimento motivato, rispettivamente, del Direttore o del Presidente.

Scaduti i termini di cui ai precedenti commi, nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza, può essere proposto ricorso, a norma dell'Art. 16, al Collegio di conciliazione e arbitrato oppure all'Autorità giudiziaria vaticana.

6. Del tentativo di conciliazione il Direttore deve redigere verbale che, in caso di motivato impedimento del ricorrente, può essere sottoscritto dal suo procuratore speciale.

In caso di esito positivo tale verbale costituisce titolo esecutivo.

In difetto di conciliazione il Direttore ricorda nel verbale alle parti che, nei successivi sessanta giorni, hanno facoltà di proporre ricorso al Collegio ai sensi dell'Art. 16 o all'Autorità giudiziaria.

L'Amministrazione è tenuta a comparire per esperire il tentativo di conciliazione innanzi al Direttore dell'ULSA.

L'eventuale mancata comparizione equivale ad esito negativo del tentativo di conciliazione, e se ne deve dare atto nel relativo verbale ai fini della successiva determinazione delle spese di giudizio da parte del Collegio o dell'Autorità giudiziaria vaticana.

Art. 16

Ricorso al Collegio di conciliazione e arbitrato

1. Il Collegio è investito della controversia a seguito di ricorso, da presentarsi al Direttore entro sessanta giorni dalla data del verbale di non riuscita del tentativo di conciliazione o dalla scadenza dei termini di cui all'Art. 15 comma 5.

Qualora entro sessanta giorni dalla data di formazione del verbale negativo o dalla data di scadenza dei termini predetti, le parti non abbiano proposto ricorso al Collegio o all'Autorità giudiziaria vaticana, il Direttore con suo provvedimento dichiara chiusa la controversia per inattività delle stesse.

2. Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle parti e del provvedimento impugnato, l'esposizione dei fatti e la specificazione dei motivi di impugnativa, la determinazione dell'oggetto, l'indicazione delle prove su cui esso si fonda.

Del ricorso e dei documenti allegati devono essere depositate cinque copie. Nel ricorso deve anche essere indicato il domicilio eletto dell'eventuale avvocato del ricorrente nella Città del Vaticano o in Roma, ai sensi dell'Art. 175 del Codice di procedura civile vaticano.

Il ricorso è trasmesso immediatamente al Collegio a cura del Direttore insieme ai documenti ad esso allegati e agli atti del procedimento del tentativo di conciliazione.

3. Il ricorso è presentato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all'Ufficio del Lavoro, e viene annotato nell'apposito registro.

Art. 17

Procedura del ricorso davanti al Collegio

1. Entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso il Presidente del Collegio fissa l'udienza, indica la Commissione ed il relatore e dispone la trasmissione del ricorso e dei documenti all'Amministrazione.

Tra la data della trasmissione del ricorso e quella fissata per l'udienza devono intercorrere almeno trenta giorni.

2. L'Amministrazione può presentare le sue deduzioni e le eventuali richieste istruttorie fino a dieci giorni prima dell'udienza.

Le predette deduzioni, con i documenti allegati, vanno depositate in cinque copie, di cui una per la controparte. Quest'ultima ha facoltà di rispondere per iscritto, depositando cinque copie delle sue controdeduzioni, non oltre cinque giorni prima dell'udienza.

3. Nel caso l'Amministrazione convenuta eccepisca l'incompetenza del Collegio perché essa non è Organismo o Ente gestito amministrativamente, in modo diretto, dalla Sede Apostolica, il Presidente del Collegio sospende il procedimento e chiede al Presidente dell'ULSA di formulare istanza di certificazione alla Segreteria di Stato ai sensi dell'Art. 2 comma 3, allegando copia di tutti gli atti del procedimento.

Dell'ordinanza viene data immediata notizia alle parti.

4. A seguito della certificazione della Segreteria di Stato il Presidente del Collegio dichiara l'incompetenza dell'ULSA oppure fissa nuova udienza dandone comunicazione alle parti venti giorni prima.

I termini del procedimento sono sospesi fino alla data del decreto che fissa la nuova udienza.

Art. 18

Svolgimento dell'udienza

1. All'udienza il ricorrente deve comparire personalmente; l'Amministrazione viene rappresentata da un delegato autorizzato a conciliare.

Nell'udienza la Commissione tenta nuovamente la conciliazione. Il tentativo può essere rinnovato fino alla pubblicazione della decisione. Nel caso di conciliazione la

Commissione ne redige processo verbale, che ha efficacia di titolo esecutivo.

2. Se il tentativo di conciliazione ha esito negativo, la Commissione procede all'interrogatorio libero delle parti. Il rifiuto a rendere detto interrogatorio costituisce comportamento valutabile dalla Commissione ai fini della decisione.

La Commissione può delegare uno dei suoi membri per l'assunzione dei mezzi di prova. Le parti possono presentare, entro sette giorni prima dell'udienza, brevi memorie illustrative.

3. Nella discussione orale le parti non possono riferire quanto già esposto per iscritto, ma debbono limitarsi ad illustrare brevemente le questioni più importanti della causa ed esporre le osservazioni in ordine a quanto affermato dalla controparte nella memoria scritta.

4. Per quanto lo consente la natura non giudiziaria del Collegio, al procedimento si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile vaticano.

5. La difesa delle parti può essere assunta esclusivamente da un avvocato ammesso a patrocinare a norma dell'Art. 1 dell'annessa APPENDICE.

6. Le notificazioni degli atti del Collegio relativi ai procedimenti di conciliazione e arbitrato sono effettuate attraverso le Poste Vaticane a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 19

Decisione del ricorso

1. Entro centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso la Commissione si riunisce per la decisione in camera di consiglio, nella quale delibera a maggioranza dei voti.

Se il numero dei ricorsi pendenti non consente di rispettare il suddetto termine, il Presidente del Collegio dispone una congrua proroga rendendone edotte le parti.

2. Le decisioni devono portare l'intestazione «Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica – Collegio di conciliazione e arbitrato» seguita dalla composizione della Commissione (Presidente e Membri), lo svolgimento del fatto, la risoluzione delle eventuali questioni pregiudiziali o incidentali, la motivazione in diritto, il dispositivo, la data della decisione stessa, le firme dei componenti il Collegio e, infine, il sigillo dell'Ufficio.

3. In caso di accoglimento del ricorso la Commissione annulla, in tutto o in parte, il provvedimento impugnato e decide nel merito della controversia.

4. Le decisioni della Commissione sono inappellabili salvo che nei casi di revocazione o di querela di nullità, ai quali si applicano le disposizioni dell'Art. 18 comma

4.

Esse diventano esecutive non appena sono notificate alle parti.

Art. 20

Computo dei termini

1. Tutti i termini inerenti le attività di conciliazione e arbitrato dell'ULSA sono sospesi dall' 11 agosto al 20 settembre di ogni anno, nonché nei giorni festivi e non festivi che per regolamento o per disposizione speciale siano giorni di vacanza.

Art. 21

Procedura per la designazione del Consiglio

1. Tre mesi prima della cessazione del Consiglio, devono essere avviate le procedure di designazione del nuovo Consiglio in base all'Art. 6 del presente Statuto.

APPENDICE

L'ALBO DEGLI AVVOCATI È TENUTO DAL COLLEGIO DI CONCILIAZIONE
E ARBITRATO SOTTO LA VIGILANZA DEL PRESIDENTE DELL'ULSA

La difesa della controversia dinanzi al Collegio di conciliazione e arbitrato dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica può essere assunta, oltre che dagli Avvocati della Rota Romana che abbiano la laurea in giurisprudenza civile, anche dagli iscritti allo speciale Albo istituito con la presente normativa.

Art. 2

Possono essere iscritti all'Albo i laureati in giurisprudenza civile aventi esperienza forense e speciale competenza in materia di lavoro e che eccellano per preparazione giuridica e probità di vita.

Art. 3

L'iscrizione all'Albo va richiesta con domanda diretta al Presidente dell'ULSA corredata dei documenti che accertino le sopra descritte qualità, con espressa dichiarazione che il richiedente è domiciliato a Roma.

Art. 4

L'iscrizione all'Albo è disposta dal Presidente dell'ULSA, assunte eventuali informazioni e udito il parere del Presidente del Collegio di conciliazione e arbitrato. L'iscrizione ha durata triennale e può essere confermata di triennio in triennio fino al compimento del 75° anno di età.

Art. 5

Il Presidente dell'ULSA non è tenuto a motivare il diniego dell'iscrizione e non è ammesso alcun ricorso contro tale provvedimento.

Art. 6

L'esercizio dell'attività di difesa da parte degli iscritti all'Albo è subordinato al giuramento prestato nelle mani del Presidente dell'ULSA o di un suo Delegato secondo la formula allegata.

Art. 7

I consulenti legali e i responsabili degli uffici delle Amministrazioni interessate ad una controversia possono difendere le rispettive Amministrazioni dinanzi al Collegio di conciliazione e arbitrato dell'ULSA.

Art. 8

Ove qualcuno degli iscritti venga meno ai sopra accennati doveri, il Presidente dell'ULSA, anche a mezzo di un suo Delegato, espletata l'istruttoria del caso, sentito l'interessato e il Collegio di conciliazione e arbitrato, dispone con proprio decreto, non soggetto a reclamo, la sua eventuale cancellazione dall'Albo.

ALCUNE RECENTI MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA

L'ART. 36 della Costituzione Apostolica "Pastor Bonus" sulla Curia Romana (PB) prevede un Ufficio Centrale del Lavoro chiamato ad occuparsi, secondo la propria competenza, "della prestazione del lavoro nella Curia Romana e delle questioni ad essa connesse".¹ La norma ha trovato concreta attuazione con il *Motu proprio* di Giovanni Paolo II "Nel primo anniversario" del 1° gennaio 1989² che ha istituito l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA)³

¹ GIOVANNI PAOLO II, *Costituzione Apostolica sulla Curia Romana "Pastor Bonus"*, 28 giugno 1988, «AAS», 80 (1988), pp. 841-930. Alla Cost. Ap. è allegato uno specifico *Adnexum II*, dal titolo "I collaboratori della Sede Apostolica come costituenti una comunità di lavoro di cui agli articoli 33-36".

² GIOVANNI PAOLO II, *Lettera Apostolica in forma di Motu proprio con la quale viene istituito l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica "Nel primo anniversario"*, 1° gennaio 1989, «AAS», 81 (1989), pp. 145-155. Nel testo è espresso come l'ULSA sia istituito per dare applicazione alla PB (art. 33-36) ed all'*Adnexum II*. Sullo Statuto dell'ULSA del 1989, A. ESQUIVIAS, *Nota allo Statuto dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA)*, «Ius Ecclesiae», 2 (1990), pp. 333-341; L. MATTIOLI, *L'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica secondo lo Statuto unito al M.P. "Nel primo anniversario" dell'1.1.1989*, in P. A. BONNET, C. GULLO (a cura di), *La Curia Romana nella Cost. Ap. "Pastor Bonus"*, Città del Vaticano 1990, pp. 505-520; N. DE MARTINIS, *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio con la quale viene istituito l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica*, *Adnotationes*, «Apollinaris», 62 (1989), pp. 445-450.

³ Sull'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica: N. DE MARINIS, *L'istituzione dell'ULSA e la gestione dei rapporti di lavoro presso la Sede Apostolica*, «Il diritto del lavoro», 34 (1989), pp. 243-248; dello stesso Autore, voce "Ufficio del lavoro della Santa Sede", in *Enc. del dir.*, XLV, Milano 1992, pp. 713-720; S. CARMIGNANI CARIDI, *Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA)*, in *Enciclopedia Giuridica*, Roma 1994, pp.1-8; N. DEL RE, *Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica*, in *Mondo vaticano passato e presente*, Città del Vaticano 1995, pp. 1060-1062; D. BACCHETTI, *ULSA: primi passi*, «Il diritto ecclesiastico», 1 (1996), pp. 228-234; A. VITALONE, *Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA)*, in *Enciclopedia Giuridica*, Agg. XV, Roma 2006, pp. 1-4; G. CORBELLINI, voce "Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica", in J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO (a cura di), *Diccionario general de Derecho canónico*, Pamplona 2012, pp. 726-733; più di recente ed in modo assai approfondito G. CORBELLINI, W. HILGEMAN, *Il diritto del lavoro nello Stato della Città del Vaticano e l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica*, «Forum Canonicum», 7 (2012), pp. 25-56 e di nuovo in «Iura Orientalia», IX (2013), pp. 60-90: le citazioni di seguito sono riferite a quest'ultima pubblicazione.

e ne ha approvato contestualmente lo Statuto “ad experimentum” per il successivo quinquennio.

L’Ufficio si è configurato fin dall’inizio come “organismo destinato alla realizzazione e al consolidamento di una vera e propria *comunità di lavoro*, i cui pilastri portanti sono quelle caratteristiche del lavoro umano” quali si possono dedurre dalla Dottrina sociale della Chiesa, per cui il lavoro è insieme “prerogativa della persona”, “dovere e diritto” e comunque sempre “servizio”.

Papa Wojtyła nel 1994 con il *Motu proprio* “La sollecitudine”⁴ approvava in maniera definitiva lo Statuto dell’ULSA, con alcune modifiche rese opportune dall’esperienza dell’attività dell’Ufficio di quegli anni. In tale occasione il Pontefice ha voluto “riaffermare la funzione, attribuita all’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, di organo della medesima” con una propria “specifica identità istituzionale”, in quanto “preposto alla tutela dei legittimi interessi degli appartenenti alla comunità di lavoro della Santa Sede, per assicurare armonia e perequazione, nella pluralità, diversità e specificità delle mansioni, favorendo una corretta applicazione dei principi della giustizia sociale, a garanzia dell’unità di tale comunità e della crescita dei rapporti interpersonali in seno alla medesima”.

Nel 2009, sotto il Pontificato di Benedetto XVI, con il *Motu proprio* “Venti anni orsono”⁵ viene approvato il nuovo Statuto dell’ULSA, dal momento che il precedente, a distanza di due decenni dall’istituzione dell’organismo, necessitava di alcuni interventi di adeguamento: il testo normativo entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Papa Ratzinger nel *Motu proprio* citato si sofferma a “riaffermare la peculiare funzione attribuita all’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica di contribuire, in sintonia con Amministrazioni, organismi ed enti, alla promozione e al consolidamento dell’auspicata comunità di lavoro, esempio di corresponsabilità e di solidarietà cristiana”, chiamando l’Ufficio anche a sviluppare adeguate attività “nella formazione professionale, spirituale e sociale del personale, coerentemente con la missione ecclesiale di tutti coloro che collaborano con il Successore di Pietro nel suo ministero al servizio della Chiesa universale”.

Lo Statuto del 2009, tuttora vigente, ha subito peraltro recentemente alcune modifiche. Un primo intervento è venuto a seguito di una serie di in-

⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Lettera Apostolica in forma di Motu proprio con la quale viene approvato lo Statuto definitivo dell’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica* “La sollecitudine”, 30 settembre 1994, «AAS», 86 (1994), pp. 841-855. Sul documento, J. CANOSA, *Note sullo Statuto definitivo dell’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica*, «Ius Ecclesiae», 8 (1996), pp. 816-818.

⁵ BENEDETTO XVI, *Lettera in forma di Motu proprio con la quale viene approvato il nuovo Statuto dell’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica* “Venti anni orsono”, 7 luglio 2009, «AAS», 101 (2009), pp. 712-726. Sul tema, A. PERLASCA, *Commento al nuovo Statuto dell’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica*, «Ius Ecclesiae», 12 (2010), pp. 243-268.

terventi successivi (*Rescriptum* “ex audientia SS.mi” rispettivamente del 4 agosto 2015,⁶ del 24 novembre 2015⁷ e da ultimo del 28 novembre 2016⁸) che hanno modificato la composizione del Consiglio dell’ULSA, alla luce del percorso in atto di riforma della Curia Romana voluto da Papa Francesco,⁹ in particolare in seguito all’istituzione di alcuni nuovi organismi di Curia ed al mutato riparto di competenze fra i Dicasteri.

Una seconda più incisiva novella è stata operata dal *Rescriptum* “ex audientia SS.mi” del 14 giugno 2016¹⁰ che ha introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione per tutti, innanzi al Direttore dell’ULSA, a cui può seguire, in caso di mancato accordo, l’opzione del ricorso al Collegio di Conciliazione e Arbitrato (CCA) o al Tribunale vaticano, entro il termine uniforme di decadenza di sessanta giorni.

Quanto al primo aspetto, va evidenziato come la riforma di alcune importanti strutture della Curia Romana non ha direttamente coinvolto l’ULSA, né risulta che al momento siano state oggetto di discussione del Consiglio dei Cardinali specifiche ipotesi in questo senso. Peraltro, da un punto di vista della formale attribuzione delle competenze, pur nell’ambito dei procedimenti di revisione in atto, resta ad oggi pienamente vigente la PB¹¹

⁶ *Rescriptum* “ex audientia Ss.mi” del 4 agosto 2015, Prot. n. 37.314/G.N.

⁷ *Rescriptum* “ex audientia Ss.mi” del 24 novembre 2015, Prot. n. 37.380/G.N.

⁸ *Rescriptum* “ex audientia Ss.mi” del 28 novembre 2016, Prot. n. 320.205/A.

⁹ Come noto, il Pontefice, recependo alcuni “suggerimenti emersi nel corso delle Congregazioni generali di Cardinali precedenti al Conclave”, ha voluto istituire “un Consiglio di Cardinali, con il compito di aiutar[lo] nel governo della Chiesa universale e di studiare un progetto di revisione della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* sulla Curia Romana”: cfr. FRANCESCO, *Chirografo con il quale viene istituito un Consiglio di cardinali per aiutare il Santo Padre nel governo della Chiesa universale e per studiare un progetto di revisione della Costituzione Apostolica “Pastor Bonus” sulla Curia Romana*, 28 settembre 2013, «Bollettino della Sala stampa della Santa Sede» [Bo622], 30 settembre 2013. L’istituzione dell’organismo era peraltro già stata anticipata pubblicamente dal Papa all’Angelus del 13 aprile 2013. La composizione del Consiglio è stata integrata quindi con la partecipazione alle relative sessioni da parte del Cardinale Segretario di Stato dal luglio 2014: cfr. in proposito «Bollettino della Sala stampa della Santa Sede» [Bo491], 2 luglio 2014. Le sessioni di lavoro del Consiglio sono state oltre quindici (I sessione: 1-3 ottobre 2013; II sessione: 3-5 dicembre 2013; III sessione: 17-19 febbraio 2014; IV sessione: 28-30 aprile 2014; V sessione: 1-4 luglio 2014; VI sessione: 15-17 settembre 2014; VII sessione: 9-11 dicembre 2014; VIII sessione: 9-11 febbraio 2015; IX sessione: 13-15 marzo 2015; X sessione: 8-10 giugno 2015; XI sessione: 14-16 settembre 2015; XII sessione: 10-12 dicembre 2015; XIII sessione: 8-9 febbraio 2016; XIV sessione: 11-13 aprile 2016; XV sessione: 6-8 giugno 2016; XVI sessione: 12-14 settembre 2016; XVII sessione: 12-14 dicembre 2016; XVIII sessione: 13-15 febbraio 2017; XIX sessione: 24-26 aprile 2017, XX sessione: 12-14 giugno 2017).

¹⁰ *Rescriptum* “ex audientia SS.mi” del 14 giugno 2016, Prot. n. 302.265/A.

¹¹ Cfr. FRANCESCO, *Lettera al Cardinale Segretario di Stato sulla riforma di alcune strutture della Curia Romana*, 14 ottobre 2015 (pubblicata sul sito internet della Santa Sede, url <https://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2015/documents/papa-francesco_20151014_

ed in particolare l'art. 36 che contempla l'Ufficio del Lavoro.

Per assicurare un corretto ed efficiente esercizio dei propri compiti istituzionali, l'ULSA presenta una composizione articolata.¹² L'Ufficio infatti, essendo in certo senso trasversale ed avendo competenza sui rapporti di lavoro di tutti i Dicasteri e gli Uffici della Santa Sede e dello SCV, opera più efficacemente attraverso un'adeguata rappresentanza al proprio interno di altri organismi coinvolti a vario titolo nella gestione del rapporto di servizio dei dipendenti. In relazione a questo aspetto con la recente novella sono intervenuti dei cambiamenti che riflettono il riformato assetto delle strutture della Curia Romana: nell'ambito del processo di riforma della Curia, contestualmente all'istituzione di nuovi Dicasteri e alla ridefinizione delle strutture di quelli esistenti, si è ravvisata quindi anche l'opportunità di un'adeguata rappresentanza di alcuni di essi all'interno del Consiglio dell'ULSA.

Si è pertanto provveduto in questo senso attraverso alcuni interventi di modifica dello Statuto dell'ente, operati con successivi *Rescripta* "ex audientia SS.mi".

Con il *Rescriptum* del 4 agosto 2015 viene modificato l'art. 6 dello Statuto dell'ULSA ed è inserito tra i componenti del Consiglio dell'Ufficio un rappresentante della Segreteria per l'Economia, istituita con il *Motu proprio* "Fidelis dispensator et prudens" del 24 febbraio 2014.¹³

Con ulteriore *Rescriptum* del 24 novembre 2015, il Consiglio è integrato con un rappresentante della Segreteria per la Comunicazione, eretta con il *Motu proprio* "L'attuale contesto comunicativo" del 27 giugno 2015.¹⁴

lettera-parolin.html>, consultato in data 3 marzo 2017): "Mentre il percorso di riforma di alcune strutture della Curia Romana [...] sta procedendo secondo il programma stabilito [...] desidero anzitutto ribadire come il presente periodo di transizione non sia affatto tempo di *vacatio legis*. Pertanto, confermo che sono ancora pienamente in vigore la Cost. Ap. *Pastor Bonus*, con le successive modifiche ad essa apportate, ed il *Regolamento Generale della Curia Romana*".

¹² Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai membri dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica*, 17 aprile 1989, «L'Osservatore Romano», 17-18 aprile 1989, p. 6: nel servizio all'ULSA "ciascuno reca in questo lavoro competenze ed esperienze diverse: chi viene a far parte di questo Ufficio come esperto in diritto del lavoro, chi come rappresentante dell'Amministrazione, chi come rappresentante dei diversi ambienti del personale, chi, infine, come garante dell'equità nei rapporti di lavoro. La diversità delle competenze diventa ricchezza per l'Ufficio" (n. 4). Peraltro la professionalità richiesta ai componenti dell'ULSA è in qualche modo "doppia": si richiede infatti "una vera professionalità, ciascuno nell'ambito del compito che gli è proprio: competenza nelle materie da trattare, efficienza nei metodi, responsabilità in tutto"; e poi si richiede anche "un altro genere di professionalità: quella che proviene dalla conoscenza e dal costante riferimento alla Dottrina sociale della Chiesa" (n. 6).

¹³ FRANCESCO, *Lettera Apostolica in forma di Motu proprio per la costituzione di una nuova struttura di coordinamento degli affari economici e amministrativi della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano* "Fidelis dispensator et prudens", 24 febbraio 2014, «AAS», 106 (2014), pp. 164-165.

¹⁴ FRANCESCO, *Lettera Apostolica in forma di Motu proprio. Istituzione della Segreteria per la Co-*

Da ultimo, con il *Rescriptum* del 28 novembre 2016 entra a far parte del Consiglio anche un rappresentante dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA), le cui competenze sono state ridefinite a seguito del *Motu proprio* "Confermando una tradizione" dell'8 luglio 2014¹⁵ e del *Motu proprio* "I beni temporali" del 4 luglio 2016.¹⁶

Alla luce delle modificazioni sopra riferite, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto novellato, il Consiglio dell'ULSA risulta attualmente composto dai seguenti dodici membri:

- due Assessori della Presidenza dello stesso ULSA;
- un rappresentante della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli;
- un rappresentante della Segreteria per l'Economia;
- un rappresentante dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica;
- un rappresentante della Segreteria per la Comunicazione;
- un rappresentante della Fabbrica di San Pietro;
- un rappresentante del Governatorato dello SCV;
- quattro membri del personale di cui un ecclesiastico, un religioso o religiosa e due laici.

Alla luce delle modifiche intervenute, l'attuale composizione risulta dare opportunamente spazio ad alcune delle nuove strutture che si sono determinate con i recenti cambiamenti e rispecchiare il nuovo attuale assetto della riformata Curia Romana. A questo proposito non possono escludersi in futuro ancora altri interventi sulla composizione del Consiglio, in parallelo con eventuali successive evoluzioni nell'articolazione delle strutture della Santa Sede e dei relativi Uffici.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f) del vigente Statuto, l'Ufficio del Lavoro "promuove la conciliazione e, in mancanza, procede alla decisione delle controversie individuali, plurime o collettive, in materia di lavoro, tra le Amministrazioni e i loro dipendenti o ex-dipendenti", entro i limiti della propria competenza. Si tratta di una declinazione importante dell'attività dell'Ufficio che "si riferisce al lavoro, in tutte le sue forme ed espressioni,

municazione "L'attuale contesto comunicativo", 27 giugno 2015, «Bollettino della Sala stampa della Santa Sede» [B0515], 27 giugno 2015, e in «Communicationes», 47 (2015), p. 56-57. In argomento F. PUIG, *Istituzione della Segreteria per la Comunicazione*, «Ius Ecclesiae», 27 (2015), pp. 708-710.

¹⁵ FRANCESCO, *Lettera Apostolica in forma di Motu proprio: Trasferimento della Sezione Ordinaria dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica alla Segreteria per l'Economia* "Confermando una tradizione", 8 luglio 2014, «AAS», 106 (2014), pp. 618-620.

¹⁶ FRANCESCO, *Lettera Apostolica in forma di Motu proprio circa alcune competenze in materia economica-finanziaria* "I beni temporali", 4 luglio 2016, «Bollettino della Sala stampa della Santa Sede» [B0508], 9 luglio 2016.

prestato dal personale alle dipendenze della Curia Romana, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e degli Organismi o Enti gestiti amministrativamente, in modo diretto, dalla Sede Apostolica”.¹⁷

Tra le competenze peculiari dell’Ufficio rientra quindi quella di promuovere la conciliazione nelle controversie in materia di lavoro e, in caso di esito negativo, decidere la questione esso stesso, attraverso il CCA – alternativamente all’autorità giudiziaria –, con una pronuncia che ha ad ogni effetto il valore di una sentenza, imponendosi alle parti.

Il procedimento di reclamo dei provvedimenti in materia di lavoro viene oggi a declinarsi in termini diversi rispetto al passato. Con il *Rescriptum* “*ex audientia Ss.mi*” del 14 giugno 2016 sono stati infatti modificati gli art. 9, 11-16 e 21 dello Statuto dell’ULSA ed il tentativo di conciliazione davanti al Direttore dell’Ufficio è diventato oggi sempre *obbligatorio*, assumendo tecnicamente la forma di *condizione di procedibilità* del successivo ricorso: solo in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione è possibile quindi esperire il ricorso al CCA o al Tribunale vaticano entro il termine di decadenza portato in entrambi i casi a sessanta giorni. Le novità introdotte da questa riforma sono peraltro entrate immediatamente in vigore.¹⁸

Oggi dunque la trattazione contenziosa di un’azione in materia di lavoro trova due sbarramenti pregiudiziali, vale a dire:

a) la *condizione di ammissibilità* relativa al previo esaurimento degli eventuali ricorsi gerarchici previsti avverso l’atto impugnato all’interno dell’Amministrazione interessata (art. 11, comma 2, St.): ove tale condizione manchi, l’organo giudicante non entra nel merito, e deve quindi dichiarare l’azione *inammissibile*;

b) la *condizione di procedibilità* relativa al previo esperimento del tentativo di conciliazione tra le parti davanti al Direttore dell’ULSA (art. 15, comma 2, St. nella nuova formulazione); in mancanza, l’azione viene dichiarata *improcedibile* e non viene decisa nel merito.

Solo quindi dopo tutti i possibili ricorsi gerarchici interni (come peraltro già era) ed il tentativo di conciliazione (come disposto con la recente riforma del 2016), la causa, a scelta del ricorrente, potrà essere correttamente introdotta per la decisione alternativamente presso il CCA dell’ULSA o presso l’autorità giudiziaria vaticana.¹⁹ Un esito in questo senso era già stato peraltro auspicato autorevolmente in passato²⁰ e risponde certamente non solo

¹⁷ Art. 2, comma 1, St.

¹⁸ Cfr. *Rescriptum* 14 giugno 2016, cit., ultimo capoverso: “Il Santo Padre ha disposto che il nuovo testo dei sopra citati articoli [art. 9, 11-16, e 21 dello Statuto dell’ULSA] sia pubblicato in *Acta Apostolicae Sedis*, stabilendone l’*immediata entrata in vigore*”.

¹⁹ Cfr. art. 11, comma 1, St. che pone il principio dell’alternatività tra impugnazione al CCA o all’autorità giudiziaria, per cui *electa una via, non datur recursus ad alteram*.

²⁰ Cfr. N. PICARDI, *Relazione del Promotore di Giustizia per l’inaugurazione dell’Anno Giudi-*

ad una scelta di economia dei mezzi processuali e di deflazione del contenzioso, ma anche alla stessa *ratio* sottesa alla gestione dei rapporti di lavoro *sub umbra Petri*, che quasi ontologicamente dovrebbero essere quanto più alieni possibile da profili di esacerbata litigiosità e contrapposizione in sede contenziosa.²¹

In una comunità ove tutti condividono, ciascuno esercitando la propria attività ed il proprio lavoro, uno speciale servizio al Sommo Pontefice e alla missione universale della Chiesa, quando insorgono problemi o questioni, lo strumento più opportuno per risolverli appare certamente la conciliazione tra le parti, riservandosi la decisione autoritativa contenziosa solo quale *extrema ratio* quando ogni accordo condiviso tra le parti risulti concretamente impraticabile. Proprio in questa direzione si pone quindi la riforma che valorizza il tentativo di conciliazione davanti al Direttore dell'ULSA, rendendolo in ogni caso necessario per la proposizione del successivo ricorso: le parti sono "obbligate" ad incontrarsi, a parlare, a confrontarsi e ad esporre le rispettive ragioni, nella ricerca di una soluzione condivisa che eviti il contenzioso.²² A questo scopo, l'adempimento in questione è delineato oggi come condizione di procedibilità dell'azione, senza il quale quindi la causa non è validamente proponibile e non può essere correttamente radicata presso l'organo decidente, sia esso il CCA o il giudice vaticano.

Questo aspetto peraltro, teso a valorizzare il profilo conciliativo nella trattazione delle controversie in tema di lavoro, si pone pienamente nel solco delle indicazioni date dai Romani Pontefici circa i compiti e le finalità dell'ULSA.²³

ziario, Città del Vaticano, 14 gennaio 2012. A p. 107 si rileva l'avviso dell'Ufficio del Promotore di Giustizia, che riteneva "utile rendere obbligatorio, quale condizione di ammissibilità della via giurisdizionale, il tentativo di conciliazione avanti al Direttore dell'ULSA (prima fase), spostando, così, la scelta fra le due vie alternative (il c.d. *doppio binario*) solo dopo l'insuccesso del primo tentativo di conciliazione".

²¹ Sulla base di questi presupposti, G. CORBELLINI, W. HILGEMAN, *Il diritto del lavoro* cit., p. 90, parla della comunità di lavoro quale "sistema che, rispondendo ai dettami del Magistero Pontificio, concretizzi una vera e propria *pax socialis* nel territorio vaticano".

²² Evidentemente, non potendosi comprimere il diritto di scelta radicato nel rispetto dell'autonomia privata e nel diritto fondamentale alla difesa dei diritti del singolo, la norma novellata rende obbligatoria non la conciliazione di per sé, impossibile in caso di irriducibile contrapposizione tra le parti, ma un tentativo serio e leale tra le parti per la ricerca di una soluzione condivisa della controversia.

²³ In effetti la centralità della conciliazione come metodo di risoluzione delle controversie è in qualche modo connaturata ad un rapporto di lavoro inserito in una concezione tipicamente comunitaria, come è per il servizio svolto per la Santa Sede. In questo senso, già Giovanni Paolo II nel M.P. "Nel primo anniversario", cit., istitutivo dell'ULSA, sottolineava come proprio per questa concezione comunitaria dei rapporti di lavoro "e considerata la natura specifica del servizio reso alla Santa Sede, non è concepibile il ricorso a metodi rivendicativi di forza; occorrerà pertanto promuovere le vie del dialogo sincero per la ricerca

La scelta fatta dalla riforma, nel senso dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, è dunque pienamente in continuità con l'attenzione prestata dal legislatore verso questo istituto, quale strumento principale per la risoluzione dei contrasti all'interno della comunità di lavoro a servizio della Santa Sede. Non a caso infatti, anche prima delle recenti riforme statutarie, la soluzione conciliativa veniva considerata preferibile ad ogni decisione unilateralmente imposta: ne è prova il fatto che, pure nella fase contenziosa presso il CCA, la Commissione deve previamente esperire un (ulteriore) tentativo di conciliazione tra le parti e può decidere nel merito la causa solo in caso di esito negativo, di cui si deve comunque dare atto a verbale. Non solo: anche dopo questo tentativo, in ogni momento prima della decisione finale della Commissione, le parti possono sempre addivenire ad una soluzione conciliativa condivisa ed in quel caso il procedimento contenzioso si arresta, venendo meno la materia del contendere.²⁴

Da un punto di vista sistematico, l'introduzione dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione ha comportato una serie di interventi di novella su diversi articoli dello Statuto dell'ULSA, che si vanno ora singolarmente ad evidenziare per delineare nel complesso l'impianto che ne consegue.

Come già detto, il tentativo è stato configurato tecnicamente come *condizione di procedibilità* dell'azione (art. 11, comma 1 St.). Tra le competenze positive del Direttore dell'ULSA è stata inserita quella relativa al "tentativo *obbligatorio* di conciliazione per le controversie in materia di lavoro di competenza del Collegio o del Tribunale dello SCV" (art. 9, comma 2, lett. h, St.). Trattandosi di passaggio reso obbligatorio anche per chi poi sceglie la prosecuzione in via giudiziaria, al fine di evitare eventuali pregiudizi o successive preclusioni all'azione, è stato previsto che "la presentazione dell'istanza al Direttore per l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, interrompe i termini di prescrizione fino alla notifica alle parti del verbale che conclude la fase di conciliazione obbligatoria" (art. 11, comma 4, St.).

comune di soluzioni, ricorrendo in primo luogo alle previste procedure di conciliazione". Ancora GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai membri dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica*, cit., indicava per il raggiungimento degli scopi dell'Ufficio, oltre alla "collaborazione sincera", "il dialogo nella ricerca di soluzioni", elementi tipici della procedura conciliativa, ove le parti si incontrano per superare le reciproche contrapposizioni. Anche Benedetto XVI nel suo Discorso all'ULSA del 19 dicembre 2008, poneva l'accento sull'importante servizio cui l'Ufficio del Lavoro è chiamato, volto a "prevenire ogni eventuale dissidio concernente i lavoratori alle dipendenze della Sede Apostolica, e cercarne, se necessario, il sollecito componimento mediante un dialogo sincero ed oggettivo, ponendo in essere le previste procedure": cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso ai membri dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica*, 19 dicembre 2008, «Bollettino ULSA», 16 (2008), pp. 11-12.

²⁴ Cfr. art. 18, commi 1 e 2, St.

Ancora, viene stabilito che la mancanza della condizione di procedibilità dovuta all'assenza del tentativo di conciliazione, in qualsiasi tipo di controversia di lavoro – sia essa individuale che plurima o collettiva – possa essere *rilevata anche d'ufficio*, entro la prima udienza davanti al CCA o al Tribunale dello SCV (art. 15, comma 2, St.). Valorizzando il momento della conciliazione il cui tentativo diventa necessario, il legislatore della riforma in qualche modo lo rende anche più pregnante, prevedendo non a caso che in esso il ricorrente possa avvalersi della difesa tecnica di un avvocato (art. 15, comma 3, St.), mentre in precedenza la parte poteva solo essere assistita da altro dipendente o pensionato di un ufficio della Santa Sede, dello SCV o di ente collegato.

Il termine per presentare ricorso al CCA o al Tribunale dello SCV a seguito di fallimento del tentativo di conciliazione è portato con la riforma da trenta a sessanta giorni (art. 15, comma 5, St.), uniformandolo a quello entro cui adire l'autorità giudiziaria.

Per favorire un fattivo esperimento del tentativo di conciliazione si è anche in qualche modo voluta stimolare l'Amministrazione interessata, che ha emanato l'atto di cui il ricorrente si lamenta, ad una costruttiva partecipazione al procedimento, innanzi tutto garantendone la presenza.

L'Amministrazione è quindi "tenuta a comparire per esperire il tentativo di conciliazione innanzi al Direttore dell'ULSA". "L'eventuale mancata comparizione equivale ad esito negativo del tentativo di conciliazione", non potendosi evidentemente trovare un accordo transattivo se una delle parti non interviene: tuttavia l'assenza ha una conseguenza negativa diretta, dovendosene dare atto a verbale "ai fini della successiva determinazione delle spese di giudizio da parte del Collegio o dell'Autorità giudiziaria vaticana" (art. 15, comma 6, St.).

L'esito auspicato di tutto l'impianto normativo così riformato è, come già detto, certamente quello di ridurre il contenzioso e favorire la soluzione delle controversie nell'ambito di procedure conciliative concordate. Se questo tuttavia è un risultato solo tendenziale, che sarà la prassi applicativa a dimostrare fino a che punto potrà essere effettivamente raggiunto, ciò che in concreto di sicuro si determina fin da subito con questa riforma è l'ampliamento delle competenze dell'ULSA e del numero delle procedure in materia di lavoro che si incardineranno presso l'Ufficio. Oggi infatti, per impugnare anche in sede giudiziaria un provvedimento ritenuto lesivo in materia di lavoro o una conseguente richiesta risarcitoria, la questione dovrà essere necessariamente e previamente trattata presso il Direttore dell'ULSA, attraverso l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione tra le parti. Anche nelle ipotesi di riserva di giurisdizione dell'autorità giudiziaria, in cui in precedenza non era dato scegliere se adire il CCA o il giudice perché si trattava *ratione materiae* di questioni necessariamente devolute al Tribunale,

oggi si dovrà comunque prima fare un passaggio obbligatorio all'ULSA per il tentativo di conciliazione: così si evince chiaramente dalla norma novellata che prescrive che “nelle ipotesi di competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria vaticana, l’istanza al Direttore per l’espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione deve [comunque] essere proposta” entro il termine di prescrizione del diritto (art. 12, comma 1, St.).

Alla luce delle recenti modifiche statutarie e dell’ampliamento delle rispettive attribuzioni con la previsione dell’obbligatorietà del tentativo di conciliazione – ed anche nel mutato contesto istituzionale e organizzativo della Curia riformata – lo scopo peculiare dell’ULSA resta quello di “promuovere e garantire in ogni settore lavorativo della Sede Apostolica un clima di responsabilità e di partecipazione, facendo sì che tutti si sentano ben consapevoli di essere cooperatori, a vario titolo, del ministero universale del Successore di Pietro”.²⁵

Le maggiori responsabilità attribuite all’Ufficio in tema di tentativo obbligatorio di conciliazione ed il raccordo rafforzato con le altre Amministrazioni attraverso la partecipazione diretta al Consiglio dell’ULSA dei rappresentanti di alcuni dei nuovi Dicasteri di Curia, oltre che gli orizzonti allargati in tema di formazione e aggiornamento professionale dei dipendenti sulle nuove recenti discipline, rendono oggi l’Ufficio del Lavoro ancora più centrale nel suo ruolo istituzionale di garanzia del buon andamento nei rapporti alle dipendenze della Santa Sede e delle sue articolazioni, per assicurare un corretto ed armonioso sviluppo nello svolgimento del servizio.

Oggi dunque in maniera più efficace, anche grazie alle evoluzioni dello Statuto di cui qui si è cercato di dar conto, l’ULSA si pone come organismo a tutela del complesso dei valori a cui partecipano quanti, “collaborando a qualunque titolo ed in qualsiasi forma con il Papa [...] coadiuvano la sua missione universale, chiamati a costituire anch’essi una comunione di intenzioni e di propositi, di principi e di norme, alla quale meglio di ogni altra si adatta il titolo di *comunità*”.²⁶

ALESSIO SARAIS

²⁵ Così T. BERTONE, *Lettera del Cardinale Segretario di Stato al Cardinale Presidente dell’ULSA in occasione del 25° anniversario della pubblicazione della lettera del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II “circa il significato del lavoro prestato alla Sede Apostolica”*, 19 novembre 2007, «Bollettino ULSA», 15 (2008), pp. 5-7.

²⁶ *Adnexum II PB*, cit., n. 2.